

303.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo .....	7444	<b>Documenti ministeriali</b> (Trasmissioni di documenti) .....	7444
Corte dei conti (Trasmissione di documenti) .	7443	<b>Missioni valevoli nella seduta del 19 dicembre 1995</b> .....	7443
<b>Disegno di legge S. 2157 (approvato dal Senato) n. 3438-bis:</b>		<b>Proposta di inchiesta parlamentare</b> (Annunzio) .....	7443
(Articolo 37) .....	7344	<b>Proposte di legge:</b>	
(Emendamenti soppressivi) .....	7345	(Adesione di un deputato) .....	7443
(Subemendamenti all'emendamento 37.39) .....	7346	(Annunzio) .....	7443
(Compensazioni) .....	7379		
(Ordini del giorno) .....	7393		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



*DISEGNO DI LEGGE S. 2157. — MISURE DI RAZIONA-  
LIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA (APPROVATO  
DAL SENATO) (3438-bis)*

**(Per le tabelle annesse agli articoli del disegno di legge, nel  
testo della Commissione, si veda l'atto Camera n. 3438-A,  
pagine 153-189)**

---

**ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 37.**

*(Suppressione di trasferimenti erariali  
alle regioni).*

1. A decorrere dall'anno 1996 cessano i finanziamenti in favore delle regioni a statuto ordinario, previsti dalle disposizioni di cui alla tabella A allegata alla presente legge, per gli importi indicati nella tabella B allegata alla presente legge, intendendosi trasferite alla competenza regionale le relative funzioni.

2. A decorrere dall'anno 1997, è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro un fondo perequativo per la corresponsione in favore delle regioni di un importo pari alla differenza tra l'ammontare del gettito realizzato nell'anno 1996 ai sensi dell'articolo 37 e l'ammontare dei trasferimenti indicati nella tabella B allegata alla presente legge; tale importo è aumentato per gli anni successivi del tasso programmato di inflazione previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

3. Per ogni anno a partire dal 1998, l'aumento percentuale della quota spettante a ciascuna regione è calcolato con riferimento alla differenza, calcolata sui valori per abitante, tra importo dei trasferimenti soppressi rilevato nella tabella B allegata alla presente legge e gettito dell'accisa rilevato due anni prima. Per le regioni ove tale differenza è inferiore al valore medio, le quote del fondo perequativo aumentano in relazione diretta a tale differenza, in misura pari a zero per la

regione ove la differenza è minima e pari al tasso d'inflazione programmato per la regione ove tale differenza è massima. Quando in una regione il gettito dell'accisa diventa superiore ai trasferimenti soppressi, la quota del fondo perequativo viene ridotta in misura pari al 50 per cento della eccedenza. Per le regioni ove tale differenza è superiore al valore medio e per le regioni del Mezzogiorno, le quote del fondo perequativo delle singole regioni aumentano tutte in misura pari al tasso d'inflazione programmato.

4. Al fine di far fronte ad eventuali difficoltà di cassa segnalate dalle regioni a statuto ordinario, il Ministero del tesoro è autorizzato a concedere anticipazioni straordinarie di cassa, senza interessi, nei limiti delle differenze presunte risultanti dalla tabella B allegata alla presente legge, con regolamentazione da effettuarsi nell'anno successivo, a valere sulle erogazioni di cui al comma 2. Le regioni sono autorizzate ad iscrivere nei propri bilanci in distinti capitoli di entrata la quota dell'accisa di cui all'articolo 37 e l'ammontare presunto del fondo perequativo ad esse spettante negli importi rispettivamente indicati dalla tabella B; il limite di indebitamento e delle anticipazioni ordinarie di cassa non può comunque essere inferiore a quello determinato per l'anno 1995.

5. Le entrate di cui all'articolo 37, comma 1, della presente legge sono comprensive dei conguagli relativi al fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'anno 1993, occorrenti per assicurare a ciascuna regione le risorse indicate all'articolo 4,

comma 6, della legge 23 dicembre 1992, n. 500; per gli anni 1994 e 1995 si provvede in sede di assegnazione dei fondi di cui al comma 2. Per le regioni che evidenziano conguagli negativi, per le quali il fondo di cui al comma 2 non risulta sufficiente, per procedere alle relative compensazioni si provvede, per la parte eccedente, sulle erogazioni di cui all'articolo 37, comma 1. Per effetto dei predetti conguagli e della conseguenziale nuova distribuzione regionale del fondo comune relativo all'anno 1995, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto e con effetto dall'anno 1997, modifiche agli importi di cui alla tabella B allegata alla presente legge e ad operare, con le stesse modalità sopra indicate, le opportune compensazioni relative all'anno 1996.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, possono applicarsi anche alle eventuali operazioni di ricontrattazione e consolidamento delle esposizioni debitorie verso istituti di credito avviate insieme al ripiano dei disavanzi dalle regioni ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del citato decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8. Le erogazioni del Ministero del tesoro sono effettuate ad unico istituto di credito indicato dalla regione quale capofila qualora le operazioni di ricontrattazione e consolidamento siano effettuate con più di due istituti di credito.

7. A decorrere dall'anno 1997 la trattenuta di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è effettuata sulle erogazioni di cui al comma 2 del presente articolo. Per l'anno 1996 la trattenuta viene operata sulle erogazioni di cui all'articolo 37, comma 1, della presente legge.

8. Le risorse attribuite alle regioni con le disposizioni del presente articolo includono la somma di lire 1.130 miliardi già finalizzata agli interventi nei settori dell'agricoltura, agroindustriale e delle fore-

ste concorrenti a definire la percentuale dell'80 per cento dei fondi destinati alle regioni secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 10, della legge 4 dicembre 1993, n. 491. Una parte delle risorse attribuite alle regioni con le disposizioni del presente comma è utilizzata per l'attuazione di interventi regionali o interregionali, cofinanziati con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nei medesimi settori, secondo quanto previsto da apposita legge statale di programmazione economica.

9. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è inserito il seguente:

« 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1996 un terzo dell'aliquota è devoluto alle regioni, di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nelle quali si effettuano le coltivazioni. Le regioni impegnano tali proventi per il finanziamento di piani di sviluppo economico e per l'incremento industriale nei territori in cui sono ubicati i giacimenti ».

10. Per l'anno 1996 il Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, determinato in misura percentuale del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, non dovrà essere inferiore a lire 300 miliardi.

#### EMENDAMENTI SOPPRESSIVI DELL'ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 37.

*Sopprimerlo.*

**Seguono le compensazioni nn. 4, 5, 6, 7, 7-bis, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.**

**37. 1 (36. 34).**

Carazzi, Luigi Marino, Diliberto, Bertinotti, Barzanti, Bellei,

Boghetta, Brunetti, Cocci, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Moroni, Muzio, Nar- dini, Pistone, Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.	Veneto .....	752
	Liguria .....	475
	Emilia-Romagna .....	763
	Toscana .....	732
	Umbria .....	236
	Marche .....	315
	Lazio .....	1.279

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, sopprimere il  
comma 1 dell'articolo 38.*

**37. 2 (36. 12).**

Bono, Poli Bortone, Gasparri,  
Valensise.

**N.B. — Per gli ulteriori emendamenti riferiti  
all'articolo 37 del disegno di legge si veda l'Atto  
Camera n. 3438, fascicolo n. 7-ter.**

**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDA-  
MENTO 37. 39 RITIRATO DAL GO-  
VERNO E FATTO PROPRIO DALLA  
COMMISSIONE, NEL TESTO RIFOR-  
MULATO**

*Sopprimere i commi da 1 a 14.*

**Seguono le compensazioni nn. 4, 5, 6,  
7-bis, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.**

**0. 37. 39. 5.**

Carazzi, Luigi Marino, Diliberto,  
Bertinotti, Barzanti, Bellei  
Trenti, Boghetta, Brunetti,  
Cocci, Cossutta, De Angelis,  
De Murtas, Galdelli, Gri-  
maldi, Lenti, Moroni, Muzio,  
Nardini, Pistone, Marco  
Rizzo, Saia, Valpiana, Ven-  
dola, Voccoli, Bertotti, Ador-  
nato, Gori, Podestà, Vido,  
Bellomi.

*Al comma 1, sostituire la tabella B con  
la seguente:*

TAB. B	
REGIONI	Totale trasferimenti
Piemonte .....	859
Lombardia .....	1.401

Totale centro-nord ... 6.769

Abruzzo .....	364
Molise .....	166
Campania .....	1.502
Puglia .....	1.070
Basilicata .....	308
Calabria .....	971

Totale sud ... 4.381

Totale nazionale ... 11.150

*Conseguentemente:*

*al comma 8, primo periodo, sostituire  
le parole: 1.130 miliardi con le seguenti:  
1.000.;*

*al comma 9 sostituire i primi due  
periodi con i seguenti: Fino all'entrata in  
vigore delle apposite leggi regionali di  
utilizzo delle risorse assegnate al settore  
dell'agricoltura, continuano ad applicarsi  
le disposizioni della legge statale. Se entro  
il 30 giugno 1996 non sarà in vigore la  
nuova legge sugli interventi programmati  
in agricoltura, le regioni potranno utiliz-  
zare le risorse attribuite con la presente  
legge nel rispetto di quanto previsto nel  
comma 8.;*

*al disegno di legge finanziaria alla  
tabella B, voce: Ministero delle risorse  
agricole, modificare gli importi:*

1996: + 130;  
1997: + 130;  
1998: + 130.

**0. 37. 39. 60.**

Peretti, Giovanardi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La ripartizione avviene tenendo conto anche dell'eventuale diminuzione nel consumo dei carburanti, di cui al comma 12, derivante da politiche di riequilibrio modale dalla gomma alla ruota, da individuale a collettivo, ovvero da defiscalizzazione di carburanti meno inquinanti in ottemperanza delle direttive europee.

O. 37. 39. 6.

Carazzi, Luigi Marino, Diliberto, Bertinotti, Barzanti, Bellei Trenti, Boghetta, Brunetti, Cocci, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli, Bertotti, Adornato, Gori, Podestà, Vido, Bellomi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

2-bis. È istituito altresì nello stato di previsione del Ministro del tesoro un fondo a sua volta incrementato attraverso il fondo appositamente costituito presso il Ministero del bilancio con gli introiti provenienti dal recupero della vendita delle quote latte non utilizzate dai produttori e dalla somma ricavata dal pagamento da parte dei trasformatori di 10 lire per latte lavorato. Il Ministero del tesoro trasferisce l'importo del suddetto fondo annualmente al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali che è impegnato ad utilizzare tale somma per l'attuazione di una pluriennale di spesa con particolare attenzione verso le attività di promozione e sostegno commerciale dei prodotti agroalimentari e della cooperazione agricola.

Il Governo è delegato ad emanare i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente norma.

O. 37. 39. 70.

Petrelli, Bizzarri, Bono, Gasparri, Poli Bortone, Tatarella.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente:

al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: nella misura di lire 350 al litro con le seguenti: nella misura di lire 294 al litro;

al disegno di legge finanziaria, tabella B, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, modificare gli importi come segue:

1996: + 1.130 miliardi;

1997: + 1.130 miliardi;

1998: + 1.130 miliardi.

O. 37. 39. 71.

Poli Bortone, Bono, Ozza, Valensise, Paolone, Gasparri, Tatarella.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. La somma di lire 1.130 miliardi già finalizzata agli interventi nei settori dell'agricoltura, agroindustriale e delle foreste concorrenti a definire la percentuale dell'80 per cento dei fondi destinati alle regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 10, della legge 23 dicembre 1993, n. 491, è iscritta in apposito capitolo del Ministero del tesoro ed è utilizzata per l'attuazione di interventi regionali o interregionali, cofinanziati col Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nei medesimi settori, secondo quanto previsto da apposita legge statale di programmazione economica. Il comma 10 dell'articolo 2 della legge n. 491 del 1993 è abrogato.

O. 37. 39. 72.

Poli Bortone, Bono, Ozza, Valensise, Paolone, Gasparri, Tatarella.

*Sopprimere il comma 8.*

**0. 37. 39. 73.**

Poli Bortone, Tatarella, Bono, Valensise, Venezia.

*Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: già finalizzata, con la seguente: vincolata.*

**\* 0. 37. 39. 59.**

Peretti, Giovanardi.

*Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: già finalizzata, con la seguente: vincolata.*

**\* 0. 37. 39. 32.**

Gnutti, Stroili, Anghinoni.

*Al comma 11, sostituire le parole: 150 miliardi con le seguenti: 300 miliardi.*

**\* 0. 37. 39. 2.**

Valiante, Fontan, Baldi, Magnabosco, Comino, Pozza Tasca, Marini, Giocovazzo, Mattarella, Polenta, Gori, Franzini, Stroili, Fogliato, Molgora, Baldi, D'Aimmo, Flego, Zen, Servodio, Castellani, Toia, Bellomi, Pinza, Bianchi, Soro, Ceresa, Rodeghiero, Petrini, Bosisio, Magri, Benetto Ravetto, Meo Zilio, Scanu.

*Al comma 11, sostituire le parole: 150 miliardi con le seguenti: 300 miliardi.*

**\* 0. 37. 39. 94.**

Pampo, Bono, Valensise, Gasparri, Poli Bortone, Tatarella.

*Al comma 11, sostituire le parole: 150 miliardi con le seguenti: 300 miliardi.*

**\* 0. 37. 39. 54.**

Gubert, Moiola Viganò, Sacerdoti, Fuscagni, Lucchese,

Sanza, Rotondi, Devetag, Giovanardi, Peretti, Trinca.

*Al comma 11, sostituire le parole: 150 miliardi con le seguenti: 300 miliardi.*

**\* 0. 37. 39. 46.**

Brugger, Caveri, Zeller, Fontan.

*Sopprimere i commi 12, 13 e 14.*

**0. 37. 39. 93.**

Bono, Ozza, Valensise, Paolone, Gasparri, Poli Bortone, Tatarella.

*Al comma 15, sostituire le parole: regioni che hanno un confine terrestre con le seguenti: regioni, nonché le province autonome, che abbiano un confine.*

**\* 0. 37. 39. 91.**

Bono, Ozza, Valensise, Paolone, Gasparri, Poli Bortone, Tatarella.

*Al comma 15, sostituire le parole: le regioni che hanno un confine terrestre verso Stati esteri con le seguenti: le regioni, nonché le province autonome.*

**0. 37. 39. 91. (nuova formulazione)**

Bono, Ozza, Valensise, Paolone, Gasparri, Poli Bortone, Tatarella.

*Dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

18-bis. Nel rispetto delle competenze delle regioni in merito agli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari previsti dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, a partire dall'anno accademico 1996/1997, sono aboliti:

a) il contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551;

b) la quota di compartecipazione del 20 per cento degli introiti derivanti dalle tasse di iscrizione di cui al comma 15 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Conseguentemente è ridotta del 10 per cento la quota minima di iscrizione prevista dal comma 14 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

18-ter. Al fine di incrementare le disponibilità finanziarie delle regioni finalizzate all'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore agli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi, nel rispetto del principio di solidarietà tra le famiglie a reddito più elevato e quelle a reddito basso, con la medesima decorrenza è istituita la quota regionale per il diritto allo studio universitario, quale tributo proprio delle regioni e delle province autonome. Per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, gli studenti sono tenuti al pagamento della quota per il diritto allo studio universitario alla regione o alla provincia autonoma nella quale l'università o l'istituto hanno la sede legale, ad eccezione dell'Università degli studi della Calabria per la quale la quota è dovuta alla medesima università ai sensi del comma 2 dell'articolo 26 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Le università e gli istituti accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica del versamento della quota di cui al presente articolo.

18-quater. Le regioni e le province autonome determinano l'importo della quota per il diritto allo studio a partire dalla misura minima di lire 120.000 ed entro il limite massimo di lire 200.000. Qualora le regioni e le province autonome non stabiliscono con proprie leggi, entro il 30 giugno 1996, l'importo della quota, la stessa è dovuta nella misura minima. Per gli anni accademici successivi, il limite massimo della quota è aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato.

18-quinquies. Le regioni e le province autonome concedono l'esonero parziale o totale dal pagamento della quota regionale per il diritto allo studio universitario agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Sono comunque esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.

18-sexies. Il gettito della quota regionale per il diritto allo studio universitario è interamente devoluto alla erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390.

O. 37. 39. 25.

Gnutti, Meo Zilio, Mazzetto.

*Dopo il comma 18 inserire i seguenti:*

18-bis. A partire dall'anno accademico 1996/97 sono aboliti il contributo supplementare di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e la quota di compartecipazione del 20 per cento degli introiti derivanti dalle tasse di iscrizione di cui al comma 15 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

18-ter. Con la medesima decorrenza è istituita la quota regionale per il diritto allo studio universitario, quale tributo proprio delle regioni e delle province autonome. Per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, gli studenti sono tenuti al pagamento della quota per il diritto allo studio universitario alla regione o alla provincia autonoma nella quale l'università o l'istituto hanno la sede legale, ad eccezione dell'Università degli studi della Calabria per la quale la quota è dovuta alla medesima università ai sensi del comma 2 dell'articolo 26 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

18-quater. Le regioni e le province autonome determinano con propria legge:

a) l'importo della tassa per il diritto allo studio a partire dalla misura minima di lire 120.000 ed entro il limite massimo di lire 200.000;

b) le modalità di versamento;

c) il regime degli esoneri e delle sanzioni agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, prevedendo l'esonero dal pagamento per gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonché per gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.

18-quinquies. Il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è interamente devoluto alla erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390. Qualora le regioni e le province autonome non stabiliscono con proprie leggi, entro il 30 giugno 1996, l'importo della tassa, la stessa è dovuta nella misura minima. Per gli anni accademici successivi, il limite massimo della tassa è aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato.

**0. 37. 39. 107.**

Il Governo.

*Al comma 19, aggiungere, in fine, le parole:* ad esclusione di quelli espressamente esclusi dal campo di applicazione del citato decreto.

**0. 37. 39. 106.**

Sandrone, Malan, Latronico, Costa, Lantella, Giovanni Pace, Salvo, Bianco, Gasparri, Aliprandi, Azzano Cantarutti, Bassi Lagostena, Basso, Battaglia, Benetto Ravetto, Bonato, Caselli, Cavallini, Cerrullo, Devetag, Filippi, Hüllweck, Lazzarini, Marin, Michelini, Miroglio, Niccolini, Pizzicara, Salino, Siciliani.

*Al comma 21, aggiungere, in fine, le parole:* senza alcuna possibilità di rivalsa o di aumento di oneri fiscali a carico dei cittadini che usufruiscono del servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

**Segue compensazione n. 6.**

**0. 37. 39. 7.**

Carazzi, Luigi Marino, Diliberto, Bertinotti, Barzanti, Bellei Trenti, Boghetta, Brunetti, Cocci, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli, Bertotti, Adornato, Gori, Podestà, Vido, Bellomi.

*Al comma 22, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* ed una quota del 20 per cento spetta ai comuni sul cui territorio è sita la discarica.

**0. 37. 39. 80.**

Venezia, Bono, Ozza, Tatarella, Valensise, Paolone, Gasparri, Poli Bortone.

*Al comma 22, secondo periodo, sopprimere le parole:* 20 per cento del.

**0. 37. 39. 12.**

Carazzi, Luigi Marino, Diliberto, Bertinotti, Barzanti, Bellei Trenti, Boghetta, Brunetti, Cocci, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli, Bertotti, Adornato, Gori, Podestà, Vido, Bellomi.

*Al comma 33, primo periodo sopprimere le parole:* in relazione alla possibilità di

recupero e riutilizzo e alle incidenze del tributo sui costi di produzione.

**0. 37. 39. 8.**

Carazzi, Luigi Marino, Diliberto, Bertinotti, Barzanti, Bellei Trenti, Boghetta, Brunetti, Cocci, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli, Bertotti, Adornato, Gori, Podestà, Vido, Bellomi.

*Sostituire i commi da 51 a 53 con i seguenti:*

51. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad accelerare la revisione del catasto e ad attribuire ai comuni il relativo procedimento.

52. Le funzioni relative all'accertamento della consistenza e dei valori degli immobili, concernentemente la circolazione immobiliare sono attribuite ai comuni con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) provvedere, entro un congruo termine, ai fini del trasferimento delle funzioni di accertamento e di documentazione di strutture proprie idonee allo svolgimento di tali funzioni. I comuni, singolarmente od in consorzi almeno provinciali, per lo svolgimento di tali funzioni, possono, altresì, stipulare appalti o convenzioni con ordini professionali, o consorzi di ordini professionali pertinenti. La mera attività di accertamento ed aggiornamento di dati relativi alla consistenza ed al valore degli immobili può essere appaltata anche a professionisti, anche esercenti la professione in forma associata, iscritti negli albi professionali dei soggetti abilitati alla trattazione delle variazioni catastali;

b) gli oneri derivanti dalle funzioni, di cui alla lettera a) sono posti a carico del capitolo di bilancio relativo all'imposta comunale sugli immobili;

c) trasmettere giornalmente, per via telematica, gli aggiornamenti all'ufficio del registro immobiliare competente per territorio; la trasmissione, ed i contenuti della stessa, avvengono secondo modalità stabilite nel regolamento di attuazione;

d) istituzione, da parte degli uffici del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al primo comma, di corsi di formazione, indirizzati al personale dei comuni ed ai tecnici da questi incaricati, per la trattazione delle pratiche di accertamento della consistenza, di frazionamento e di variazione; gli uffici del nuovo catasto dei terreni e del nuovo catasto edilizio urbano devono, altresì, provvedere a trasmettere ai comuni, su supporto informatico e cartaceo, i dati degli immobili;

e) trasferimento, da parte degli uffici del registro, entro il termine di cui alla lettera d), alla conservatoria immobiliare, delle basi informatiche dei dati e delle copie dei registri riepilogativi manuali riguardanti gli atti immobiliari e le denunce di successione o di riunione dell'usufrutto, sino a quella data registrati, con esclusione dei contratti di locazione e comodato. Non devono essere trasferiti i fascicoli contenenti gli originali delle pratiche. Le copie continuano ad essere rilasciate dall'ufficio del registro;

f) trasmissione, entro il termine di cui alla lettera d), da parte del Ministero delle finanze ai comuni, dei programmi informatici, unificati a livello nazionale, occorrenti per lo svolgimento dei compiti assegnati ai comuni stessi. Attivazione o disponibilità, a cura dell'Amministrazione finanziaria, di linee dedicate per la trasmissione dei dati dai comuni all'ufficio del registro immobiliare competente. I canoni per l'utilizzo di dette linee sono a carico dell'Amministrazione finanziaria;

g) il personale, i locali, la dotazione hardware e le altre dotazioni occorrenti a livello locale per l'attuazione del presente comma sono a cura ed a carico dei singoli comuni;

h) trasmissione ai comuni, da parte degli uffici del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano, anteriormente all'entrata in funzione dell'ufficio del registro immobiliare, degli archivi delle pratiche già inserite in atti nonché dei fascicoli delle pratiche di variazione o di nuova denuncia non ancora inserite. La competenza per le funzioni di accertamento si intende trasferita ad ogni singolo comune al momento della conclusione della trasmissione dei suddetti archivi delle pratiche arretrate; sino alla conclusione del trasferimento di tali atti al comune, le funzioni di accertamento e conservazione continuano ad essere svolte dall'Amministrazione finanziaria;

i) classificazione dei terreni secondo le seguenti categorie:

- 1) aree di pertinenza di fabbricati;
- 2) aree non di pertinenza di fabbricati, interne alle perimetrazioni urbane, utilizzabili a fini edilizi;
- 3) aree non di pertinenza di fabbricati, interne alle perimetrazioni urbane non utilizzabili a fini edilizi;
- 4) aree non di pertinenza di fabbricati esterne alle perimetrazioni urbane ed utilizzabili ai fini edilizi;
- 5) aree non di pertinenza di fabbricati esterne alle perimetrazioni urbane e utilizzabili ai fini agricoli;
- 6) aree non di pertinenza di fabbricati esterne alle perimetrazioni urbane e non utilizzabili ai fini né edilizi né agricoli;

l) la perimetrazioni dell'ambito urbano deve essere definita dal comune tramite la cartografia dello strumento urbanistico; per quanto concerne la classificazione dei fabbricati continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni;

m) determinazione dei valori, per tutte le categorie di immobili, da parte di ogni comune, in riferimento all'unità di metro quadrato ed in riferimento ai valori medi di mercato per metro quadrato. Il

valore di ciascun immobile risulta dalla moltiplicazione del numero di metri quadrati per il numero indicante il valore a metro quadrato;

n) aggiornamento da parte dei comuni, ogni quinquennio, dei valori degli immobili. Per i fabbricati deve essere inoltre calcolata, ogni cinque anni, la svalorizzazione per vetustà dei singoli fabbricati a partire dal decimo anno successivo alla loro costruzione o ristrutturazione. La svalorizzazione massima non deve essere inferiore al 40 per cento ».

*Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: decreto legislativo n. 143 del 1994 (art. 3, cap. 2102), variare gli importi come segue:*

1996: - 200 miliardi;  
1997: - 200 miliardi;  
1998: - 200 miliardi.

#### **0. 37. 39. 104.**

Lantella, Bassi, Lagostena, Malan, Costa, Latronico, Aliprandi, Azzano Cantarutti, Basso, Battaglia, Benetto Ravetto, Bonato, Caselli, Cavallini, Cerullo, Devetag, Filippi, Hüllweck, Lazzarini, Marin, Michelini, Miroglio, Niccolini, Pizzicara, Salino, Sandrone, Siciliani.

*Sopprimere il comma 53.*

*Conseguentemente al comma 51, sopprimere la lettera e).*

#### **0. 37. 39. 81.**

Bono, Ozza, Tatarella, Valensise, Paolone, Gasparri, Poli Bortone.

*Al comma 51, aggiungere, infine, la seguente lettera:*

*f) alla lettera d) dell'articolo 9, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,*

convertito in legge dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Le norme di cui alla presente lettera in materia di volume di affari non si applicano ai soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) che siano pensionati ad ogni titolo con riferimento al settore agrosilvopastorale e continuino a dimorare permanentemente nel fabbricato rurale. Dette norme non si applicano anche con riferimento alle attività di cui agli articoli 17 e 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dei soggetti o dei coadiuvanti ». Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 349, è soppresso.

**0. 37. 39. 3.**

Gnutti, Rodeghiero.

*Al comma 53, lettera b), dopo le parole: enti pubblici di natura associativa inserire le seguenti: e le associazioni degli enti locali.*

**0. 37. 39. 4.**

Gnutti, Rodeghiero.

*Dopo il comma 54 aggiungere il seguente:*

54-bis) All'articolo 9 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è apportata la seguente integrazione:

a) al comma 7 è aggiunto il seguente periodo: « La misura del canone di concessione, a norma dell'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, deve tenere conto del gravame che alla strada ne derivi e non può, in ogni caso, eccedere la somma dovuta allo stesso impianto per la relativa occupazione del suolo pubblico prevista dagli articoli 38, comma 1, e 44 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 ».

54-ter) All'articolo 12 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è apportata la seguente integrazione:

a) al comma 3, dopo le parole: « e con le modalità previste dal comma 1 » sono aggiunte le parole: « o quelle mensili previste dal comma 2 indipendentemente dal numero dei messaggi ».

c) All'articolo 19 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:

Per i primi 10 giorni:

comuni di classe I ..... lire 2.800;

comuni di classe II ..... lire 2.600;

comuni di classe III ..... lire 2.400;

comuni di classe IV ..... lire 2.200;

comuni di classe V ..... lire 2.000.

Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione:

comuni di classe I ..... lire 1.700;

comuni di classe II ..... lire 1.600;

comuni di classe III ..... lire 1.450;

comuni di classe IV ..... lire 1.350;

comuni di classe V ..... lire 1.200.

**0. 37. 39. 48.**

Baccini, Giovanardi.

*Al comma 58, lettera c), aggiungere le seguenti parole: ed in quelli siti nelle zone svantaggiate.*

**0. 37. 39. 74.**

Poli Bortone, Tatarella, Bono, Colosimo, Petrelli, Capitaneo, Buccellato, Parenti, Onnis, Spagnoletti Zeuli, Enzo Caruso.

*Al comma 58, sopprimere la lettera d).*

**0. 37. 39. 82.**

Bono, Ozza, Tatarella, Valensise, Paolone, Gasparri, Poli Bortone.

*Dopo il comma 60, inserire il seguente:*

60-bis. La concessione di aree e di impianti sportivi comunali anche scolastici, da parte dei comuni e delle province in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al CONI o agli enti di promozione sportiva, può essere fatta applicando le norme relative ai canoni ricognitori.

**0. 37. 39. 50. (nuova formulazione)**

Ciocchetti, Giovanardi, Sacerdoti.

*Dopo il comma 61 inserire il seguente:*

61-bis. È abrogato il comma 3 dell'articolo 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

**0. 37. 39. 13.**

Carazzi, Luigi Marino, Diliberto, Bertinotti, Barzanti, Bellei Trenti, Boghetta, Brunetti, Cocci, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli, Bertotti, Adornato, Gori, Podestà, Vido, Bellomi.

*Al comma 62, lettera f) sostituire il capoverso 1 con il seguente:*

1-bis. È facoltà dei comuni assoggettare a tassazione le aree scoperte adibite a verde per la parte eccedente i 200 mq. Tale parte è comunque da computare nel limite del 25 per cento.

**0. 37. 39. 31.**

Gnutti, Tonizzo, Stroili.

*Sopprimere i commi 63 e 64.*

**Segue la compensazione n. 4.**

**0. 37. 39. 14.**

Carazzi, Luigi Marino, Diliberto, Bertinotti, Barzanti, Bellei Trenti, Boghetta, Brunetti, Cocci, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli, Bertotti, Adornato, Gori, Podestà, Vido, Bellomi.

*Al comma 69, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, aggiungere le seguenti: e dell'articolo 27.*

*Conseguentemente, al comma 74, aggiungere, in fine, le parole: nonché all'acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi.*

**0. 37. 39. 30.**

Gnutti, Porta, Michielon, Graticola.

*Sostituire il comma 74 con il seguente:*

72. Gli introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono utilizzati dai comuni in via prioritaria per la realizzazione di programmi concernenti la disponibilità di alloggi, di proprietà sia pubblica che privata, da destinare in locazione a soggetti sottoposti a sfratto esecutivo.

**0. 37. 39. 28.**

Gnutti, Cavaliere, Ronchi.

*Dopo il comma 72 inserire il seguente:*

72-bis. Chiunque acquisti ovvero realizzi la costruzione o il recupero edilizio di alloggi e destini i medesimi alla locazione è soggetto ad una riduzione pari al 30 per cento dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche e giuridiche applicabile al relativo canone contrattuale, per tutta la durata della locazione e con effetto dall'anno di imposta corrente alla data della stipula del contratto, qualora sussistono le seguenti condizioni e fermo restando l'obbligo delle prescritte denunce o dichiarazioni fiscali:

a) il contratto di locazione sia stipulato o rinnovato nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e i cinque anni successivi;

b) il contratto di locazione sia stipulato ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

**O. 37. 39. 26.**

Gnutti, Michielon, Cavaliere, Bonomi.

*Al comma 74, dopo le parole: alloggi in locazione inserire le seguenti: di insediamenti produttivi.*

**O. 37. 39. 103.**

Sandrone, Malan, Costa, Latronico, Aliprandi, Azzano Cantarutti, Bassi, Lagostena, Basso, Battaglia, Benetto Ravetto, Bonato, Caselli, Cavallini, Cerullo, Devetag, Filippi, Hüllweck, Lantella, Lazzarini, Marin, Michelini, Miroglio, Niccolini, Pizzicara, Salino, Siciliani, Gasparri, Mazzone, Carrara, Giovanni Pace.

*Sostituire il comma 79 con il seguente:*

79. Le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, si applicano per il triennio 96-98 sull'intero territorio nazionale.

*Conseguentemente, sopprimere i commi da 80 a 87.*

**O. 37. 39. 96.**

Bono, Poli Bortone, Gasparri, Valensise, Tatarella.

*Sostituire i commi da 79 a 87 con i seguenti:*

79. È escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati in eccedenza rispetto alla media dei cinque periodi d'imposta precedenti. L'esclusione non compete alle banche ed alle imprese di assicurazione. L'ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo di imposta.

80. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche alle imprese con attività inferiore a cinque periodi di imposta a decorrere dal periodo in cui sono conseguiti i primi ricavi e, comunque, con esclusione del beneficio per il primo periodo di imposta.

81. Per investimento si intende la realizzazione di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento mobiliare è limitato ai beni strumentali per natura, esclusi quelli concessi in locazione o in comodato.

82. Gli investimenti si considerano realizzati nel periodo di imposta in cui essi rilevano nel patrimonio dell'impresa secondo i criteri di competenza fissati dall'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se i beni, gli impianti e le opere non risultano completati o utilizzati. Nel caso di realizzazione dell'investimento tramite appalto, anche infrannuale, gli investimenti si considerano effettuati in misura pari alla quota del corrispettivo pattuito proporzionalmente alla parte delle opere e dei

servizi eseguita nel periodo di imposta agevolato. Le disposizioni del comma 83 si applicano anche ai fini dell'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

83. Se i beni oggetto degli investimenti rilevanti ai fini dell'applicazione dei commi da 79 a 85 del presente articolo sono ceduti entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro realizzazione, il beneficio va rideterminato escludendo dal volume degli investimenti su cui è stato calcolato il beneficio stesso, la parte pertinente ai beni ceduti. L'ammontare del minor beneficio risultante dal ricalcolo costituisce sopravvenienza attiva del periodo di imposta in cui si verificano le predette cessioni. Non deve procedersi, tuttavia, ad alcun ricalcolo se nell'esercizio in cui si verificano le cessioni anzidette vengono realizzati investimenti di cui al comma 81 del presente articolo di importo almeno pari a quello non ancora ammortizzato dei beni ceduti, se gli investimenti sostitutivi sono di importo inferiore il ricalcolo opera limitatamente alla differenza. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle cessioni dei beni oggetto degli investimenti agevolati ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 357 effettuate a decorrere dal 30 settembre 1995, considerandosi, tuttavia, negli investimenti sostitutivi quelli individuati dal medesimo articolo 3.

84. Le disposizioni di cui al comma 83 si applicano anche nelle ipotesi in cui gli immobili strumentali per natura vengono dati in locazione o in comodato entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione.

85. Salve le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 82 e dell'ultimo periodo del comma 83, i commi da 79 a 85 del presente articolo si applicano agli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero per le imprese con esercizio non coincidente con l'anno solare, a decorrere

dal secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994.

*Conseguentemente, dopo il comma 95 inserire il seguente:*

95-bis. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi» sono sostituite da: «sono soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi in misura pari al 25 per cento dell'aliquota ordinaria».

*Nel comma 97, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

b-bis) All'articolo 63, dopo il comma 3 e inserito il seguente comma:

3-bis. Se il rapporto tra l'ammontare complessivo degli oneri finanziari e il totale dei ricavi dell'esercizio, così come definiti dall'articolo 53, è superiore al 5 per cento, non sono ammessi in deduzione gli oneri finanziari relativi ai finanziamenti assistiti da garanzia in titoli prestata, direttamente o indirettamente, da soggetti nei confronti dei quali la ritenuta sui proventi è a titolo di imposta.

*Nel comma 97, sopprimere la lettera d).*

*Dopo il comma 97 inserire i seguenti:*

97-bis. All'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

5-ter. Ai fini fiscali sono riconosciute le plusvalenze, indipendentemente dalla loro realizzazione, sui beni relativi all'impresa posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, comprese le partecipazioni iscritte negli ultimi tre bilanci come immobilizzazioni finanziarie. Per tali plusvalenze il contribuente può optare per un regime di sospensione di imposta, a condizione che siano reinvestite, anche indi-

rettamente, in beni ammortizzabili entro il terzo esercizio successivo a quello in cui ha luogo l'opzione, ovvero per il loro assoggettamento ad imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, con aliquota del 20 per cento. Nel caso in cui il contribuente abbia optato per il regime di sospensione di imposta di cui al presente comma, e non abbia proceduto al reinvestimento, anche indiretto, in beni ammortizzabili entro il termine indicato, la plusvalenza concorre per l'intero ammontare nella determinazione del reddito relativo all'esercizio ad esso successivo.

97-ter. I criteri e le modalità di esercizio dell'opzione da parte dei contribuenti, nonché quelli relativi alla riscossione, anche rateizzata, della imposta sostitutiva, dovranno essere emanati con decreto del Ministro delle finanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Dopo il comma 105, inserire i seguenti:*

105-bis. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è abrogato.

105-ter. All'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 564 del 1994 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1996 per le società cooperative, e loro consorzi, è istituita una imposta annuale sul patrimonio netto delle imprese, in ragione di un'aliquota del 2,50 per cento sull'ammontare della media delle riserve indivisibili iscritte nel bilancio dei due esercizi immediatamente precedenti. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 1996, sono stabilite le modalità di liquidazione e di versamento dell'imposta »;

b) al comma 3, le parole: « e dalle imposte di cui ai commi 1 e 2 del presente

articolo » sono sostituite dalle seguenti: « e dalle imposte di cui ai commi 2 e 2-bis del presente articolo ».

**O. 37. 39. 69.**

Dotti.

*Al comma 79, quarto periodo, sostituire le parole: nelle aree territoriali di cui all'obiettivo del regolamento (CEE) con le seguenti: nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi del regolamento CEE 2081/93.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: nonché per quelli realizzati nel restante territorio fino alla fine del comma.*

**O. 37. 39. 53.**

Moioli Viganò, Gubert, Sacerdoti, Devetag, Giovanardi, Peretti, Trinca.

*Al comma 79, sostituire le parole: Al-l'obiettivo 1 con le seguenti: agli obiettivi 1, 2 e 5b; conseguentemente, al medesimo comma sopprimere le parole da: ricavi, determinati fino a: mesi, nonché.*

*Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella A, Ministero del tesoro, modificare gli importi:*

1996: - 200 miliardi;

1997: - 200 miliardi;

1998: - 200 miliardi.

**O. 37. 39. 42.**

Gnutti, Tonizzo, Roscia, Ballaman, Gilberti, Michielon.

*Al comma 79, sostituire le parole: all'obiettivo 1 con le seguenti: agli obiettivi 1, 2 e 5b; e le parole: in misura non inferiore a lire 3 miliardi con le parole: in misura non superiore a 5 miliardi.*

Al relativo onere, valutato in lire 150 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 250 miliardi per l'anno 1997, si provvede, quanto a lire 150 miliardi per gli anni 1996 e 1997 a carico della tabella A titolo II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, che è così sostituita:

TABELLA D.

## TITOLO II

Numero d'ordine	OGGETTO	Tariffa in lire		Annotazioni
		Fisso	Proporzionale	
1	Diritto di ricerca o per la consultazione di registri, atti, denunce e bollette di pagamento: per ogni ora o frazione .....	—	14.400	
2	Diritto per il rilascio dei certificati e attestazioni di qualsiasi specie: copie o estratti di atti, di denunce e di documenti depositati negli uffici e di decisioni emese dalle commissioni tributarie, quando il rilascio delle copie e degli estratti è consentito dalle vigenti norme; compilazione delle note di trascrizione ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 giugno 1943, n. 540:  a) per ogni certificato, attestazione, copia ed estratto e per ogni nota di trascrizione, oltre il diritto di ricerca, nella misura di cui al numero d'ordine 1 .....	7.200	—	Il diritto fisso è dovuto una sola volta per la compilazione della nota di trascrizione in doppio esemplare; il diritto proporzionale è dovuto per ogni pagina di ciascun esemplare della nota di trascrizione.
	b) per la prima pagina .....	—	2.400	
	c) per ogni pagina successiva .	—	1.200	
3	Diritto per la stipula di atti, convenzioni e verbali di dilazione:  a) per ogni documento .....	36.000	—	
	b) per la prima pagina .....	—	2.400	
	c) per ogni pagina successiva .	—	1.200	
4	Diritto per l'esame delle denunce di successione ai fini della richiesta di formalità ipotecarie:  per ogni formalità richiesta ....	36.000	—	

Segue: TABELLA D.

## TITOLO II

Numero d'ordine	OGGETTO	Tariffa in lire		Annotazioni
		Fisso	Propor- zionale	
5	Diritto di urgenza per il rilascio di certificati, attestazioni, copie od estratti entro 5 giorni .....	—	—	Il doppio dei diritti stabiliti dalla tabella ai numeri corrispondenti. Tale diritto si applica in aggiunta ai diritti previsti ai corrispondenti numeri della tabella con esclusione del diritto di ricerca o per la consultazione, che si applica una sola volta.
6	Diritto di urgenza per la restituzione entro il giorno successivo degli atti sottoposti alla registrazione e dei registri vidimati .....	7.200	—	
7	Diritto per la riscossione dei contributi, onorari complementari ed altre competenze per conto di associazioni, enti ed istituti:  per ogni 100 lire .....	—	6	
8	Diritto per lavori inerenti alla attribuzione ai comuni del gettito dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili:  per ogni attribuzione .....	24.000	—	

*Nota:* L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui al presente titolo II viene applicata solo quando essa è prevista in modo specifico da disposizioni di legge.

Quanto a lire 100 miliardi per l'anno 1997 a carico della legge finanziaria, alla tabella A, variando gli importi nel seguente modo:

Ministero del tesoro 1997, - 53 miliardi;

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1997, - 47 miliardi.

**0. 37. 39. 111.**

La Commissione.

*Al comma 79, sopprimere le parole da: ed incrementi fino a: dodici mesi.*

**0. 37. 39. 56.**

Sacerdoti, Giovanardi, Trinca.

*Al comma 79, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Le agevolazioni di cui alla presente legge sono compatibili con gli aiuti disposti ai sensi del regolamento CEE 2081/93.

**0. 37. 39. 55.**

Moioli Viganò, Sacerdoti, Gubert, Devetag, Giovanardi, Peretti.

*Al comma 79, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Il beneficio si applica altresì per investimenti dai quali derivi una riduzione dell'orario contrattuale di lavoro senza riduzione delle retribuzioni.

**Seguono le compensazioni nn. 4, 5, 6, 7, 7-bis, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.**

**0. 37. 39. 10.**

Carazzi, Luigi Marino, Diliberto, Bertinotti, Barzanti, Bellei Trenti, Boghetta, Brunetti, Cocci, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Marco

Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli, Bertotti, Adornato, Gori, Podestà, Vido, Bellomi.

*Al comma 79, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Il beneficio si applica altresì, a prescindere dall'area territoriale dove viene realizzato, purché dall'investimento derivi un aumento di occupazione entro un periodo non superiore a sei mesi.

**Segue la compensazione n. 4.**

**0. 37. 39. 9.**

Carazzi, Luigi Marino, Diliberto, Bertinotti, Barzanti, Bellei Trenti, Boghetta, Brunetti, Cocci, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli, Bertotti, Adornato, Gori, Podestà, Vido, Bellomi.

*Al comma 85, dopo le parole: con altre agevolazioni aggiungere le seguenti: statali.*

**0. 37. 39. 47.**

Brugger, Caveri, Zeller, Ballaman, Fontan.

*Dopo il comma 87, aggiungere il seguente:*

87-bis. Limitatamente al 1996 è previsto un finanziamento per un importo di lire cinque miliardi a favore dell'Ente benefico «SOS - Il Telefono Azzurro. Linea nazionale per la prevenzione dell'abuso all'infanzia». Il Governo è delegato ad emanare, entro e non oltre due mesi dalla data di approvazione della presente legge, uno o più decreti volti ad attuare il finanziamento di cui sopra.

*Conseguentemente al disegno di legge finanziaria, tabella C, Ministro dei lavori pubblici decreto legislativo 143/1994 articolo 3 (cap. 2102) modificare gli importi come segue:*

1996: - 5 miliardi.

**0. 37. 39. 101.**

Aliprandi, Giovanni Pace, Costa, Malan, Latronico, Lo Porto, Mazzone, Carrara, Gasparri, Azzano Cantarutti, Bassi, Lagostena, Basso, Battaglia, Benetto Ravetto, Bonato, Caselli, Cavallini, Cerullo, Devetag, Filippi, Hüllweck, Lantella, Lazzarini, Marin, Michellini, Miroglio, Niccolini, Pizzicara, Salino, Sandrone, Siciliani.

*Sopprimere il comma 98.*

**0. 37. 39. 87.**

Tofani, Bono, Ozza, Tatarella, Valensise, Paolone, Gasparri, Poli Bortone.

*Sopprimere il comma 100.*

**0. 37. 39. 86.**

Tofani, Bono, Ozza, Tatarella, Valensise, Paolone, Gasparri, Poli Bortone.

*Al comma 101, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.*

**0. 37. 39. 85.**

Tofani, Bono, Ozza, Tatarella, Valensise, Paolone, Gasparri, Poli Bortone.

*Dopo il comma 103 inserire il seguente:*

103-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto

del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia.

**0. 37. 39. 11.**

Carazzi, Luigi Marino, Diliberto, Bertinotti, Barzanti, Bellei Trenti, Boghetta, Brunetti, Cocci, Cossutta, De Angelis, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli, Bertotti, Adornato, Gori, PoDESTÀ, Vido, Bellomi.

*Al comma 104, sostituire le parole: 30 settembre 1997 con le seguenti: 30 settembre 1996.*

**0. 37. 39. 97.**

Bono, Gasparri, Poli Bortone, Valensise, Tatarella.

*Al comma 11, sopprimere la lettera a).*

**\* 0. 37. 39. 78.**

Bono, Gasparri, Poli Bortone, Valensise, Tatarella.

*Al comma 11, sopprimere la lettera a).*

**\* 0. 37. 39. 29.**

Gnutti, Porta, Graticola.

*Al comma 119, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 il quarto comma è abrogato.*

**0. 37. 39. 65.**

Dotti.

*Al comma 122, primo periodo, sopprimere le parole: al netto dell'imposta sul valore aggiunto in essa compreso.*

**0. 37. 39. 88.**

Venezia, Bono, Ozza, Tatarella, Valensise, Paolone, Gasparri, Poli Bortone.

*Dopo il comma 122, inserire i seguenti:*

122-bis. A decorrere dal 1° aprile, i farmaci a base di un medesimo principio attivo per i quali è prevista uguale via di

somministrazione e che presentano forma farmaceutica uguale, collocati nelle classi a) e b) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono a carico del Servizio sanitario nazionale limitatamente al prezzo più basso fra quelli dei farmaci che presentano le caratteristiche di cui al presente comma. La differenza di prezzo è a carico dell'assistito, anche se esente dalla partecipazione dalla spesa sanitaria. Ai fini dell'applicazione del presente comma i prezzi dei farmaci sono rapportati all'unità posologica, tenendo conto della eventuale diversità di concentrazione di principio attivo. Il medico che prescrive un farmaco avente un prezzo più alto di quello individuato ai sensi del presente comma è tenuto ad informare l'assistito delle disponibilità di un farmaco a base del medesimo principio attivo posto integralmente a carico del Servizio sanitario nazionale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione unica del farmaco (CUF) definisce l'elenco dei farmaci ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione unica del farmaco provvede alla identificazione dei farmaci necessari al trattamento di particolari patologie nonché alla definizione delle patologie stesse. Tali farmaci, sono collocati nelle classi a) e b) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e ad essi si applica lo sconto non inferiore al 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico previsto dall'articolo 9, quinto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, calcolato secondo quanto stabilito dall'articolo 55.

122-ter. Il Ministro della sanità può autorizzare, su domanda, l'immissione in commercio quali generici di tutti i farmaci la cui formulazione non sia protetta da brevetto o dal certificato protettivo complementare di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, e al regolamento CEE n. 1768 del 1922. I farmaci generici vengono identificati dalla denominazione ge-

nerica del principio attivo ovvero della denominazione del farmaco, seguito dal nome del titolare dell'autorizzazione. Il Ministero della sanità entro quantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge emana un regolamento concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci generici. La Commissione unica del farmaco (CUF) esprime le proprie valutazioni sulla domanda, anche ai fini della classificazione dei farmaci ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda stessa. Il Ministro della sanità adotta il provvedimento di autorizzazione entro i successivi trenta giorni. I prezzi dei farmaci generici e delle altre specialità medicinali a base di principi attivi non coperti da brevetto, la cui autorizzazione all'immissione in commercio sia rilasciata dopo il 1° gennaio 1996, sono pubblicati dal CIPE nella *Gazzetta Ufficiale*.

O. 37. 39. 36.

Gnutti, Calderoli.

*Dopo il comma 122, inserire i seguenti:*

122-bis. A decorrere dal 1° aprile, i farmaci a base di un medesimo principio attivo per i quali è prevista uguale via di somministrazione e che presentano forma farmaceutica uguale, collocati nelle classi a) e b) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono a carico del Servizio sanitario nazionale limitatamente al prezzo più basso fra quelli dei farmaci che presentano le caratteristiche di cui al presente comma. Ai fini dell'applicazione del presente comma i prezzi dei farmaci sono rapportati all'unità posologica, tenendo conto della eventuale diversità di concentrazione di principio attivo. Il medico che prescrive un farmaco avente un prezzo più alto di quello individuato ai sensi del presente comma è tenuto ad informare l'assistito delle disponibilità di un farmaco a base del medesimo principio attivo posto integralmente a carico del Servizio sanitario nazionale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la

Commissione unica del farmaco (CUF) definisce l'elenco dei farmaci ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione unica del farmaco provvede alla identificazione dei farmaci necessari al trattamento di particolari patologie nonché alla definizione delle patologie stesse. Tali farmaci, sono collocati nelle classi a) e b) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e ad essi si applica lo sconto non inferiore al 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico previsto dall'articolo 9, quinto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, calcolato secondo quanto stabilito dall'articolo 55.

122-ter. Il Ministro della sanità può autorizzare, su domanda, l'immissione in commercio quali generici di tutti i farmaci la cui formulazione non sia protetta da brevetto o dal certificato protettivo complementare di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, e al regolamento CEE n. 1768 del 1972. I farmaci generici vengono identificati dalla denominazione generica del principio attivo ovvero della denominazione del farmaco, seguito dal nome del titolare dell'autorizzazione. Il Ministero della sanità entro quantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge emana un regolamento concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci generici. La Commissione unica del farmaco (CUF) esprime le proprie valutazioni sulla domanda, anche ai fini della classificazione dei farmaci ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda stessa. Il Ministro della sanità adotta il provvedimento di autorizzazione entro i successivi trenta giorni. I prezzi dei farmaci generici e delle altre specialità medicinali a base di principi attivi non coperti da brevetto, la cui autorizzazione all'immissione in commer-

cio sia rilasciata dopo il 1° gennaio 1996, sono pubblicati dal CIPE nella *Gazzetta Ufficiale*.

**O. 37. 39. 36. (nuova formulazione)**

Gnutti, Calderoli.

*Dopo il comma 127, inserire i seguenti:*

127-bis. Le liti fiscali in materia di tributi comunali pendenti alla data del 30 settembre 1995, dinanzi all'autorità amministrativa competente, in ogni grado di giudizio, possono essere definite, a domanda del contribuente, con il pagamento integrale del tributo accertato, e l'applicazione di una sanzione pari al dieci per cento dello stesso. Non si applicano invece gli interessi.

127-ter. Il pagamento deve essere effettuato, contestualmente alla domanda di definizione, entro il 31 marzo 1996. L'esatto pagamento estingue il giudizio e comunque non dà diritto alla restituzione di somme eventualmente già versate.

127-quater. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per la presentazione delle domande e per il pagamento delle somme dovute.

**O. 37. 39. 98.**

Nespoli, Nania, Selva, Bono, Gasparri, Poli Bortone, Valensise, Ozza, Paolone, Tatarella.

*Dopo il comma 127, inserire il seguente:*

127-bis. Agli enti locali, alle unità sanitarie locali e alle relative aziende nonché ad ogni altro ente pubblico o privato, comunque costituito diverso dallo Stato, che a qualsiasi titolo e in qualunque misura si giovi del pubblico finanziamento ovvero della partecipazione di mezzi patrimoniali o finanziari di pubblica provenienza è fatto divieto di erogare in qualsiasi forma pecuniaria o altrimenti patrimoniale, contributi di sorta a persone giuridiche, organizzazioni, squadre, associazioni ed altre istituzioni private di carattere sportivo, al di fuori dei casi in cui tanto sia espressamente previsto dallo Stato dell'ente. Gli atti compiuti in violazione del divieto di cui al

precedente periodo sono nulli di pieno diritto e privi di qualsiasi effetto per l'ente e importano responsabilità personale, diretta e solidale, di quanti avendone il potere secondo lo statuto dell'ente, li abbiano posti in essere nonché di quanti, del pari avendone il potere li abbiano posti in esecuzione nonché l'obbligo del destinatario dell'erogazione di farne immediata restituzione, con gli interessi e il risarcimento da svalutazione dal di della ricezione. Sono fatte salve le erogazioni disposte ed effettuate sino a tutto il 31 dicembre 1994 in favore di enti e società sportive comunque costituite sempreché realizzate in esecuzione di atti ritualmente e con esito positivo sottoposti a controllo, se tanto risultava richiesto dallo Statuto o comunque da vincolante normativa in vigore alla data di erogazione.

**0. 37. 39. 99.**

Poli Bortone, Bono, Gasparri, Valensise, Tatarella.

*Al comma 128, sopprimere le lettere b) e c).*

**Segue la compensazione n. 4.**

**0. 37. 39. 15.**

Carazzi, Luigi Marino, Diliberto, Bertinotti, Barzanti, Bellei Trenti, Boghetta, Brunetti, Cocci, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli, Bertotti, Adornato, Gori, Podestà, Vido, Bellomi.

*Al comma 130 sostituire il seguente periodo con il seguente:*

Le voci della tariffa diverse da quelle sopra indicate sono sopprese, fatta eccezione per la voce indicata all'articolo 3, comma 2, concernente la registrazione delle persone giuridiche, e le modifica-

zioni dei relativi atti costituiti e statuiti, che vengono sopprese dal 1° gennaio 1998.

**Segue la compensazione n. 12.**

**0. 37. 39. 17.**

Carazzi, Luigi Marino, Diliberto, Bertinotti, Barzanti, Bellei Trenti, Boghetta, Brunetti, Cocci, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli, Bertotti, Adornato, Gori, Podestà, Vido, Bellomi.

*Al comma 133 sostituire le parole: comprendente tutte le voci, con le seguenti: riguardante i soggetti di cui alle voci.*

**0. 37. 39. 33.**

Gnutti, Ballaman, Gilberti.

*Sopprimere il comma 139.*

**0. 37. 39. 35.**

Brugger, Caveri, Zeller, Ostinelli.

*Al comma 139, sopprimere il capoverso 8.*

*Conseguentemente al disegno di legge finanziaria, alla tabella A, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:*

1996: - 100 miliardi;

1997: - 100 miliardi;

1998: - 100 miliardi.

**0. 37. 39. 61.**

Dotti.

*Al comma 139, sopprimere il capoverso 8.*

**0. 37. 39. 83.**

Poli Bortone, Tatarella, Bono, Gasparri, Valensise.

*Al comma 139, capoverso 8, sostituire le parole: 8 per cento con le seguenti: 5 per cento.*

*Conseguentemente al disegno di legge finanziaria, tabella C, Ministero dei lavori pubblici, Decreto legislativo n. 143 del 1994, articolo 3, capitolo 2102, variare gli importi come segue:*

1996: - 120 miliardi;  
1997: - 120 miliardi;  
1998: - 120 miliardi.

**0. 37. 39. 58.**

Ciocchetti, Giovanardi, Sacerdoti.

*Al comma 139, capoverso 8, sostituire le parole: 8 per cento con le seguenti: 5 per cento.*

**0. 37. 39. 84.**

Poli Bortone, Tatarella, Bono, Gasparri, Valensise.

*Dopo il comma 139, inserire il seguente:*

139-bis. Le licenze, autorizzazioni e concessioni, la cui tassa di rinnovo è stata soppressa ai sensi della presente legge hanno durata quinquennale.

**0. 37. 39. 89.**

Bono, Ozza, Tatarella, Valensise, Paolone, Gasparri, Poli Bortone.

*Al comma 140, sopprimere la lettera e).*

**0. 37. 39. 19.**

Carazzi, Luigi Marino, Diliberto, Bertinotti, Barzanti, Bellei Trenti, Boghetta, Brunetti, Cocci, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli, Bertotti, Adornato, Gori, Podestà, Vido, Bellomi.

*Al comma 140, lettera e), sopprimere le parole: o della emissione della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti.*

**0. 37. 39. 109.**

La Commissione.

*Al comma 140, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

e-bis) equiparare l'emissione dello scontrino fiscale con quella della ricevuta e viceversa, anche ai fini della deducibilità della prestazione o dell'acquisto da parte dell'acquirente.

**0. 37. 39. 110.**

Gnutti, Molgora, Ballaman, Gilberti, Michielon.

*Dopo il comma 141, inserire il seguente:*

141-bis. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è abrogato. Tale articolo resta in vigore per le società cooperative agricole, di piccola pesca e sociali, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi. Le società cooperative agricole, di piccola pesca e sociali, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, sono escluse dalla proroga di cui all'articolo 1 della presente legge.

**0. 37. 39. 79.**

Bono, Gasparri, Poli Bortone, Valensise, Tatarella.

*Al comma 142, sostituire le parole: immatricolati dal 3 febbraio 1992 con le seguenti: immatricolati dal 1° gennaio 1991.*

*Conseguentemente al disegno di legge finanziaria, tabella C, legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato: Rifinan-*

ziamento articolo 15, comma 20: Fondo dotazione SACE, ridurre dell'importo corrispondente gli stanziamenti previsti.

**0. 37. 39. 105.**

Hüllweck, Devetag, Pizzicara, Battaglia, Filippi, Azzano Cantarutti, Miroglio, Caselli, Costa, Latronico, Romanello, Rossetto, Lo Porto, Blanco, Aliprandi, Bassi Lagostena, Basso, Benetto Ravetto, Bonato, Cavallini, Cerullo, Lantella, Lazzarini, Malan, Marin, Michelini, Niccolini, Salino, Sandrone, Siciliani.

*Sopprimere il comma 156.*

**0. 37. 39. 20.**

Carazzi, Luigi Marino, Diliberto, Bertinotti, Barzanti, Bellei Trenti, Boghetta, Brunetti, Cocci, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli, Bertotti, Adornato, Gori, Podestà, Vido, Bellomi.

*Dopo il comma 157, inserire i seguenti:*

*157-bis.* Sono soppressi i regimi fiscali particolari concernenti l'indennità percepita dal Presidente della Repubblica e le attività commerciali esercitate dai partiti politici.

*157-ter.* Sono abrogate le disposizioni incompatibili ed in particolare gli articoli 1 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

**0. 37. 39. 102.**

Malan, Lantella, Latronico, Costa, Giovanni Pace, Lo Porto, Mazzone, Carrara, Gasparri, Aliprandi, Azzano Cantarutti, Bassi Lagostena, Basso, Battaglia, Benetto Ravetto, Bo-

nato, Caselli, Cavallini, Cerullo, Devetag, Filippi, Hüllweck, Lazzarini, Marin, Michelini, Miroglio, Niccolini, Pizzicara, Salino, Sandrone, Siciliani.

*Dopo il comma 157, inserire il seguente:*

*157-bis.* Ai possessori dei titoli pubblici è data facoltà di optare fra due diversi regimi di tassazione di detti titoli. Il primo mediante la nominatività del titolo e l'inserimento del relativo reddito nel calcolo della base imponibile ai fini dell'IRPEF per la parte eccedente un valore del titolo di 200 milioni di lire, il secondo mediante il pagamento di una ritenuta alla fonte a titolo sostitutivo di imposta pari al 25 per cento del valore del titolo.

**0. 37. 39. 18.**

Carazzi, Luigi Marino, Diliberto, Bertinotti, Barzanti, Bellei Trenti, Boghetta, Brunetti, Cocci, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli, Bertotti, Adornato, Gori, Podestà, Vido, Bellomi.

*Dopo il comma 164, inserire i seguenti:*

*164-bis.* La soprattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786 e successive modificazioni, non si applica alle autovetture ed agli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose azionati con motore diesel.

*164-ter.* Le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o gas metano, non sono soggetti alla tassa spe-

ciale istituita con l'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive modificazioni.

**164-quater.** È soppressa la tassa speciale erariale dovuta per gli autocaravan. È abrogata la lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, come modificato dall'articolo 43, comma 5-bis, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

**164-quinquies.** L'articolo 12 della legge 21 maggio 1995, n. 463, e successive modificazioni non si applica nei confronti delle autovetture e degli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose idonei all'impiego di fuoristrada, di cui al decreto del Ministro dei trasporti 30 giugno 1988, n. 387. Non si fa luogo ai rimborsi conseguenti all'applicazione del presente comma.

**164-sexies.** A fronte del regime fiscale recato dai commi 164-bis, 164-ter e 164-quater per compensazione il Ministro delle finanze è autorizzato con propri decreti, ad apportare quattro incrementi trimestrali sulle imposte di fabbricazione di benzina senza piombo, benzina super, gasolio per autotrazione. Gli aumenti periodici di cui al presente comma, dovranno essere identici per i diversi combustibili indicati al medesimo comma.

**164-septies.** Conseguentemente a quanto disposto dalla presente legge, la misura della quota dell'accisa sulla benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34, 2710 00 36) e sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29, 2710 00 32) per autotrazione va rideterminata.

**164-octies.** All'articolo 5, trentaquattresimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, dopo le parole: «Alfa Romeo», sono inserite le seguenti: «costruiti da oltre trenta anni»

**164-novies.** A decorrere dal 1° gennaio 1996, l'articolo 23 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, appro-

vato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è sostituito dal seguente:

«ART. 23. — (Tassa sulla circolazione di prova). — 1. Le targhe per la circolazione di prova di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono soggette al pagamento della tassa automobilistica di cui alla tariffa H annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, e successive modificazioni. La stessa tassa deve essere corrisposta per ogni anno successivo a quello di rilascio, indipendentemente dalla conferma della validità e dall'utilizzo della targa, anche da coloro che ne sono già in possesso. L'obbligo del pagamento cessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui avviene la restituzione della targa.

2. Gli uffici provinciali della direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge debbono comunicare all'amministrazione finanziaria le targhe per la circolazione di prova rilasciate e non restituite fino al 31 dicembre 1995, nonché le generalità o la ragione sociale e il domicilio dei rispettivi assegnatari. Entro il 31 dicembre e il 30 giugno di ogni anno gli uffici predetti devono comunicare le targhe rilasciate e quelle restituite nel semestre precedente nonché le variazioni riguardanti gli assegnatari.

3. Se il Ministro delle finanze si avvale della facoltà di cui all'articolo 4 del presente testo unico, le comunicazioni di cui al comma 2 devono essere inviate al competente ufficio dell'Automobil club d'Italia fino alla scadenza della convenzione tra il Ministero delle finanze e l'ACI.»

**164-decies.** La convenzione stipulata il 26 novembre 1986 tra il Ministero delle finanze e l'Automobil club d'Italia (ACI), concernente i servizi di riscossione e riscontro delle tasse automobilistiche e degli abbonamenti all'autoradio, approvata con decreto del Ministro delle finanze il 26 novembre 1986, pubblicato

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 22 dicembre 1986, è risolta alla data di entrata in vigore della presente legge: il Ministro delle finanze, con apposito decreto, provvederà alla definizione dei rapporti giuridici e finanziari con l'ACI. In attesa del riordino della normativa in materia di tasse automobilistiche è prorogata per un periodo transitorio, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, la convenzione suddetta.

164-undecies. Il comma 5 dell'articolo 43 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è abrogato.

**O. 37. 39. 38.**

Gnutti, Cavaliere, Michielon, Gilberti.

*Dopo il comma 164, inserire i seguenti:*

164-bis. A decorrere dal 1° luglio 1996 l'esazione della tassa sugli autoveicoli è effettuata, per conto dell'erario, dalle compagnie di assicurazione che hanno in carico, ai fini della responsabilità civile, gli autoveicoli.

164-ter. Le compagnie di assicurazione devono versare all'erario, entro le normali scadenze mensili per il versamento delle ritenute d'acconto, gli importi riscossi per conto degli enti pubblici interessati ai fini della tassa sulla proprietà degli autoveicoli.

164-sexies. Il Ministro delle finanze emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per fissare le procedure tecniche per l'attuazione del presente articolo, nonché l'eventuale rimborso dei costi di esazione sostenuti dalle compagnie assicuratrici.

164-septies. Sono fatti salvi i meccanismi, vigenti a livello locale e a livello statale, per il calcolo della tassa sulla proprietà degli autoveicoli.

164-octies. Gli autoveicoli privi di copertura assicurativa inutilizzati, sono assoggettati, comunque, al pagamento della tassa di cui al comma 164-bis da effettuarsi mediante versamento in conto cor-

rente postale secondo le modalità fissate dal decreto di cui al comma 164-sexies.

**O. 37. 39. 40.**

Gnutti, Gilberti.

*Dopo il comma 164 inserire il seguente:*

164-bis. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge 13 giugno 1991, n. 190, è prorogato di sei mesi.

**O. 37. 39. 34.**

Gnutti, Michielon.

*Sostituire il comma 168 con il seguente:*

168. Il termine per l'approvazione e la pubblicazione degli studi di settore previsto dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427 è prorogato al 30 giugno 1996 e i detti studi hanno validità ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1995. Il concordato per adesione di cui al decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, convertito dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427, scaduto alla data del 15 dicembre 1995 è prorogato al 31 gennaio 1996 e le norme sul concordato per adesione di cui al precedente periodo si applicano anche per l'esercizio 1994. A tal fine il termine è fissato al 31 ottobre 1996.

*Conseguentemente, sopprimere i commi dal 165 al 177.*

**O. 37. 39. 77.**

Bono, Gasparri, Poli Bortone, Valensise, Tatarella.

*Al comma 169 all'alinea, primo periodo, sostituire le parole: Fino all'approvazione degli studi di settore con le seguenti: Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 169, all'alinea, primo periodo, sostituire le parole da: possono essere effettuati fino a: del volume di affari ai fini di una valutazione degli uffici per l'attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo si notifica al contri-*

biente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione; trascorso detto termine il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale e non può più usufruire di riduzioni di mora né di condoni fiscali.

**0. 37. 39. 16.**

Carazzi, Luigi Marino, Diliberto, Bertinotti, Barzanti, Bellei Trenti, Boghetta, Brunetti, Cocci, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli, Bertotti, Adornato, Gori, Podestà, Vido, Bellomi.

*Al comma 169, lettera b), dopo le parole: in contabilità ordinaria quando inserire le seguenti: dal verbale d'ispezione redatto ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.*

**0. 37. 39. 68.**

Dotti.

*Sopprimere i commi da 181 a 189.*

**\* 0. 37. 39. 92.**

Valensise, Bono, Zacchera, Messa, Ozza, Fiori, Poli Bortone, Parlato, Tatarella.

*Sopprimere i commi da 181 a 189.*

**\* 0. 37. 39. 21.**

Carazzi, Luigi Marino, Diliberto, Bertinotti, Barzanti, Bellei Trenti, Boghetta, Brunetti, Cocci, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli, Bertotti, Adornato, Gori, Podestà, Vido, Bellomi.

*Sopprimere i commi da 181 a 189.*

*Conseguentemente alla parte conseguenziale, sopprimere le parole: alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ridurre l'importo relativo al 1996 di lire 48 miliardi con le seguenti: alla voce Ministero del tesoro, ridurre l'importo relativo al 1996 di lire 48 miliardi.*

**\* 0. 37. 39. 43.**

Bolognesi, Guerra, Nappi, Altea, Sciacca, Crucianelli, Vignali, Commisso, Garavini, Dorigo, Scotto di Luzio, Bielli, Boffardi, Calvanese, De Julio, De Simone, Pennacchi, Battafarano, Cordoni, Lucà, Rebecchi, Danieli, Chiaromonte, Superchi, Innocenti, Carli, Evangelisti, Calzolaio, Gambale, Rotondo.

*Al comma 18 sostituire il primo periodo con il seguente:*

A decorrere dal 1° aprile 1996, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo all'andamento economico dell'impresa o alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività sono assoggettate ad un contributo di solidarietà del 10 per cento, a carico del datore di lavoro, in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori.

**0. 37. 39. 62.**

Dotti.

*Al comma 183 sostituire il secondo periodo con il seguente: In fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 1996 tale limite non può superare la misura dell'1 per cento.*

**0. 37. 39. 63.**

Dotti.

*Dopo il comma 189, inserire i seguenti:*

189-bis. Il comma 2 dell'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

« 2. La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di utilizzo e di distribuzione tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione, è demandata alla contrattazione collettiva, garantendo in ogni caso l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300. Per la provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1978, n. 58 ».

189-ter. All'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso il comma 3.

189-quater. Al comma 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppresse le seguenti parole: « Con l'accordo di cui al comma 1 sono anche definiti tempi e modalità per l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, in materia di aspettative e permessi sindacali ».

**O. 37. 39. 108.**

Governo.

*Al comma 193, sopprimere la parola: graduale.*

**O. 37. 39. 27.**

Gnutti.

*Al comma 193, sopprimere la parola: graduale e le parole: da realizzare comunque entro il 30 giugno 1997.*

**O. 37. 39. 27 (nuova formulazione).**

Gnutti.

*Dopo il comma 205 inserire il seguente:*

205-bis. I posti disponibili al 31 dicembre 1994 nella qualifica di primo dirigente dei ruoli amministrativo e tecnico, di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, sono assegnati, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1995, agli idonei dei concorsi speciali, per esami, e dei concorsi pubblici per titoli ed esami, espletati ai sensi della legge 10 luglio 1984, n. 301, alla data di entrata in vigore della presente legge. L'ordine di ruolo è stabilito tenendo conto della successione temporale delle disponibilità annuali cui si riferiscono i predetti concorsi, e, nell'ambito di ciascuna annualità, assegnando alternativamente i posti al concorso speciale ed al concorso pubblico, a partire dal concorso speciale.

**O. 37. 39 51.**

Sacerdoti, Giovanardi.

ART. 37.

*Dopo il comma 228 inserire il seguente:*

228-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente un'organica normativa su scala nazionale per individuare le deroghe agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale che riguardano il gioco d'azzardo. Tali deroghe dovranno prevedere l'apertura di nuove case da gioco, localizzate almeno una per regione, ciascuna per bacino di utenza non inferiore di norma ai due milioni di abitanti, tenendo conto delle ragioni storiche e sociali e della necessità di sottrarre alla criminalità organizzata la gestione del gioco clandestino. Tali localizzazioni sono finalizzate alla necessità di ampliamento dell'offerta turistica e alla lotta alla disoccupazione. Con la stessa norma dovranno essere previste le misure di controllo affidate al Ministero dell'interno e le caratteristiche delle concessioni delle gestioni a società private, nonché la

distribuzione degli utili derivati dai costi delle concessioni, riservando allo Stato la quota del 31 per cento degli stessi.

**0. 37. 39. 1.**

Scalisi, Mariano, Cecconi, Sidoti, Aloï, Pitzalis, Dell'Utri, Zaccaro, Valensise, Antonio Rizzo, Del Prete, Simonelli, Tringali, Cuscunà, Simeone, Barbieri, Patarino, Menia, Domenico Antonio Basile, Morselli, Giovanni Pace, Rallo, Ardica, Landolfi, Enzo Caruso, Buccellato, Manzoni, Pasetto, Gaggioli, Onnis, Venezia.

*Dopo il comma 228 inserire il seguente:*

228-bis. A partire dal primo gennaio 1997 i consigli regionali possono deliberare l'istituzione di lotterie non istantanee a carattere regionale i cui biglietti possono essere commercializzati esclusivamente nel loro territorio. Il gettito dei proventi è suddiviso per il 20 per cento all'Amministrazione dei Monopoli di Stato e per il rimanente alla Regione autorizzante. Il ricavato delle lotterie è destinato in prevalenza al finanziamento di attività regionali aventi rilevanza sociale e occupazionale. I Consigli di regioni con popolazione residente fino a due milioni di abitanti possono autorizzare non più di due lotterie all'anno. Le regioni che superano il limite suddetto sono autorizzate a istituire non più di quattro lotterie all'anno. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle finanze, con apposito regolamento, è tenuto a disciplinare le modalità relative alla commercializzazione dei biglietti e alle modalità di autorizzazione delle lotterie.

**0. 37. 39 41.**

Gnutti, Ballaman, Gilberti.

*Dopo il comma 234 inserire il seguente:*

234-bis. Esclusivamente ai fini dell'applicazione delle agevolazioni contribu-

tive previste dall'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come sostituito dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i terreni agricoli insistenti nelle aree di cui all'obiettivo 1, come individuata dal regolamento (CEE) n. 205/88, sono aree di cui all'obiettivo 1, come individuata dal regolamento (CEE) n. 205/88, sono equiparati alle aree agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 984 del 1977. Nelle more della revisione dei ruoli emessi per il condono contributivo da parte del servizio SCAU, i datori di lavoro agricolo, verseranno, entro il 31 dicembre 1995, a titolo di acconto e salvo conguaglio da computare entro i termini di scadenza, un importo pari al 10 per cento delle somme contenute nei bollettini emessi o dell'ammontare debitorio determinati in via provvisoria dallo SCAU, e il rimanente verrà versato in venti rate semestrali a decorrere dal 30 giugno 1996. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 7 e comma 10, lettera b), primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

**0. 37. 39 90.**

Bono, Poli Bortone, Valensise, Gasparri, Colosimo, Petrelli, Capitaneo, Marino Buccellato, Nicola Parenti, Onnis, Spagnoletti Zeuli, Enzo Caruso, Tatarella.

*Dopo il comma 234 inserire il seguente:*

234-bis. Il comma 26 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente: « 26. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere interpretata nel senso che l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (ENPAV) è obbligatoria per i veterinari che svolgono attività professionale autonoma mentre è facoltativa per tutti coloro che sono iscritti all'ordine dei veterinari ed eserci-

tano esclusivamente attività di lavoro dipendente per la quale sono iscritti ad enti di previdenza obbligatori».

**0. 37. 39. 75.**

Carrara, Bono, Gasparri, Poli Bortone, Valensise, Tatarella.

*Sostituire il comma 235, con il seguente:*

235. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas accerta entro il 30 aprile 1996 la sussistenza dei presupposti delle voci derivanti dalla reintegrazione degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari ed alla chiusura definitiva delle centrali nucleari, verificando la congruità dei criteri adottati per determinare i rimborsi con quelli definiti dall'articolo 33, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Qualora entro tale data l'Autorità non abbia provveduto ai relativi accertamenti provvede entro i successivi sessanta giorni il Ministro del tesoro.

**0. 37. 39. 64.**

Dotti.

*Sostituire il comma 236 con il seguente:*

236. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1996, con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1995, saranno assicurate nel complesso maggiori entrate nette in misura non inferiore a lire 5.285 miliardi per l'anno 1996. A copertura di tale somma si provvede mediante parziale utilizzo delle disponibilità del fondo GESCAL giacente presso la Cassa depositi e prestiti cc. 20104, derivante dall'aliquota contributiva prevista dall'articolo 22, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come prorogato dall'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

**0. 37. 39. 100.**

Latronico, Costa, Malan, Romanello, Valenti, Rossetto, Lo Porto, Aliprandi, Azzano

Cantarutti, Bassi Lagostena, Basso, Battaglia, Benetto Ravetto, Bonato, Caselli, Cavallini, Cerullo, Devetag, Filippi, Hüllweck, Lantella, Lazzarini, Marin, Michelini, Miroglio, Niccolini, Pizzicara, Salino, Sandrone, Siciliani.

*Sostituire il comma 236 con il seguente:*

236. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare per gli anni 1996-1997-1998, con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1995 sarà assicurata la riduzione del saldo netto da finanziare in misura non inferiore a lire 5.285 miliardi per il 1996, a lire 3.500 miliardi per il 1997 e a lire 3.500 miliardi per il 1998. Le somme suddette saranno realizzate per il 1996 in parte attraverso le maggiori entrate derivanti dai saldi per concordato per adesione e, per la rimanente parte, attraverso la riduzione di spese.

**0. 37. 39. 76.**

Bono, Gasparri, Poli Bortone, Valensise, Tatarella.

*Al comma 236, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1995 saranno assicurate nel complesso:

a) maggiori entrate tributarie nette in misura non inferiore a lire 5.285 miliardi per il 1996, a lire 3.500 miliardi per il 1997 e a lire 3.500 miliardi nel 1998;

b) le maggiori entrate derivanti dall'aggiornamento della tabella D, titolo II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, e successive modificazioni, come sostituito dalla tabella A allegata alla presente legge. Sulle maggiori entrate non si applicano i prelievi previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648;

TABELLA D.

## TITOLO II

Numero d'ordine	OGGETTO	Tariffa in lire		Annotazioni
		Fisso	Proporzionale	
1	Diritto di ricerca o per la consultazione di registri, atti, denunce e bollette di pagamento: per ogni ora o frazione .....	—	14.400	
2	Diritto per il rilascio dei certificati e attestazioni di qualsiasi specie: copie o estratti di atti, di denunce e di documenti depositati negli uffici e di decisioni emese dalle commissioni tributarie, quando il rilascio delle copie e degli estratti è consentito dalle vigenti norme; compilazione delle note di trascrizione ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 giugno 1943, n. 540: a) per ogni certificato, attestazione, copia ed estratto e per ogni nota di trascrizione, oltre il diritto di ricerca, nella misura di cui al numero d'ordine 1 .....	7.200	—	Il diritto fisso è dovuto una sola volta per la compilazione della nota di trascrizione in doppio esemplare; il diritto proporzionale è dovuto per ogni pagina di ciascun esemplare della nota di trascrizione.
	b) per la prima pagina .....	—	2.400	
	c) per ogni pagina successiva ..	—	1.200	
3	Diritto per la stipula di atti, convenzioni e verbali di dilazione: a) per ogni documento .....	36.000	—	
	b) per la prima pagina .....	—	2.400	
	c) per ogni pagina successiva ..	—	1.200	
4	Diritto per l'esame delle denunce di successione ai fini della richiesta di formalità ipotecarie: per ogni formalità richiesta ....	36.000	—	

Segue: TABELLA D.

## TITOLO II

Numero d'ordine	OGGETTO	Tariffa in lire		Annotazioni
		Fisso	Proporzionale	
5	Diritto di urgenza per il rilascio di certificati, attestazioni, copie od estratti entro 5 giorni .....	—	—	Il doppio dei diritti stabiliti dalla tabella ai numeri corrispondenti. Tale diritto si applica in aggiunta ai diritti previsti ai corrispondenti numeri della tabella con esclusione del diritto di ricerca o per la consultazione, che si applica una sola volta.
6	Diritto di urgenza per la restituzione entro il giorno successivo degli atti sottoposti alla registrazione e dei registri vidimati .....	7.200	—	
7	Diritto per la riscossione dei contributi, onorari complementari ed altre competenze per conto di associazioni, enti ed istituti:  per ogni 100 lire .....	—	6	
8	Diritto per lavori inerenti alla attribuzione ai comuni del gettito dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili:  per ogni attribuzione .....	24.000	—	

Nota: L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui al presente titolo II viene applicata solo quando essa è prevista in modo specifico da disposizioni di legge.

*Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, all'articolo 3, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

1. La lettera e) dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, è sostituita dalla seguente:

« e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria in misura non superiore a lire 2.000.000 annui per ciascun figlio; le spese di frequenza di corsi di istruzione universitaria in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali ».

**O. 37. 39. 49.**

Gubert, Moioli Viganò, Sacerdoti, Fuscagni, Sanza, Rotondi, Devetag, Giovanardi, Vietti.

*Al comma 236, primo periodo, sostituire le parole:* saranno assicurate nel complesso maggiori entrate nette in misura con le seguenti: saranno adottate misure selettive di riduzione di spesa in misura complessiva.

**O. 37. 39. 66.**

Dotti, Tatarella, Giovanardi, Costa.

*Dopo il comma 236, inserire il seguente:*

236-bis. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, sono aggiunti i seguenti commi: « In sede di revisione delle convenzioni, così come previsto al comma 1, potrà prevedersi l'estensione delle attuali concessioni fino ad un massimo di 10 anni, a fronte di piani di investimento, da autorizzarsi secondo le procedure previste dal presente articolo, relativi ad ampliamenti ed estensioni delle stesse autostrade già date in concessione,

nonché a tratti contigui, complementari o connessi di strade di interesse statale, regionale o di enti pubblici locali.

Nell'ambito delle risorse programmate per ogni Regione, secondo le norme in vigore, l'ANAS è autorizzata a realizzare tratti contigui e complementari di interesse locale connessi ad autostrade di cui ha la diretta gestione ».

**O. 37. 39. 52.**

Pasinato, Giovanardi, Trinca, Montanari.

*Sopprimere il comma 239.*

**O. 37. 39. 22.**

Carazzi, Luigi Marino, Diliberto, Bertinotti, Barzanti, Bellei Trenti, Boghetta, Brunetti, Cocci, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli, Bertotti, Adornato, Gori, Podestà, Vido, Bellomi.

*Sostituire il comma 239 con il seguente:*

239. Qualora sulla base della rilevazione della relazione sul fabbisogno di cassa relativa al primo trimestre 1996 il limite massimo del saldo netto da finanziare determinato per il 1996 e del fabbisogno di cassa stabilito per il 1996 risultino non conseguibili attraverso le misure di risanamento della finanza pubblica fino a tale data attuate, il Governo adotta esclusivamente provvedimenti di riduzione di spesa secondo le priorità di seguito elencate:

a) riduzione, per il triennio 1996-1998, delle quote dei fondi speciali di cui alle tabelle A e B della legge finanziaria 1996, con esclusione di quelle preordinate in connessione con accordi internazionali, per regolazioni debitorie e per rate ammortamento mutui, rispettivamente fino

ad un massimo del 30 per cento e del 15 per cento e comunque fino a concorrenza delle quote non ancora utilizzate;

b) riduzione, per il triennio 1996-1998, fino al 15 per cento delle dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, indicata sulla tabella C della legge finanziaria 1996, limitatamente ai seguenti capitoli di bilancio: Presidenza del Consiglio dei Ministri 1184, 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 2950, 2951, 2966, Ministero degli Affari Esteri 4450, 4451, 4452, 4453, 4460, 4461, 4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470, 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4500, Ministero Lavori Pubblici 2102, Ministero del Commercio con l'Estero 1606, Ministero dell'Università 1256, 1526, Ministero del Tesoro 4517, 4432 e 6682.

Quest'ultimo capitolo può essere ridotto fino al 50 per cento;

c) riduzione, per il triennio 1996-98, fino al 10 per cento degli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato, con esclusione di quelli di cui alla lettera b) del presente comma, appartenenti alle categorie economiche elencate all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge n. 85 del 22 marzo 1995;

d) riduzione, per il 1996, fino al 50 per cento del concorso finanziario dello Stato per il ripianamento delle perdite di esercizio e di gestione dei fondi speciali relative al periodo 1988-92, in favore dell'impresa Ferrovie dello Stato S.p.a., rideterminato con la legge finanziaria 1996;

e) blocco integrale, per il 1996, delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche;

f) riduzione, per il 1996, dei trasferimenti dello Stato alle province per un importo fino a 100 miliardi di lire ed ai comuni per un importo fino a 1.000

miliardi di lire. Le riduzioni devono essere operate secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge n. 85 del 22 marzo 1995;

g) riduzione, per il 1996, fino al 5 per cento delle somme per i miglioramenti economici ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche previste dalla legge finanziaria 1996 all'articolo 2, commi 9, 10 e 12;

h) rimodulazione degli importi indicati nella tabella F della legge finanziaria 1996 attraverso la riduzione fino ad un massimo del 25 per cento per l'anno 1996 e conseguente riassegnazione degli importi negli esercizi successivi.

**0. 37. 39. 67.**

Dotti.

*Dopo il comma 239, inserire i seguenti:*

239-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli invalidi civili che, alla data predetta risultino titolari di pensioni, assegni od indennità, sono tenuti a presentare al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra - una certificazione del medico curante che ne attesti le condizioni di salute, con particolare riferimento alle infermità che hanno dato luogo all'invalidità civile o alle minorazioni.

239-ter. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro il termine stabilito, determina l'avvio dei necessari accertamenti ai fini della revoca della provvidenza economica e, comunque, la sospensione dell'erogazione del beneficio economico.

239-quater. Con regolamento da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, del Ministro del tesoro, del Ministro della sanità, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge si provvede a definire le caratteristiche del modello di certificazione di cui al comma 1.

**O. 37. 39. 37.**

Gnutti, Ballaman, Gilberti.

*Dopo il comma 240 inserire i seguenti:*

*240-bis.* Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è dovuto anche per i redditi superiori ai 150 milioni annui.

*240-ter.* Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni annui.

**O. 37. 39. 23.**

Carazzi, Luigi Marino, Diliberto, Bertinotti, Barzanti, Bellei Trenti, Boghetta, Brunetti, Cocci, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Marco

Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli, Bertotti, Adornato, Gori, Podestà, Vido, Bellomi.

*Dopo il comma 240 inserire il seguente:*

*240-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 1996 la misura degli interessi per il rimborso delle imposte dirette e indirette è ridotto dello 0,75 per cento su base annua.

*Conseguentemente, al disegno di legge di finanziaria, alla tabella D, aggiungere la seguente voce: legge n. 817 del '71: Sviluppo delle proprietà coltivatrici cap. 7100:*

1996: + 220.000.

**O. 37. 39. 34.**

Carazzi, Luigi Marino, Diliberto, Bertinotti, Barzanti, Bellei Trenti, Boghetta, Brunetti, Cocci, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli, Bertotti, Adornato, Gori, Podestà, Vido, Bellomi.



## **COMPENSAZIONI**



**Compensazione n. 4**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52, inserire il seguente:*

ART. 52-bis.

*(Imposta straordinaria sui grandi patrimoni).*

1. Al fine di restringere l'area della evasione e della elusione fiscale e di poter sottoporre a tassazione quella parte di reddito, che non si riesce a tassare all'atto della sua trasformazione in patrimonio, a partire dal corrente anno fiscale è istituita un'imposta straordinaria sui grandi patrimoni.

2. L'imposta si applica in modo progressivo ai patrimoni costituiti da beni mobiliari ed immobiliari complessivamente superiori a lire 0,5 miliardi, 1 miliardo, 5 miliardi, 10 miliardi, con aliquote rispettivamente dell'1, 1,5, 2 e 2,5 per mille.

3. Sono escluse dal computo del patrimonio la prima casa di abitazione e le strutture immobiliari indispensabili alle attività operative delle imprese.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede alla regolamentazione delle modalità di calcolo e di valutazione del patrimonio; alla modifica della modulistica della dichiarazione dei redditi; all'istituzione di apposite procedure per il controllo delle dichiarazioni e della consistenza patrimoniale; al superamento del segreto bancario ai fini dei controlli tributari e alla attivazione dell'anagrafe tributaria per i controlli incrociati.

5. Con proprio decreto, il Ministro delle finanze provvede altresì alla costruzione, nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria, di un ufficio a cui sono demandate le verifiche patrimoniali a partire dai patrimoni più grandi.

**Compensazione n. 5**

*Conseguentemente, all'articolo 18, aggiungere, in fine, il seguente:*

9-bis. Il programma di realizzazione dell'alta velocità per il triennio 1996-1998 è sospeso.

**Compensazione n. 6**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 80 inserire il seguente:*

**ART. 80-bis.**

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione e norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto.

2. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta al cedente, in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Sulla maggiore imposta accertata non si applica in diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

**Compensazione n. 7**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 80, inserire il seguente:*

**ART. 80-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 la misura degli interessi per il rimborso delle imposte dirette e indirette è ridotto dello 0,75 per cento su base annua.

**Compensazione n. 7/bis**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 80, inserire il seguente:*

**ART. 80-bis.**

1. Le norme sull'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono applicabili anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto. Sul maggiore imponibile è dovuta l'imposta di registro in base alla parte prima della tariffa allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 ed è, ai sensi dell'articolo 47 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, imposta complementare.

**Compensazione n. 8**

*Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, alla tabella n. 12 (Difesa) ridurre gli importi di competenza e cassa, dei seguenti capitoli:*

Cap. 4011:

CP: - 50 miliardi.  
CS:

Cap. 4031:

CP: - 250 miliardi.  
CS:

Cap. 4051:

CP: - 400 miliardi.  
CS:

**Compensazione n. 9**

*Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 1385 (straordinari facoltativi) variare gli importi di competenza e cassa:*

CP: - 70 miliardi;  
CS: - 70 miliardi.

**Compensazione n. 10**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 80, inserire il seguente:*

**ART. 80-bis.**

1. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è dovuto anche per i redditi superiori ai 150 milioni annui.

2. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni annui.

**Compensazione n. 11**

*Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, alla tabella 1/A (Presidenza del Consiglio dei ministri), al capitolo 5501 (spese riservate ai servizi segreti), variare gli importi di competenza e cassa:*

CP: - 150 miliardi;  
CS: - 150 miliardi.

*alla tabella 2 (Ministero del tesoro), al capitolo 6682 (fondo da ripartire per eccezionali inderogabili esigenze), variare gli importi di competenza e cassa:*

CP: - 50 miliardi;  
CS: - 50 miliardi.

*alla tabella 12 (Ministero della difesa), variare gli importi di competenza e cassa dei seguenti capitoli:*

Capitolo 4011 (nuovi sistemi d'arma per esercito):

CP: - 300 miliardi;  
CS: - 300 miliardi.

Capitolo 4031 (nuovi sistemi d'arma per marina):

CP: - 270 miliardi;  
CS: - 270 miliardi.

Capitolo 4051 (nuovi sistemi d'arma per aeronautica):

CP: - 230 miliardi;

CS: - 230 miliardi.

#### Compensazione n. 12

*Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, alla tabella 1/A (Presidenza del Consiglio dei ministri), al capitolo 5501 (spese riservate ai servizi segreti), variare gli importi di competenza e cassa:*

CP: - 135 miliardi;

CS: - 135 miliardi.

*alla tabella 2 (Ministero del tesoro), al capitolo 6682 (fondo da ripartire per eccezionali inderogabili esigenze), variare gli importi di competenza e cassa:*

CP: - 15 miliardi;

CS: - 15 miliardi.

#### Compensazione n. 13

*Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, alla tabella 1/A (Presidenza del Consiglio dei ministri), al capitolo 5501 (spese riservate ai servizi segreti), variare gli importi di competenza e cassa:*

CP: - 70 miliardi;

CS: - 70 miliardi.

*alla tabella 2 (Ministero del tesoro), al capitolo 6682 (fondo da ripartire per eccezionali inderogabili esigenze), variare gli importi di competenza e cassa:*

CP: - 30 miliardi;

CS: - 30 miliardi.

#### Compensazione n. 14

*Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, alla tabella 12 (Difesa), variare gli*

*importi di competenza e cassa dei seguenti capitoli:*

Capitolo 1070:

CP: - 500 milioni;

CS: - 500 milioni.

Capitolo 1073:

CP: - 500 milioni;

CS: - 500 milioni.

Capitolo 1077:

CP: - 500 milioni;

CS: - 500 milioni.

Capitolo 1084:

CP: - 500 milioni;

CS: - 500 milioni.

Capitolo 1087:

CP: - 2 miliardi;

CS: - 2 miliardi.

Capitolo 1093:

CP: - 1 miliardo;

CS: - 1 miliardo.

Capitolo 1104:

CP: - 1 miliardo;

CS: - 1 miliardo.

Capitolo 1105:

CP: - 20 miliardi;

CS: - 20 miliardi.

Capitolo 1168:

CP: - 20 miliardi;

CS: - 20 miliardi.

Capitolo 1385:

CP: - 20 miliardi;

CS: - 20 miliardi.

Capitolo 1872:

CP: - 20 miliardi;

CS: - 20 miliardi.

**Capitolo 2000:**

CP: - 4 miliardi;  
CS: - 4 miliardi.

**Capitolo 2002:**

CP: - 11 miliardi;  
CS: - 11 miliardi.

**Capitolo 2102:**

CP: - 14 miliardi;  
CS: - 14 miliardi.

**Capitolo 2501:**

CP: - 33 miliardi;  
CS: - 33 miliardi.

**Capitolo 2502:**

CP: - 20 miliardi;  
CS: - 20 miliardi.

**Capitolo 2802:**

CP: - 65 miliardi;  
CS: - 65 miliardi.

**Capitolo 4001:**

CP: - 30 miliardi;  
CS: - 30 miliardi.

**Capitolo 4011:**

CP: - 50 miliardi;  
CS: - 50 miliardi.

**Capitolo 4031:**

CP: - 250 miliardi;  
CS: - 250 miliardi.

**Capitolo 4051:**

CP: - 400 miliardi;  
CS: - 400 miliardi.

**Compensazione n. 15**

*Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, alla tabella 1/A (Presidenza del Consiglio), al capitolo 5501 (spese funziona-*

mento dei servizi di sicurezza), variare gli importi di competenza e cassa;

*alla tabella 12 (Difesa), variare gli importi di competenza e cassa dei seguenti capitoli: 4011; 4031 e 4051;*

*al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, modificare gli importi delle seguenti voci:*

Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade — Articolo 3: Finanziamento e programmazione dell'attività (cap. 2102);

Ministero dell'università e della ricerca scientifica, legge n. 186 del 1988 e legge n. 233 del 1995: Agenzia spaziale italiana (capp. 7504, 7527);

Ministero dell'ambiente, legge n. 305 del 1989: Programma triennale per la tutela dell'ambiente — Articolo 1, comma 4: Finanziamento programma triennale (capp. 7705, 8501).

#### Compensazione n. 16

*Conseguentemente, alla tabella C allegata (Presidenza del Consiglio dei ministri), all'articolo 11 sopprimere la voce: Legge n. 648 del 1991, legge n. 292 del 1990, capitolo 6652, contributi per l'attività istituzionale dell'Ente nazionale italiano per il turismo: 47.000; al comma 5 sostituire le parole: è ridotta del 20 per cento con le seguenti: è ridotta del 21 per cento.*

#### Compensazione n. 17

*Conseguentemente, all'articolo 11, alla allegata tabella C, sopprimere i seguenti capitoli e le corrispondenti voci:*

amministrazione Presidenza del Consiglio, 1371, 1374, 6650, 6651, 6671;

amministrazione Tesoro, 4495, 5922;

amministrazione Grazia e giustizia, 1204, 1702;

amministrazione Affari esteri, 2653, 2667, 2682, 2687, 2690, 2696, 3109, 3117, 3177, 3208, 3209;

amministrazione Pubblica istruzione, 1204, 2753;

amministrazione Interno, 4297;

amministrazione Beni culturali, 2107;

amministrazione Università e della ricerca scientifica, 2104.

#### Compensazione n. 18

*Conseguentemente, all'articolo 11, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la dotazione dei seguenti capitoli della tabella C - 13 amministrazione Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali alla tabella C allegata: capitoli 1255, 1261, 1262, 1268, 1606.*

#### Compensazione n. 19

*Conseguentemente, all'articolo 14, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: quaranta per cento con le seguenti: trenta per cento.*

#### Compensazione n. 20

*Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*7-bis. Le Aziende e gli Enti pubblici, anche economici, sono obbligati ad iscrivere tra le entrate del conto capitale un provento frutto dell'utilizzo da parte di terzi degli immobili e dei terreni di loro proprietà, secondo una percentuale che sarà stabilita, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministero delle finanze per ciascuna categoria di cespiti.*

*7-ter. Nel caso dell'iscrizione di importi inferiori, determinanti dalla minore redditività dei cespiti, sarà correlativamente ridotto il contributo statale a qualsiasi titolo versato ai predetti Aziende ed Enti.*

Per conseguire la redditività (fruttuosità) prevista, i contratti di locazione o di affittanza agraria per i predetti cespiti immobiliari vengono rinegoziati sulla base delle leggi in vigore entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

#### Compensazione n. 21

*Conseguentemente, all'articolo 36, sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, sostituire le parole: nella misura di lire 350 al litro con le seguenti: nella misura di lire 294 al litro.*

#### Compensazione n. 22

*Conseguentemente, all'articolo 36, alla allegata tabella A, alla voce: Agricoltura, sopprimere il seguente periodo: rifinanziamento articoli 3, 4 e 6, legge 8 novembre 1986, n. 752 (accantonamento su fondo speciale di conto capitale - capitolo 9001/Tesoro); sostituire la tabella B, con la allegata tabella; sopprimere il comma 7; all'articolo 37, comma 1, sostituire le parole: nella misura di lire 350 al litro con le seguenti: nella misura di lire 294 al litro.*

TABELLA B

(articolo 36, commi 1, 2, 3 e 4)

REGIONI	Totale trasferimenti (a)	Gettito presunto imp regionale benzina (b)	DIFFERENZA (b - a)
PIEMONTE . . . . .	796	641	
LOMBARDIA . . . . .	1.333	1.372	
VENETO . . . . .	686	695	
LIGURIA . . . . .	405	239	
EMILIA-ROMAGNA . . . . .	681	679	
TOSCANA . . . . .	673	619	
UMBRIA . . . . .	208	132	
MARCHE . . . . .	279	216	
LAZIO . . . . .	1.206	822	
<b>TOTALE CENTRO-NORD . . .</b>	<b>6.267</b>	<b>5.415</b>	
ABRUZZO . . . . .	309	179	
MOLISE . . . . .	130	32	
CAMPANIA . . . . .	1.379	547	
PUGLIA . . . . .	940	421	
BASILICATA . . . . .	242	58	
CALABRIA . . . . .	883	210	
<b>TOTALE SUD . . .</b>	<b>3.883</b>	<b>1.447</b>	
<b>TOTALE NAZIONALE . . .</b>	<b>10.150</b>	<b>6.862</b>	

**Compensazione n. 23**

*Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:

« 6-bis. Nel caso di occupazioni realizzate con impianti pubblicitari, ad eccezione delle insegne, è data facoltà ai comuni di aumentare, fino al 200 per cento, le tariffe relative ».

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

per effetto della delibera CIPE del 31 marzo 1995, pubblicata in data 27 maggio 1995 sulla *Gazzetta Ufficiale*, i canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica subiranno un notevole aumento abolendo di fatto il canone sociale;

tale deliberazione, oltre che ingiusta, si presenta illegittima perché non solo contrasta con il dettato costituzionale ma viola lo stesso in quanto scavalca le prerogative proprie delle regioni;

la citata delibera è stata approvata in un momento nel quale la grave crisi economico-sociale che ha assunto caratteri di drammaticità in Italia, colpisce pesantemente i settori popolari cui sarebbero destinati i benefici dell'edilizia pubblica vanificati dalla deliberazione in esame;

in data 30 maggio 1995 la VIII Commissione della Camera dei deputati ha approvato una risoluzione con la quale si impegnava il Governo a non emanare alcun decreto attuativo della deliberazione CIPE indicata, in materia di determinazione dei canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in attesa dell'approvazione della legge quadro in materia di edilizia residenziale pubblica;

in data 27 settembre 1995 la Camera dei deputati ha approvato una mozione con la quale si impegna il Governo al ritiro della delibera CIPE del 13 marzo 1995;

in data 8 novembre 1995 in sede di discussione del disegno di legge in materia di finanza pubblica, collegata alla finanziaria per il 1996, il Senato della Repubblica ha approvato un ordine del giorno dal medesimo contenuto;

in data 24 novembre 1995 si è svolta una conferenza stampa organizzata dagli assessori alla casa delle maggiori città italiane con la quale si invitava il Governo alla revoca della delibera CIPE in questione;

mercoledì 29 novembre 1995 la Commissione ambiente e lavori pubblici della Camera dei deputati nell'ambito della discussione in merito alla legge finanziaria ha approvato un ordine del giorno con il quale si reitera l'impegno al Governo per il ritiro della delibera CIPE del 13 marzo 1995;

fino ad oggi dodici regioni, Val D'Aosta, Piemonte, Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Marche, Molise, Abruzzo, Puglia, Calabria, Veneto; hanno approvato mozioni o ordini del giorno con i quali si richiede il ritiro della delibera CIPE;

quattro regioni, Piemonte, Liguria, Marche e Molise, hanno presentato ricorso alla Corte costituzionale chiedendo l'annullamento della delibera CIPE del 13 marzo 1995;

forti dissensi si sono manifestati tra gli assegnatari di edilizia residenziale pubblica e numerose manifestazioni e iniziative sono state organizzate dai sindacati dell'inquilinato: Sunia, Unione inquilini, Sicut, Uniat, RdB;

in tale situazione appare improcrastinabile un intervento del Governo nel senso indicato dal Parlamento e dalla maggioranza delle regioni, nonché da assessori alla casa e sindaci delle maggiori città italiane;

se la situazione rimanesse stazionaria si creerebbe una situazione di forte tensione sociale e di fatto di inapplicabilità della delibera CIPE;

il Governo deve prendere atto della volontà espressa da numerosi atti ufficiali parlamentari e non;

impegna il Governo:

al ritiro della delibera CIPE del 13 marzo 1995;

ovvero in subordine

a posticipare, entro e non oltre 15 giorni, il termine previsto dalla delibera CIPE per la sua applicazione, al comma 8.7 del dispositivo scaduto lo scorso 27 novembre 1995 per un periodo non inferiore ad un anno, in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale in merito ai ricorsi presentati dalle regioni e dell'approvazione della legge quadro in materia di edilizia residenziale pubblica, avviando al contempo di concerto con la Conferenza permanente Stato-regioni, la discussione per la modifica e il superamento della delibera CIPE del 13 marzo 1995 in materia di assegnazione e determinazione dei canoni per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

**9/3438-bis/1**

Pistone, De Angelis, Diliberto, Bertinotti, Cossutta, Grimaldi, Muzio, Barzanti, Bellei Trenti, Boghetta, Brunetti, Carazzi, Cocci, De Murtas, Galdelli, Lenti, Luigi Marino, Moroni, Nardini, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

La Camera,

viste le esigenze di ristrutturazione del sistema degli stabilimenti e degli arsenali della Difesa;

impegna il Governo:

a promuovere o agevolare, d'intesa con le regioni, gli enti locali e sentite le organizzazioni sindacali, iniziative volte al mantenimento dei posti di lavoro nelle aree interessate alle ristrutturazioni, eventualmente attraverso la utilizzazione delle risorse infrastrutturali rese disponibili.

**9/3438-bis/2**

Angius, Bargone, Berlinguer, Scanu, Stanisci, Ruffino.

La Camera,

premessò che è necessario rendere effettivo l'esercizio del diritto-dovere dei genitori all'istruzione dei figli, come garantito dall'articolo 30 della Costituzione;

che a tutti deve essere inderogabilmente garantita la libera scelta circa la possibilità di istruire ed educare i propri figli presso una scuola pubblica statale o non statale;

che talvolta la scelta della scuola non statale può divenire obbligata a causa di situazioni contingenti;

che una parte delle scuole non statali che operano nel settore della formazione non ha fini di lucro, e costituisce comunque un arricchimento del servizio offerto alla generalità degli studenti;

che i soggetti che si avvalgono della scuola non statale sopportano il duplice onere del costo della medesima e dei più generali costi della pubblica istruzione, di cui peraltro non beneficiano;

che l'auspicabile introduzione della autonomia nelle singole unità scolastiche costituisce un passo importante verso una maggiore articolazione di tutto il servizio pubblico scolastico;

impegna il Governo:

a presentare in tempi brevi un proprio disegno di legge sulla parità scolastica in modo da consentirne la discussione in parallelo con quello sull'autonomia scolastica, un provvedimento che ridisegni il servizio scolastico nazionale comprendendo le istituzioni educative operanti sul territorio sia statali che non statali, a patto che queste ultime non abbiano scopi di lucro, si inseriscano nella programmazione nazionale, rispettino gli standard stabiliti dalle autorità scolastiche e si sottopongano al sistema di valutazione nazionale.

**9/3438-bis/3**

Zen, De Rosa, Jervolino Russo, Mattarella, Saonara, Gio-

vanni Bianchi, Monticone, Lia, Toia, Valiante, Pepe, Acquarone, Soro, Servodio, Pinza.

La Camera,

premesso che:

negli anni passati il CIP, attuando specifiche delibere del CIPE, ha generalmente mantenuto particolari condizioni di tariffa e sovrapprezzo per l'energia elettrica impiegata nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici, proprio in considerazione dell'altissima potenza impegnata;

l'energia elettrica di processo, inoltre, non è mai stata soggetta a imposizione fiscale;

con il provvedimento CIP n. 28 del 1989, che ha abolito la modulazione del sovrapprezzo termico, e con il provvedimento CIP n. 15 del 1993, che ha abolito ogni riduzione tariffaria, i consumatori di energie di processo sono stati, di fatto, posti sullo stesso piano dell'utenza industriale che impiega l'energia come forza motrice e/o riscaldamento;

la normativa tariffaria vigente, di conseguenza, non distingue più, dimenticandosi delle motivazioni che avevano portato alla deliberazione del CIPE, tra energia elettrica quale indispensabile materia prima di un processo elettrochimico e/o elettrometallurgico e la comune elettricità destinata a svolgere funzioni di illuminazione, forza motrice, riscaldamento;

stante così le cose le utenze di processo hanno subito, in breve tempo, un aumento complessivo del loro costo energetico del tutto sproporzionato rispetto anche agli stessi incrementi percentuali registrati sui mercati internazionali dei combustibili fossili, normalmente utilizzati dall'ENEL per la propria produzione termoelettrica;

ciò è dovuto alla trasformazione del sovrapprezzo termico che, istituito inizialmente per tenere conto dell'evolu-

zione dei prezzi dei combustibili impiegati, si è rilevato col tempo come uno strumento fiscale e/o finanziario per scopi diversi;

impegna il Governo:

a rivedere, onde non creare ulteriori difficoltà a questo comparto industriale e alle relative attività produttive, la struttura di formazione del prezzo globale praticabile all'energia di processo, tenendo in debito conto le peculiarità dei prelievi di elettricità da parte delle industrie italiane del settore elettrochimico ed elettrometallurgico così come, già a suo tempo, aveva deliberato il CIPE.

9/3438-bis/4

Polli.

La Camera,

premesso che:

più volte sono state denunciate le gravi carenze negli organici dirigenziali dell'amministrazione delle finanze;

attualmente risultano in servizio circa 500 dirigenti, pari a circa il 20 per cento della dotazione prevista;

la procedura transitoria speciale di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1991 (concorso per titoli integrato da colloquio) per la prima copertura dei posti vacanti nelle qualifiche dirigenziali, per assicurare l'immediata funzionalità dei dipartimenti, non ha raggiunto lo scopo; le operazioni di valutazione dei titoli sono ancora in corso e occorreranno non meno di cinque anni per la conclusione del concorso;

impegna il Governo

affinché i posti in organico disponibili al 31 dicembre 1994 nella qualifica di primo dirigente dei ruoli amministrativo e tecnico del Ministero delle finanze, di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 29

ottobre 1991, n. 358, siano assegnati, con decorrenza giuridica 1° gennaio 1995, ai funzionari risultanti idonei dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, espletati ai sensi della legge 10 luglio 1984, n. 301.

**9/3438-bis/5**

Valenti, Polli.

La Camera,

premessi che lo stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per l'anno finanziario 1995 recava spese per complessivi 2.186.367 milioni di lire;

per l'anno finanziario 1996 sono invece previste spese per complessivi 1.744.547 milioni di lire con una diminuzione di spese, rispetto al bilancio assetato del 1995 di ben 588.522,2 milioni di lire;

in considerazione della enorme importanza strategica per l'economia nazionale che il comparto agricoltura riveste e del perdurare della crisi che lo attanaglia da diversi anni ormai;

tenuto conto che un effettivo rilancio del comparto non può prescindere da un reale impegno dello Stato a farsi carico delle necessità e delle esigenze del mondo agricolo;

impegna il Governo:

a reperire la somma di 1.000 miliardi di lire da destinare al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'attuazione di una legge pluriennale di spesa nel settore che lo aiuti ad uscire dal suo perdurante stato di crisi.

**9/3438-bis/7**

Petrelli.

La Camera,

premessi che:

la gestione « Mutualità pensioni » per le casalinghe di cui alla legge 5 marzo

1963, n. 389, ha dato nel tempo risultati largamente insoddisfacenti;

la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma delle pensioni all'articolo 2, comma 33, prevede l'emanazione di norme di armonizzazione e modifica della suddetta gestione;

vi è grande attesa sulle potenzialità di miglioramento intrinseche ad un'adeguata riforma di un istituto previdenziale rimasto fin qui pressoché inutilizzato;

impegna il Governo

ad assolvere quanto prima all'obbligo di delega previsto dal comma 33 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335;

a recepire, nell'assolvimento della delega, oltre ai criteri relativi alla volontarietà dell'iscrizione, all'adozione del sistema contributivo, alla partecipazione negli organismi amministrativi di rappresentanti dei soggetti interessati, un principio di sostegno da parte dello Stato per la costruzione di prestazioni pensionistiche per persone (come le casalinghe) che ne siano in qualunque altro modo sprovviste. Tale sostegno, perché non produca oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato, può assumere la forma della incrementabilità, in misure da stabilire, della detrazione fiscale per il coniuge a carico, qualora l'intero importo della detrazione venga destinato all'iscrizione nella gestione, appositamente riformata, « Mutualità pensioni » di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389.

**9/3438-bis/13**

Pennacchi, Innocenti, Guerzoni, Cordoni, Turco, Rinaldi, De Simone, Serafini, Dalla Chiesa, Stanisci.

La Camera,

premessi che:

sin dal dopoguerra l'area in cui insiste l'aeroporto « Magliocco » di Comiso

è stata destinata ad usi civili e produttivi ed, in particolare, è stata utilizzata come struttura aeroportuale civile di rilievo particolarmente regionale;

negli anni '80 l'area è stata militarizzata nel contesto del piano di riarmo del fronte sud-orientale della NATO, con l'installazione dei missili CRUISE;

in quegli anni si sono investite rilevanti somme per realizzare, all'interno dell'area aeroportuale, edifici, strutture ricettive, attrezzature, spazi di servizio ed è stata creata, per le molteplici esigenze dei contingenti militari utilizzati, una vera e propria cittadella autosufficiente, fornita di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in grado di poter ospitare circa 5.000 persone;

successivamente con la politica di distensione, il crollo del muro di Berlino, il superamento della logica dei blocchi militari contrapposti, sono venuti meno i presupposti di un avamposto militare NATO a Comiso, come dimostrano non solo lo smantellamento dei missili ma anche il sostanziale non uso della struttura militare e le recenti dichiarazioni di « disinteresse strategico » per l'anzidetta area da parte del comando NATO;

da anni si avanzano proposte, anche con specifiche iniziative parlamentari, di possibile utilizzazione a fini civili dell'area dell'ex aeroporto « Magliocco » (ripristino della struttura aeroportuale, Politecnico del Mediterraneo, centro di protezione civile, laboratorio internazionale di ricerca, eccetera) senza tuttavia pervenire a concrete conclusioni, necessarie, peraltro, a preservare e a riutilizzare le strutture e il notevole patrimonio abitativo, in buona parte soggetti all'incuria e all'inutilizzazione;

da parte delle istituzioni regionali e locali, da diversi ambienti culturali scientifici italiani e siciliani, da forze economiche, sociali, professionali ed imprenditoriali, da movimenti e soggetti del

volontariato si sono registrati appelli, prese di posizione, richieste e proposte di iniziative finalizzate alla conversione ad usi civili dell'ex base missilistica;

l'inserimento di Comiso nel progetto comunitario KONVER, al di là della limitatezza degli stanziamenti e degli sbocchi che realisticamente possono essere conseguiti, dimostra la validità dei processi di riconversione ad usi civili e produttivi dell'ex base:

impegna il Governo

ad intraprendere, d'intesa con la NATO, le necessarie procedure finalizzate alla smilitarizzazione dell'intera area dell'ex aeroporto « Magliocco » di Comiso;

ad adoperarsi, contestualmente e conseguentemente alla smilitarizzazione dell'area medesima, creando così i presupposti fondamentali affinché l'ex base venga riconvertita in struttura civile e produttiva;

a promuovere e definire entro il 30 giugno 1996 un accordo di programma con la Regione siciliana, gli enti locali interessati, le forze sociali, il CNR e le università siciliane al fine di scegliere fra le ipotesi di riconversione in campo e definire tempi, procedure, obiettivi e risorse finanziarie di un processo di riconversione che, nel contesto dell'Europa e nel cuore del Mediterraneo, potrà rappresentare un momento emblematico di pace, di distensione, di sviluppo e di cooperazione internazionale.

9/3438-bis/15

Rizza, Enzo Caruso.

La Camera,

premessi che:

il consiglio regionale della Campania, nella seduta del 2 marzo 1995, con deliberazione n. 23/4, ha approvato all'unanimità un ordine del giorno relativo alla realizzazione, nel territorio di Acerra, di

un Policlinico pediatrico, basandosi in particolare sulle seguenti considerazioni:

1) mentre in Italia ed in Europa la mortalità infantile registra una costante diminuzione, in Campania tale dato risulta in allarmante aumento rispetto a valori comunque già fortemente penalizzanti, con un indice di mortalità pari a 11,1 ogni mille bambini nati, contro il 3,1 della Valle d'Aosta, il 4,5 del Friuli e il 5,1 del Veneto;

2) alla inaccettabile rilevanza di tale dato, si accompagna il fenomeno altrettanto discriminante della migrazione sanitaria dall'Italia meridionale e insulare, da dove ogni anno 23 mila bambini e famiglie sono costretti a trasferirsi, facendosi carico di inaccettabili oneri morali ed economici, alla ricerca di una assistenza sanitaria degna di un Paese civile;

3) in tutta l'area meridionale non esiste un Policlinico pediatrico, sede di attività assistenziale, specialistica, di ricerca e formazione in tutti i settori attinenti alle cure dell'infanzia e dell'adolescenza, sul modello di quelli esistenti nelle regioni centro-settentrionali del Paese, quali il Gaslini, il Burlo Garofalo o il Bambin Gesù;

la localizzazione per la realizzazione di tale struttura assistenziale, indicata dalla regione Campania, è il risultato di una attenta analisi delle disponibilità logistiche ed è stata confermata dalle deliberazioni del Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Federico II di Napoli e del Consiglio di Dipartimento di pediatria;

al fine di arrivare ad una rapida soluzione della questione dell'assistenza sanitaria pediatrica nel mezzogiorno, su cui da tempo sono state elaborate precise proposte progettuali, sono stati avviati positivi contatti da parte delle autorità locali, civili e religiose con il Presidente della Repubblica, con il Presidente del Consiglio e con i Ministeri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

impegna il Governo

ad adottare, d'intesa con la regione Campania e gli enti locali interessati, le forme di collaborazione necessarie all'individuazione delle procedure, degli strumenti e delle risorse indispensabili per la realizzazione di una struttura assistenziale dedicata alla cura della componente più debole della società, in un'area del paese in cui troppe volte alle promesse non sono seguiti atti concreti.

9/3438-bis/16

Giardiello, Russo Jervolino, Voza, Gambale, Nappi, Ravetta, Petrini, Trione, Gatto, Finocchiaro Fidelbo, Novelli, Cennamo, Grasso, Sales, Chiaromonte, Scotto di Luzio, Jannelli, Pepe, Monticone, Valiante, Polenta, Servodio, De Rosa, Parisi, Elia, Scanu, Castellani, Gerbaudo, Toia, Bindi, Calabretta Manzara.

La Camera,

premessi che:

la Repubblica italiana definisce fondamentale il diritto alla salute per tutti i cittadini e che devono essere garantite cure gratuite agli indigenti;

in molte realtà le farmacie comunali rappresentano un importante servizio pubblico a favore dell'utenza ed in particolare dei ceti meno abbienti;

non si può dunque procedere alla loro vendita in maniera selvaggia ed indiscriminata e generalizzata, ma vanno individuati criteri e modalità di cessione che salvaguardino il servizio reso da tale farmacia, a volte insostituibile, e la loro funzione equilibratrice tra distribuzione pubblica e privata del farmaco, bene prezioso per la popolazione, impedendo l'instaurazione di pericolosi monopoli in un settore così delicato quale quello sanitario,

impegna il Governo

a stabilire con proprio provvedimento le modalità ed i criteri per il trasferimento delle titolarità di farmacie in gestione comunale anche a tutela del personale dipendente.

9/3438-bis/17

Sciacca, Crucianelli.

La Camera,

preso atto del ruolo strategico per lo sviluppo economico del peso del rapporto fra ricerca ed innovazione, energia e protezione dell'ambiente;

considerata l'importanza dell'utilizzo delle competenze presenti nell'Enea in supporto ad operatori industriali e pubbliche amministrazioni sulle problematiche di innovazione, energia e di protezione dell'ambiente;

la precarietà in cui si trova allo stato attuale l'Ente è caratterizzata da una sostanziale disattivazione a livello di Governo e di Parlamento che lascia irrisolti:

il problema del rinnovo del gruppo dirigente dell'Ente;

il problema della definizione di criteri ed orientamenti per la riforma degli Enti di ricerca nazionali nel cui quadro è indispensabile inserire le decisioni relative all'Enea. Ne consegue l'opportunità che l'occasione della manovra finanziaria, non potendo rappresentare uno strumento per sciogliere i nodi politici di fondo, sia utilizzata per attivare un meccanismo che:

avvii significative azioni di recupero e rilancio delle strutture scientifiche;

vincoli la destinazione d'uso delle risorse di bilancio principali;

rafforzi concretamente i compiti istituzionali di trasferimento tecnologico, supporto e consulenza alla pubblica amministrazione e partecipazione attiva alla pianificazione regionale;

destini risorse per borse di studio, contratti di ricerca e di formazione, nonché per il rafforzamento e ammodernamento dei laboratori;

avvii attività istituzionali con accordi di programma a sostegno della piccola e media impresa, concordato tra regioni ed ENEA con particolare rilievo alle regioni del Mezzogiorno per l'assistenza in materia di progettazione e gestione di progetti innovativi, monitoraggio e valutazione della competitività tecnologica del Paese;

conferisca una particolare quota del finanziamento, prevista nella dotazione finanziaria del Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica, al cofinanziamento dei progetti di ricerca europei e di intervento strutturale della Unione europea indirizzato al rafforzamento dei centri ENEA,

impegna il Governo:

a definire un finanziamento ottimale, mirato e trasparente che nella parte eccedente quella strettamente necessaria al funzionamento sia chiaramente orientato a potenziare anche in termini di risorse scientifiche l'efficienza dei laboratori di ricerca e delle tecnostutture dell'ENEA;

ad incentivare una capacità progettuale e stimolare una ottimale e trasparente gestione delle risorse finanziarie mediante finanziamenti mirati ed obiettivi inseriti in disposizioni legislative di settore con specifici riferimenti programmatici e gestionali;

ad un rinnovamento del *management*.

9/3438-bis/18

Bandoli, Calzolaio, Angius, Aloisio, Mattarella, Bindi, Reale, Scanu.

La Camera,

in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, del disegno di legge recante « Misure di razionalizzazione della finanza pubblica ».

impegna il Governo,

in sede di emanazione del previsto decreto del Ministro della pubblica istruzione e delle conseguenti disposizioni attuative:

a) a determinare le opportune forme di coordinamento, su scala provinciale, tra le istituzioni locali interessate dagli interventi di razionalizzazione della rete scolastica, con particolare riferimento all'aggregazione e/o alla soppressione di sezioni staccate di istituti di istruzione secondaria;

b) a prevedere, per le aggregazioni di istituti secondari superiori o di loro sezioni staccate o coordinate, che le stesse possano realizzarsi - tra istituti e/o sezioni del medesimo ordine o tipo - per bacini territoriali e di utenza comprensivi anche di più comuni, al fine di salvaguardare e valorizzare l'unitarietà di esperienze, competenze e strumentazioni costruite sul territorio nel corso del tempo, dando vita - soprattutto per i comparti formativi marginali o comunque maggiormente specialistici - a poli territoriali intercomunali omogenei e integrati, capaci di un'offerta formativa dimensionalmente ottimizzata e qualitativamente innovativa.

**9/3438-bis/19**

Galliani, Guerzoni, Nadia Masini.

La Camera,

considerato che il Petruzzelli è fra i più prestigiosi teatri italiani ed europei e che per i suoi pregi architettonici ed artistici è stato dichiarato « bene di interesse artistico e storico nazionale » e sottoposto alla normativa della legge n. 1089/39;

a causa del noto incendio del 27 ottobre 1991, il teatro ha subito gravi danni;

la struttura, pur appartenendo a privati, è ubicata su suolo di proprietà del Comune che a suo tempo affidò la costruzione e la gestione del teatro a tempo determinato;

già il Ministro per i beni culturali ed ambientali, visitando il cantiere dei lavori, ha assicurato l'impegno irrinunciabile del Governo per il recupero della struttura in funzione della citata legge n. 1089 del 1939 e della successiva legge n. 1552 del 1961 che prevedono espressamente l'intervento dello Stato in favore dei privati sotto il controllo del Ministero per i beni culturali e ambientali;

impegna il Governo

ad adottare immediate misure finanziarie atte a risolvere la rinascita di uno fra i più belli ed importanti teatri d'Italia.

**9/3438-bis/25**

Capitaneo, Petrelli, Barbieri, Liuzzi.

La Camera,

in relazione alla riduzione percentuale del 20 per cento dei contributi dello Stato a vari enti ed organismi inseriti nel nuovo capitolo 1255 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri

impegna il Governo

a mantenere inalterata la contribuzione attualmente in essere a favore della conservazione delle tradizioni del gruppo etnico italiano nella ex Jugoslavia, vista la particolare situazione di difficoltà che tale comunità sta vivendo nell'attuale travagliato momento politico;

impegna altresì il Governo

a mantenere inalterato il capitolo 2681 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri anche per gli anni 1996 e successivi, oppure ad utilizzare, al medesimo fine, il potere discrezionale ad esso riservato dal comma 3 dell'articolo 41 dell'A. C. 3438-bis-A, per quanto riguarda il nuovo capitolo citato in premessa.

**9/3438-bis/26**

Vascon.

La Camera,

in coerenza con le valutazioni, i rilievi e gli indirizzi espressi dalla apposita Commissione permanente in sede di parere sul contratto di programma 1994-2000 e sul contratto di servizio 1994-1996 tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato SpA,

**impegna il Governo**

a rinegoziare con le Ferrovie dello Stato SpA il contratto di programma e il contratto di servizio e a recepire nei medesimi i seguenti punti inderogabili:

1) introduzione da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione di maggiori e più incisive forme di controllo tecnico ed economico, anche per eventuali ipotesi di revisione, soprattutto nella programmazione e nella fattibilità degli interventi, verificabili dal Parlamento in sede di esame delle future leggi finanziarie;

2) realizzazione, mediante un programma che preveda risorse finanziarie definite, in tempi certi, di interventi di ammodernamento, razionalizzazione, raddoppio e nuova costruzione, con priorità per le regioni escluse o marginalizzate dal contratto di programma, delle seguenti tratte, alcune delle quali già individuate dal Parlamento: Orte-Falconara, Pontremolese, Bologna-Verona, Palermo-Messina-Siracusa, sistema ferroviario sardo sulla base della proposta della commissione mista Ministero-Ferrovie dello Stato SpA regione; contestuale completamento del sistema ad alta velocità verso Ovest fino a Genova e verso Est centro-orientale, in raccordo con le linee Tirrenica ed Adriatica nonché la verifica mediante studio di fattibilità del prolungamento del sistema verso Sud;

3) realizzazione di un programma avente anch'esso tempi e finanziamenti certi, tendenti a garantire collegamenti idonei finalizzati ad agevolare le modalità di trasporto combinato nave-ferrovia, gomma-ferrovia, aeroporto-ferrovia (a ti-

tolo indicativo collegamento con il porto di Gioia Tauro e con l'aeroporto della Malpensa sulla direttrice del Gottardo);

4) recepimento del voto del Parlamento europeo del 18 maggio 1995 sulle reti transeuropee nell'ambito del quale è contenuto anche un preciso riferimento alle linee Siracusa-Ragusa-Agrigento-Trapani-Palermo ed Orte-Falconara;

5) integrazione del sistema del trasporto ferroviario, mediante opportuni interventi di ammodernamento e di razionalizzazione di quelle tratte di linee che, situate in particolari territori, rappresentano un supporto fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico di quelle aree, ed in particolare: riattivazione della Sicignano-Lagonegro, mantenimento dell'Avellino-Rocchetta Sant'Antonio, raddoppio della Catanzaro Lido-Lamezia Terme, raddoppio ed elettrificazione della Melito Porto Salvo-Reggio Calabria, completamento della Venafro-Rocca d'Evandro, potenziamento della Trento-Venezia e della Venafro-Campobasso-Teroli, raddoppio della Brindisi-Taranto.

**9/3438-bis/27**

Pepe, Valiante, Lia, Giacobuzzo, Calabretta, Stanisci, Jervolino Russo, Rotundo, Spini, Sanza, Mattina, Servodio, Ruffino, Reale, D'Aimmo, Polenta, Sales.

La Camera,

considerato che a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 novembre 1995, n. 936, non è stato possibile procedere all'impegno delle somme destinate ad interventi nei parchi nazionali per oltre 218 miliardi di lire;

considerato che tali interventi sono stati già programmati dai comuni e dagli enti parco ed approvati dal Ministero dell'ambiente;

considerato che la realizzazione degli interventi programmati risulta essenziale per garantire lo sviluppo sociale ed eco-

nomico delle popolazioni interessate nel rispetto della salvaguardia della natura e della sua corretta fruizione;

considerato che le aree interessate sono tutte inserite nelle zone degli obiettivi 1, 2 e 5B dei fondi strutturali della Unione europea;

impegna il Governo

ad emanare entro la fine dell'anno i necessari provvedimenti per il recupero o la reiscrizione in bilancio delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, rubriche 2 - servizio conservazione della natura.

**9/3438-bis/28**

Valiante, Calzolaio, Arata, Lorenzetti, Gerardini, Formenti, Scanu.

La Camera,

premessi che:

il 46,8 per cento degli italiani risulta avere non più del titolo di licenza elementare;

tale situazione pone di fatto 25 milioni di abitanti, su un totale di 53, scolasticamente fuori dal dettato costituzionale;

la situazione italiana, sotto l'aspetto considerato, risulta gravemente anomala rispetto al contesto europeo;

impegna il Governo

a garantire apposite iniziative ed idonee risorse finanziarie per promuovere, favorire e sviluppare l'attività di educazione degli adulti e di formazione permanente, per consentire al complesso della popolazione italiana il raggiungimento di un livello culturale e formativo pari, almeno, a quello medio dei Paesi europei più sviluppati.

**9/3438-bis/30**

Manca, Mariani, Cennamo, Agostini.

La Camera,

premessi che:

il decentramento alla regione Sardegna delle competenze per i beni culturali presenti nel proprio territorio rappresenta, tra l'altro, la realizzazione dei dettami dello statuto speciale di autonomia di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

tale passaggio di competenza è stato da tempo individuato dal consiglio regionale della Sardegna tra gli obiettivi qualificanti dell'auspicata ripresa economica, sociale e culturale dell'isola;

il settore dei beni culturali rappresenta, e non solo simbolicamente, l'identità culturale della comunità sarda, oltreché una risorsa che può contribuire in maniera determinante a caratterizzare un modello di sviluppo compatibile e rispettoso della tutela e della valorizzazione di tutte le espressioni e presenze culturali ed ambientali;

il corretto governo del territorio e di tutte le sue risorse materiali, culturali e ambientali può contribuire utilmente allo sviluppo qualitativo delle diverse aree e comunità che sapranno proporsi come soggetti attivi nella programmazione e realizzazione di azioni integrate nell'ambito del corretto uso produttivo di tutti i propri beni;

il trasferimento delle competenze in oggetto è stato sollecitato anche in sede di Commissione paritetica nazionale, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con la partecipazione delle regioni a statuto speciale, presso la quale risulta, peraltro, presentata una proposta di decreto attuativo;

impegna il Governo

a procedere speditamente per la realizzazione del trasferimento delle competenze,

alla regione Sardegna e alle altre regioni a statuto speciale, relative al settore dei beni culturali.

**9/3438-bis/32**

Cennamo, Manca, Mariani, Agostini, Angius, Soro, Scanu, Altea, De Murtas.

La Camera,

premesso che nell'ambito dell'autonomia propria degli enti locali, compete ai comuni di programmare ed attivare le forme convenzionali ritenute più utili a garantire un quadro di servizi funzionale e vantaggioso per la generalità dell'urgenza,

invita il Governo

a formalizzare direttamente o a favorire, nell'ambito del potere autonomo degli enti locali, la possibilità di esclusione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per le occupazioni insistenti su aree pubbliche gravate da canone di concessione non ricognitorio e finalizzate alla prestazione di servizi di pubblica utilità locale, da indicarsi nel regolamento comunale della tassa, comprendendo i mercati, i parcheggi e gli impianti di senso ricreativo e sportivo.

**9/3438-bis/33**

Agostini, Manca, Mariani, Cennamo, Campatelli, Solaroli, Ferrante, Di Rosa.

La Camera,

premesso che i rinnovi contrattuali e convenzionali vedono una fase di stallo nelle trattative, nonostante i cinque anni di ritardo nel rinnovo del contratto e della convenzione per il personale del servizio sanitario nazionale;

considerato l'accordo Governo-sindacati del 23 luglio 1993;

considerato il vincolo di bilancio posto ai rinnovi contrattuali quale tetto invalicabile per il mantenimento generale dell'azione di risanamento della finanza pubblica;

considerato inoltre che dalla approvazione del decreto legislativo n. 502 del 1992, non è stato finora dato corso al dispositivo di legge concernente il passaggio al nono livello degli assistenti ospedalieri con anzianità superiore ai cinque anni e del personale dei ruoli sanitario tecnico professionale e amministrativo;

impegna il Governo

a trovare adeguate soluzioni allo specifico problema, attivando le risorse a disposizione del Ministero della sanità, la voce « Fondo per l'emergenza » al fine di rispondere positivamente e coerentemente al dispositivo dei decreti legislativi n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993 nonché all'opera di riorganizzazione ospedaliera in cui è impegnato l'intero Servizio sanitario nazionale;

lo stesso spirito, rivolto alla valorizzazione delle professionalità in campo nel delicato momento di transizione che vive il Servizio sanitario nazionale deve essere posto per costruire un momento collegiale di confronto, tra Governo, ARAN, sindacati confederali e autonomi, regioni e aziende sanitarie al fine di verificare le possibilità esistenti, dentro il processo di razionalizzazione e riorganizzazione del lavoro commisurato al raggiungimento di obiettivi di efficienza e di qualità delle strutture di valorizzazione anche economica del personale del Servizio sanitario impegnato in prima persona a fare delle strutture pubbliche un nuovo polo di efficienza e qualità al servizio del cittadino.

**9/3438-bis/34**

Rinaldi, Giannotti, Lumia, Tarantelli, Mignone, Caccavari, Perinei, Cornacchione Millella, Giacco, Torre, Guersoni, Tanzarella, La Cerra, Innocenti, Pennacchi, Calderoli, Polenta.

La Camera,

premesso che gli adeguamenti del fondo sanitario nazionale contenuti nella manovra finanziaria si rifletteranno sul riparto delle quote riservate alle regioni;

nel capitolo di bilancio del Ministero del tesoro si riserva una somma di 700 miliardi per il ripiano dei debiti delle unità sanitarie locali relativi agli anni 1993-1994, che dovrebbe consentire alle regioni l'accensione di mutui per circa 6 mila miliardi;

considerato che è indispensabile risolvere la questione del debito pregresso delle regioni per la sanità, vista la sua consistenza che rischia di ipotecare qualsiasi progetto di riordino complessivo del settore e data la necessità di dare certezza finanziaria alle regioni;

impegna il Governo

entro il 31 marzo 1996, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a verificare i disavanzi accumulati fino all'anno 1995 compreso, dalle aziende sanitarie sulla base dei bilanci certificati e a predisporre un piano di copertura dei debiti pregressi stabilendo i criteri di assunzione di responsabilità a carico dello Stato e a carico delle regioni.

**9/3438-bis/35**

Giannotti, Rinaldi, Lumia, Mignone, Beebe Tarantelli, Caccavari, Perinei, Cornacchione Milella, Giacco, Torre, Guersoni, Tanzarella, La Cerra, Calderoli, Polenta.

La Camera,

premesso che la quantificazione del Fondo sanitario nazionale 1996, contenuta nella legge finanziaria, è frutto di un apprezzabile adeguamento del fondo

stesso, sia per la parte corrente che per il conto capitale, data la tradizionale pratica della sottostima fino ad oggi seguita;

nella discussione presso il Senato è stata valorizzata l'autonoma iniziativa delle regioni che nell'organizzare le prestazioni di pronto soccorso, acquisiscono direttamente quote sulla finanza regionale, che gli consentiranno di migliorare la qualità delle prestazioni erogate;

la manovra finanziaria del Governo indica alcuni apprezzabili obiettivi di riorganizzazione gestionale e di razionalizzazione della sanità, che in un contesto caratterizzato da assenza di grandi tagli e aumento della quota per investimenti, rende improrogabile il tema di una ridefinizione della quota di riparto delle risorse;

proprio per le ragioni suddette non si possono trascurare nodi irrisolti che più ipotecano la prospettiva di un vero riordino, cioè la questione della distribuzione delle risorse del fondo sanitario nazionale e la questione del risanamento delle eredità debitorie delle regioni precedenti al riordino.

vista la recente discussione avvenuta tra le regioni ed il Governo in sede di Conferenza Stato-Regioni, in cui le parti hanno generalmente convenuto sull'esigenza di introdurre un nuovo sistema di riparto delle risorse del fondo sanitario nazionale tra le regioni che superi l'unicità del riferimento alla quota capitolaria, calcolata puramente in base alla popolazione residente, e che tenga invece conto delle più significative determinanti del diverso valore della domanda espresse dalle singole realtà locali, quali ed esempio: frequenza dei consumi sanitari in base all'età e al sesso, indicatori di morbosità e morbilità della popolazione, indicatori di reddito, indicatori qualitativi e quantitativi delle prestazioni sanitarie, indicatori relativi a particolari condizioni territoriali (come ad esempio aree montane o isole minori);

visto che in tale discussione che si ispira ad un criterio di equità per il quale

la ripartizione delle risorse fra i soggetti, deve avvenire in prevalenza a parità di bisogni di assistenza sanitaria (comportando cioè un criterio equitativo e di riequilibrio delle disomogeneità territoriali) è stata avanzata la possibilità di sperimentare già a partire dal 1996 nuovi criteri di ripartizione, utilizzando un parziale accantonamento del fondo sanitario nazionale.

impegna il Governo

ad adoperarsi, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per stabilire nuovi criteri di ripartizione del fondo sanitario nazionale tra le regioni a decorrere dal 1° gennaio 1996, individuando quote ponderate di riparto delle risorse necessarie al Servizio sanitario nazionale.

**9/3438-bis/36**

Caccavari, Rinaldi, Giannotti, Lumia, Beebe Tarantelli, Perinei, Cornacchione Milella, Giacco, Torre, Guerzoni, Tanzarella, La Cerra.

La Camera,

viste le modifiche apportate in V Commissione all'articolo 75, ora divenuto 79, del disegno di legge collegato che penalizzano le tabaccherie a carattere familiare che rappresentano la stragrande maggioranza di tale categoria di esercizi commerciali

impegna il Governo

a ripristinare sostanzialmente il testo pervenuto dal Senato eliminando in particolare il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 79, e comunque a non penalizzare ingiustamente tutta una serie di piccole attività economiche che hanno grande rilevanza sociale soprattutto in alcune grandi aree del Sud, dove rappre-

sentano spesso l'unica fonte di reddito per moltissime famiglie titolari delle licenze di tabaccheria.

**9/3438-bis/37**

Matacena, Mele, Matranga, Mastrangelo.

La Camera,

considerato che i concorsi a cattedra così come sono oggi strutturati non rispondono alle esigenze di accertamento della professionalità dei docenti, stante l'estrema teoricità dei relativi programmi e le modalità di effettuazione dei concorsi stessi;

considerata l'esigenza di acquisire personale docente dotato di vera professionalità, tale da riverberarsi in maniera decisamente positiva sul servizio scolastico, che impone un livello di studi universitari per i docenti di tutti i gradi di scuola dalla materna alle superiori,

impegna il Governo

a volere assumere tutte le iniziative idonee alla predisposizione di un nuovo piano di reclutamento del personale docente di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

**9/3438-bis/38**

Dell'Utri, Benedetti Valentini.

La Camera,

impegna il Governo

a sentire le organizzazioni rappresentative delle autonomie locali allo scopo di armonizzare la normativa vigente in materia di organizzazione e gestione del personale degli enti locali e di dissesto finanziario dei comuni, tenendo conto della specificità degli stessi, perseguendo le seguenti finalità:

a) riordino e armonizzazione della normativa di settore ai principi generali stabiliti in materia dalla legge n. 144 del 1989;

b) riordino e armonizzazione della normativa di settore in conformità ai principi generali stabiliti in materia dal decreto legislativo n. 29 del 1993.

9/3438-bis/39

Lia.

La Camera,

premessi che:

la situazione economica del Paese presenta una tendenza espansiva, con un costante aumento della produttività delle imprese, che si affianca, e ne è rafforzata, al positivo impatto finanziario delle misure di contenimento della spesa pubblica e di risanamento del disavanzo;

il favorevole quadro economico non si collega ad una strategia complessiva di intervento che affronti il problema di fondo della crescita diseguale del Paese e dell'inadeguato impatto occupazionale delle misure a sostegno dell'impresa e della stessa situazione della congiuntura economica;

la manovra finanziaria 1996 ed i provvedimenti a sostegno delle aree depresse e per la ripresa degli investimenti in infrastrutture del Governo Dini offrono segnali non trascurabili, indicativi di una innovata attenzione ad una programmazione dell'intervento nell'economia che consideri la specificità e le potenzialità del nostro Mezzogiorno, favorendo una maggiore coesione sociale ed economica;

le risorse destinate alle aree depresse ed al Mezzogiorno nella manovra finanziaria 1996 costituiscono un segnale positivo, anche se tardivo, e vanno collegate ad un intervento complessivo che punti sugli elementi strutturali del divario Nord-Sud, ovvero sul costo del lavoro, sulle infrastrutture per le attività produttive, sul sistema dei trasporti e sulla qualità sociale dello sviluppo;

occorre altresì agire sui principali fattori che ostacolano gli investimenti e che determinano nel Mezzogiorno un co-

sto maggiore del lavoro: la presenza della criminalità organizzata come elemento di rischio per le imprese, la arretratezza delle grandi reti infrastrutturali, la bassa produttività della pubblica amministrazione, il maggior costo del denaro e le sue conseguenze sul sistema creditizio;

la manovra finanziaria risulta essere la sede più idonea per orientare le risorse verso misure in grado di sostenere uno sviluppo forte ed equilibrato, per interventi che affrontino i nodi del ritardo del nostro Mezzogiorno e della inadeguata coesione economica e sociale del Paese:

impegna il Governo,

a prevedere, in collegamento con la manovra finanziaria e con le risorse destinate alle aree depresse, interventi di politica industriale ed investimenti nei sistemi a rete;

ad affrontare la questione della qualità sociale dello sviluppo, predisponendo misure complessive ed articolate (infrastrutture, credito, agevolazioni fiscali, eccetera) al settore dell'economia sociale e dei servizi;

a prevedere misure atte ad un potenziamento ed alla riqualificazione degli interventi attraverso provvedimenti complessivi e strumenti di riforma, rivedendo altresì gli incentivi all'occupazione e favorendo nuovi modelli di organizzazione del lavoro ed un governo delle dinamiche dei costi;

a procedere verso una riforma del sistema contributivo che ponga, fra l'altro, i contributi sanitari a carico della fiscalità generale;

ad affrontare i problemi della deindustrializzazione attraverso politiche di investimenti per l'innovazione e per la ricerca, che riguardino anche la riconver-

sione delle aziende del polo chimico, elettronico e siderurgico in crisi;

a puntare in maniera decisiva sulle priorità delle politiche formative, attraverso lo strumento degli enti bilaterali e le intese locali tra le forze sociali ed economiche, e della riqualificazione della pubblica amministrazione;

ad offrire riferimenti normativi e strumenti di sostegno per gli interventi di valorizzazione dell'ambiente, dei contesti urbani e per la riqualificazione dell'edilizia;

a favorire con misure idonee il trasferimento di attività produttive e di investimenti nelle aree del Mezzogiorno maggiormente ricettive ed idonee;

a contribuire alla qualificazione delle specificità del territorio meridionale, con politiche mirate nei settori dell'agricoltura, della trasformazione, dell'artigianato, del turismo e del commercio, favorendo l'innovazione di processo e di prodotto;

a realizzare, rivedendo i provvedimenti sull'occupazione ed attraverso misure di riforma, un intervento che rilanci la funzione e le caratteristiche dei lavori socialmente utili, che leghino questo strumento alla definizione, attraverso intese territoriali che vedano coinvolte tutte le forze sociali ed economiche e siano promosse dalle amministrazioni locali, di progetti di pubblica utilità rivolti ai lavoratori delle aziende in crisi, ai giovani ed alle donne e connessi alla valorizzazione delle risorse del territorio ed alla acquisizione di un più elevato livello formativo;

a prevedere infine stanziamenti adeguati per i cofinanziamenti attraverso i fondi strutturali comunitari e per il finanziamento degli accordi definiti nell'ambito della programmazione contrattata.

**9/3438-bis/40**

Battafarano, Chiaromonte, Rotundo, Lopedote, Gadaleta, Tattarini, Stanisci, Taurino,

Cennamo, Soriero, Oliverio, Sitra, Cornacchione Milella, Mastroluca, Lombardo, Sales, Diana, Gatto, De Simone, Di Capua, Di Stasi, Mignone, Mastroluca, Lumia.

La Camera,

considerata la delicatezza della previsione di cui al comma 55 dell'articolo 4 del disegno di legge in esame:

impegna il Governo

nell'attuazione dello stesso, a mantenere alla competenza dell'ANAS, i tronchi delle strade di interesse primario e strategico.

**9/3438-bis/41**

Mitolo.

La Camera,

premesso che:

le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 7, 8 e 9, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi sino al 31 dicembre 1998 e per il triennio 1996-1998 le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni potranno avvenire soltanto nei limiti delle disposizioni di cui al citato articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

è inoltre consentito alle amministrazioni pubbliche di utilizzare gli idonei di tutti i concorsi, le cui graduatorie siano state approvate a partire dal 1° gennaio 1992, la cui validità è prorogata fino al 31 dicembre 1998 e che pertanto si è voluto limitare il ricorso alle procedure concorsuali;

impegna il Governo,

ad emanare una circolare esplicativa che stabilisca che le suddette norme siano applicabili a tutte le pubbliche amministrazioni (enti locali, aziende municipaliz-

zate e speciali, eccetera) e che estenda alle graduatorie vigenti alla data del 1° gennaio 1992 la proroga prevista fino al 31 dicembre 1998 di cui in premessa.

**9/3438-bis/42**

Pecoraro Scanio.

La Camera,

premessi che:

da numerosi anni esiste nel Paese la figura del preside incaricato alla reggenza di scuole di 1° e 2° grado cui competono funzioni direttive pedagogiche amministrative, che vengono inoltre valutate con giudizi in cui sono presenti note relative alla professionalità e che determinano la riconferma o meno dell'incarico;

il personale citato svolge mansioni superiori in tutto assimilabili a quelle del personale di ruolo pur percependo solo lo stipendio di docente senza alcun riconoscimento giuridico;

rilevato anche che di queste funzioni non si tiene adeguatamente conto nelle prove concorsuali ai fini dell'immissione in ruolo:

impegna il Governo

ad attivare un corso-concorso di formazione con frequenza obbligatoria per i docenti incaricati che abbiano maturato almeno 2 anni di anzianità di servizio negli incarichi di presidenza con valutazione di ottimo nelle note di qualifica ai fini dell'immissione nei ruoli ordinari.

**\* 9/3438-bis/43**

Mazzetto, Zenoni, Comino, Castellazzi, Lauber.

La Camera,

premessi che:

da numerosi anni esiste nel Paese la figura del preside incaricato alla reggenza di scuole di 1° e 2° grado cui competono

funzioni direttive pedagogiche amministrative, che vengono inoltre valutate con giudizi in cui sono presenti note relative alla professionalità e che determinano la riconferma o meno dell'incarico;

il personale citato svolge mansioni superiori in tutto assimilabili a quelle del personale di ruolo pur percependo solo lo stipendio di docente senza alcun riconoscimento giuridico;

rilevato anche che di queste funzioni non si tiene adeguatamente conto nelle prove concorsuali ai fini dell'immissione in ruolo:

impegna il Governo

ad attivare un corso-concorso di formazione con frequenza obbligatoria per i docenti incaricati che abbiano maturato almeno 2 anni di anzianità di servizio negli incarichi di presidenza con valutazione di ottimo nelle note di qualifica, ai fini dell'immissione nei ruoli ordinari.

**\* 9/3438-bis/44**

Aprèa, Burani Procaccini, Sigona, Cova, Palumbo, Cavanaugh Scirea, Matranga, Del Noce.

La Camera,

considerato che, l'agricoltura italiana attraversa una fase di straordinaria difficoltà sia in rapporto all'internalizzazione dei mercati e sia nel processo di integrazione europea;

alla sfida internazionale le aziende agricole arrivano in condizioni di indebitamento (28.000 miliardi di debito su 62.500 miliardi di P.L.V.) e alle prese con costi aziendali ed extraaziendali non comparabili con il resto d'Europa;

considerato che la Camera ha convertito in legge l'11 ottobre il decreto-legge n. 360 del 1995 recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale;

visto che, nel dibattito e nell'esame degli emendamenti sono state approvate all'unanimità modifiche degli articoli 3, comma 3 (interventi nel settore agricolo), per lo slittamento dell'applicazione della disciplina del decreto-legge 375 del 1993; modifiche all'articolo 5 (previdenza e assistenza), commi 3 e 4, che hanno determinato lo slittamento al 1996 dei termini per la regolarizzazione del condono dei contributi agricoli unificati; lo slittamento dei provvedimenti esecutivi riguardanti il recupero dei contributi ed i termini di decorrenza della maggiorazione degli stessi;

considerato che, in sede di approvazione, emerse chiaramente la volontà positiva di tutti i gruppi e la procedibilità tecnica degli emendamenti sostenuti anche dal parere favorevole della Commissione bilancio;

considerato che il decreto è decaduto ed in sede di rreitera il Governo non ha tenuto conto in alcun modo della volontà espressa dalla Camera;

vista la impossibilità di pagare la prima rata del condono pari ad un quinto e non ad un ventesimo;

considerati gli effetti disastrosi che può produrre a migliaia di aziende agricole proprio nel momento in cui il Governo è impegnato a favorire una revisione del decreto n. 375 del 1993 ed a definire il nuovo quadro normativo della previdenza agricola;

impegna il Governo

ad inserire in sede di reiterazione del decreto-legge n. 446 del 1995, le modifiche già approvate dalla Camera:

1) per la regolarizzazione del condono dei contributi agricoli unificati, fis-

sare i termini di scadenza delle rate rispettivamente al 31 marzo 1996, al 30 giugno 1996 e al 31 ottobre 1996. La quota parte di ogni rata è un ventesimo della somma totale dovuta;

2) i procedimenti esecutivi riguardanti il recupero dei contributi agricoli unificati, sono sospesi fino al 31 marzo 1996;

3) gli interessi decorrono a partire dal 31 marzo 1996 e passano dall'8 per cento annuo al 5 per cento annuo;

4) i termini di applicazione delle percentuali dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 11, commi 27 e 28, del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 24, della legge n. 375 del 1993.

9/3438-bis/46

Stanisci, Rotundo, Tattarini,  
Nardone, Mastroluca, Lia,  
Taurino.

La Camera,

considerato:

che la procedura scelta dal Governo per il voto sulla manovra finanziaria impedisce di entrare nel merito di proposte correttive formalizzate in emendamenti al disegno di legge collegato;

che numerosi deputati di diversi gruppi politici hanno sottoscritto un articolo aggiuntivo all'articolo 18 del suddetto disegno di legge, concernente l'elezione di cittadini stranieri residenti nei consigli comunali, finalizzato ad esplicitare, nel quadro della cosiddetta legge comunitaria, l'indicazione, già ratificata dal Parlamento italiano in applicazione di una recente direttiva del Consiglio d'Europa e praticata spontaneamente da numerosi consigli comunali, dell'istituzione di figure di « consiglieri aggiunti » eletti direttamente dai cittadini stranieri residenti, e provvisti di tutte le prerogative attribuite ai nor-

mali consiglieri, eccetto il potere di voto, nei consigli comunali e nelle altre assemblee elettive locali;

che la generalizzazione di tali presenze appare utile sia come pratica di democrazia e di convivenza, da parte di persone ormai stabilmente inserite nel tessuto della vita economica e sociale delle comunità locali, sia come primo passo verso la revisione costituzionale indispensabile per dare piena attuazione alla suddetta direttiva del Consiglio d'Europa, attribuendo ai residenti stranieri l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative;

impegna il Governo

a favorire, nel quadro dei rapporti con gli enti locali e del coordinamento dell'attuazione e revisione degli statuti comunali, l'introduzione delle suddette presenze elettive di residenti stranieri, e più in generale l'accesso di tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti all'esercizio dei diritti democratici a livello locale;

a raccogliere, coordinare e riproporre, in apposito disegno di legge di revisione costituzionale d'iniziativa governativa, i disegni di legge depositati nelle ultime due Legislature da diversi gruppi politici al fine di attribuire ai cittadini stranieri residenti l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni locali.

**9/3438-bis/47**

Bellei Trenti, Bielli, Calvanese, Canesi, Danieli, Fumagalli, Galdelli, Galliani, Gambale, Guerzoni, Jervolino Russo, La Saponara, Lenti, Lombardo, Lucà, Lumia, Margrone, Manganelli, Luigi Marino, Maselli, Monticone, Moroni, Nardini, Reale, Scanu, Scozzari, Tanzarella, Taradash, Valpiana, Vendola, Vigneri, Voccoli.

La Camera,

considerato che la soddisfazione delle esigenze di una formazione professionale, approfondita e mirata, poste dal mondo del lavoro e della produzione è divenuta oggi indilazionabile per effetto dell'innovazione tecnologica e dei mutamenti intervenuti nell'organizzazione dei processi produttivi;

rilevato che il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore, ed il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, che integra la direttiva 89/48/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento di cicli formativi della durata di uno o due anni, pongono con urgenza la necessità del completamento degli studi secondari superiori con almeno un anno di formazione professionale, ai fini del riconoscimento dei titoli conseguiti quali diplomi utili per accedere al mondo del lavoro nell'ambito dell'Unione europea;

preso atto del grave ritardo in cui si trova l'Italia rispetto agli altri paesi con sistemi economici avanzati nella definizione di un sistema di formazione tecnico-professionale post-diploma;

considerato altresì che il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, emanato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevede — all'articolo 205, comma 2 — che con regolamento interministeriale, da emanarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere istituiti corsi di specializzazione di durata annuale negli istituti tecnici ad indirizzo agrario e corsi di perfezionamento negli istituti tecnici ad indirizzo industriale, sempre che sia possibile far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nei bilanci degli istituti stessi;

## impegna il Governo

ad assumere iniziative idonee a consentire la istituzione di corsi di specializzazione o perfezionamento post-diploma, anche presso istituti tecnici di altro tipo ed indirizzo rispetto a quelli indicati all'articolo 205 del decreto legislativo n. 297 del 1994.

**9/3438-bis/48**

Bracci Marinai, Nadia Masini,  
Commisso, Mazzetto, Zen,  
Sbarbati.

## La Camera,

considerata l'esigenza di avviare un processo innovativo del settore agroalimentare soprattutto nel Mezzogiorno, ritenuto opportuno favorire la creazione e lo sviluppo di una rete adeguata di strutture di trasformazione industriale dei prodotti primari dell'agricoltura prioritariamente nelle aree territoriali caratterizzate da una forte e consolidata vocazione produttiva,

considerato il netto ridimensionamento delle risorse messe a disposizione della RIBS nel bilancio previsto dalla legge finanziaria per il 1996 per interventi finanziari a favore di realtà imprenditoriali impegnate in programmi di investimento e di riconversione in settori diversi da quello dello zucchero ai sensi della legge n. 209 del 1990;

ritenuto comunque indispensabile prevedere misure di intervento in sostegno di quei soggetti, evidenziando la necessità che gli interventi devono rappresentare un concreto strumento operativo per le piccole e medie imprese, affinché queste possano trovare condizioni ottimali di sviluppo all'interno di distretti agro-industriali, agevolando in tal modo meccanismi di integrazione verticale in una logica di « filiera equa » e tutelando nel concreto gli interessi dei produttori agricoli, onde fronteggiare la attuale tendenza ad una forte concentrazione monopolistica imprenditoriale del settore,

## impegna il Governo

ad attuare nel corso del 1996 una riforma strutturale della RIBS che ne preveda un adeguamento organizzativo, gestionale e finanziario, prevedendo il prioritario utilizzo delle risorse a sostegno di processi di innovazione e di riconversione dell'agricoltura nel campo dell'industria di trasformazione, programmati nelle aree a forte vocazione e tipicità produttiva, in un'ottica di razionalizzazione degli interventi, di contenimento dei costi e di completamento di filiera.

**9/3438-bis/49**

Di Capua, Di Fonzo, Di Stasi,  
Oliverio, Negri, Rotundo, Bonito, Mastroluca, Montecchi,  
Paoloni, Tattarini, Nardone,  
Stanisci, Taurino.

## La Camera,

rilevato che l'obbligo della difesa del potere d'acquisto delle retribuzioni, con riferimento al recupero dello scarto tra l'inflazione programmata e quella effettiva del precedente biennio 1994-1995 ed in relazione all'inflazione programmata del 3,5 per cento e del 3 per cento per il biennio 1996-1997, costituisce punto fondamentale dell'intesa sulla politica dei redditi sottoscritta il 23 luglio 1993 tra Governo e parti sociali;

considerato che le risorse indicate nel disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per i contratti dei pubblici dipendenti non sono sufficienti a garantire tale obiettivo;

considerato che i processi di trasformazione organizzativa e procedimentale che saranno avviati a seguito delle disposizioni contenute nel provvedimento collegato alla finanziaria e quelli prevedibili in relazione alle future riforme istituzionali richiedono la valorizzazione delle risorse umane e il pieno coinvolgimento degli operatori;

rilevato che, a tal fine, è opportuna la rapida definizione dei nuovi contratti di lavoro;

impegna il Governo:

ad operare affinché l'Agenzia per la rappresentanza negoziale avvii immediatamente le trattative per i contratti del pubblico impiego per il biennio 1996-1997, con la direttiva di garantire il recupero della differenza tra inflazione effettiva e inflazione programmata per il biennio trascorso ed aumenti retributivi in linea con l'inflazione programmata per il prossimo biennio;

altresi, ad apportare le eventuali modifiche legislative e ad assumere le iniziative volte a reperire le necessarie risorse finanziarie aggiuntive a quelle previste allo scopo di consentire la realizzazione di tale direttiva.

**9/3438-bis/50**

Innocenti, Battafarano, Pennacchi, Rastrelli, Superchi.

La Camera,

considerata l'organizzazione dipartimentale degli ospedali un valido strumento di razionalizzazione delle risorse materiali ed umane disponibili, in funzione della complessa articolazione delle discipline mediche e dell'esigenza che il Sistema sanitario nazionale dia una qualificata ed esauriente risposta alla domanda di assistenza e di intervento in campo preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo che i cittadini pongono;

ritenuto indispensabile recuperare ed esaltare la professionalità e la responsabilità diretta degli operatori impegnati nei servizi ospedalieri, soprattutto nell'area medica, nell'ottica di un'ulteriore crescita qualitativa del servizio pubblico e di una più incisiva gratificazione del loro ruolo;

rilevato che le norme previste dal decreto legislativo n. 502 del 1992, modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, non forniscono validi strumenti per la piena valorizzazione della professiona-

lità degli operatori, soprattutto in riferimento alla disciplina e ai profili previsti per la dirigenza medica;

alla vigilia del rinnovo dell'Accordo nazionale di lavoro nel settore e dei processi riorganizzativi delle reti dei servizi ospedalieri demandati alle regioni,

impegna il Governo:

a definire entro sei mesi l'organizzazione dipartimentale degli ospedali, individuando *standard* e parametri di riferimento, necessari per il successivo intervento attuativo delle regioni;

a operare una revisione dei profili professionali della dirigenza medica di I e II livello, che miri ad accentuare l'autonomia professionale e la diretta responsabilità di quegli operatori che, in possesso di precisi e qualificanti requisiti, si siano sottoposti ad adeguati ed obiettivi momenti di verifica, superando, nel passaggio dal I al II livello i vincoli derivanti dalla vacanza del posto in organico, e prevedendo, comunque, una funzione di coordinamento del Dipartimento, della Divisione o del Servizio, non ostativo, però, del pieno esercizio dell'autonomia professionale del dirigente;

ad attivare, nel più breve tempo possibile, i bandi per gli esami di idoneità alle funzioni dirigenziali di II livello, conferendo agli stessi carattere di seria ed obiettiva verifica professionale per le discipline di riferimento;

a dare rapida e definitiva soluzione alla collocazione, anche retributiva, al I livello dirigenziale degli ex-assistenti ospedalieri;

a realizzare tali interventi senza oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il rinnovo dell'Accordo di lavoro del comparto, operando le necessarie compensazioni attraverso un riequi-

librio e una rimodulazione dei trattamenti economici delle figure professionali interessate.

**9/3438-bis/51**

« Cornacchione Milella, Di Capua, Lumia, Gatto, Torre, Di Fonzo, Di Stasi, Mignone, Giacco ».

La Camera,

premesso che occorre adottare una serie di misure di sostegno all'economia del Paese anche attraverso interventi specifici in campo agricolo,

*impegna il Governo:*

*ad adottare misure mirate nei vari settori dell'agricoltura, quali:*

rivedere la normativa concernente la fiscalizzazione dei contributi agricoli unificati per equipararli a quelli dei Paesi comunitari dell'Area mediterranea;

consentire ai braccianti agricoli proprietari di piccoli appezzamenti di terreno non iscritti alla Federazione nazionale dei coltivatori diretti di godere delle prestazioni previdenziali per le giornate effettivamente svolte nelle terre di loro proprietà;

portare l'aliquota IVA per l'energia elettrica ad uso agricolo dall'attuale 19 per cento al 4 per cento;

assumere le idonee iniziative per lo snellimento di una serie di adempimenti burocratici quali il registro di campo ai quali difficilmente gli agricoltori potranno adempiere a causa della loro elevata complessità;

rivedere la disciplina del condono per le posizioni debitorie dei datori di lavoro agricolo nei comparti dello Stato per mancato pagamento dei contributi agricoli unificati negli anni scorsi, onde consentire agli agricoltori di adempiere effettivamente al loro dovere tenuto conto delle reali capacità contributive si da

consentire la sopravvivenza del comparto agricolo nazionale.

**9/3438-bis/52**

Manzoni, Petrelli, Patarino, Enzo Caruso, Colucci, Bizzarri.

La Camera,

in considerazione della necessità di rivedere complessivamente le imposte sugli spettacoli comprese quelle gravanti sulle case da gioco,

*impegna il Governo*

a chiarire in tempi rapidi, attraverso una pronuncia del Ministero delle finanze che ai sensi dell'applicazione dei commi quarto e quinto dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se sia possibile ritenere che si applichino anche alle vincite dei giocatori presso le case da gioco.

**9/3438-bis/53 (nuova formulazione).**

Caveri, Viale.

La Camera,

premesso che:

il personale assunto dalla Croce rossa italiana (CRI) ai sensi dell'articolo 3, quinto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207, è a tutt'oggi non di ruolo a tempo indeterminato, così come il personale iscritto nel ruolo speciale civile ad esaurimento istituito ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, permane a tutt'oggi in un ruolo speciale;

ciò pregiudica in modo ingiustificato le aspettative in termini professionali, giuridici ed economici del suddetto personale;

tale personale è stato conteggiato in sede di rideterminazione provvisoria della dotazione organica della CRI effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei contingenti che seguono:

n. 54 elementi assunti con decorrenza 1° luglio 1986 ai sensi della legge n. 207 del 1985;

n. 88 elementi iscritti nel ruolo speciale ai sensi della legge n. 730 del 1986 con decorrenza 1° giugno 1989;

che tale rideterminazione provvisoria della dotazione organica è stata deliberata con ordinanza commissariale n. 182 del 28 giugno 1995, trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - ed ai Ministri della sanità e del tesoro con prot. 29875 del 5 luglio 1995;

che tale personale fruisce del trattamento contrattuale di comparto sicché nessun onere aggiuntivo deriverebbe, nell'immediato, dall'inquadramento nel ruolo ordinario del personale medesimo;

impegna il Governo

in seguito alla presentazione di un piano di ristrutturazione dell'ente CRI, ad inquadrare nel ruolo organico della Croce rossa italiana, ente di diritto pubblico ai sensi della legge n. 490 del 20 novembre 1995, con decorrenza dalle rispettive date di assunzione, nella qualifica di appartenenza, il personale operante presso i servizi sanitari della Croce rossa italiana assunto a tempo indeterminato non di ruolo il 1° luglio 1986 ai sensi dell'articolo 3 della legge 207 del 1985 e quello iscritto nei ruoli speciali civili ad esaurimento ai sensi della legge 730 del 1986 il 1° giugno 1989.

**9/3438-bis/54.**

Nardini, Pistone, Lumia, Ciocchetti, Sacerdoti, Garavini, Zen, Scalia, Saraceni, Saia.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 761 del 1979 ha riconosciuto a favore del personale universitario, compreso quello medico e docente, utilizzato presso strutture del SSN un'indennità che consentisse la perequa-

zione con il trattamento economico complessivo del personale di pari funzioni e qualifica del SSN;

a sua volta, l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 382 del 1980 ha introdotto a favore del personale universitario medico optante per il tempo pieno il cosiddetto « assegno aggiuntivo », dichiarandolo espressamente « non pensionabile » (la Corte cost., nella pronuncia n. 78/1994, ha confermato la legittimità della norma sotto il profilo della ragionevolezza);

è recentemente insorto un notevole contenzioso sull'interpretazione dell'articolo 31 sopra citato: si tratta di stabilire se la base di calcolo per l'operazione perequativa debba ricomprendere solo voci retributive utili a fini pensionistici (al netto dunque dell'assegno aggiuntivo), ovvero se l'adeguamento del trattamento del personale universitario, compreso quello medico e docente, a quello (più favorevole) del personale, medici compresi, del SSN, vada effettuato computando nella base di calcolo anche voci non utili ai fini pensionistici (come appunto l'assegno aggiuntivo);

sulla questione è recentemente intervenuto il Consiglio di Stato in sede consultiva (sez. II, parere n. 233/1995), secondo cui « l'interpretazione e la concreta applicazione dell'articolo 31 (...) appare alquanto complessa e può dar luogo a soluzioni anche difformi e tali da innescare un notevole contenzioso, per cui potrebbe essere opportuna l'adozione di una norma di interpretazione autentica, che costituisca un punto fermo nella materia ».

impegna il Governo

a interpretare autenticamente la locuzione « trattamento economico complessivo » di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 761 del 1979 nel senso di ricomprendere ogni emolumento

composto con carattere di continuità ed utile ai fini previdenziali ed assistenziali.

**9/3438-bis/55.**

Saia, Scalia, Sacerdoti, Ciocchetti, Pistone, Saraceni, Calabretta Manzara, Di Rosa, Lumia.

La Camera,

nel corso dell'esame dell'articolo 41 del disegno di legge collegato (A.C. 3438) alla manovra finanziaria, recante « Misure di razionalizzazione della finanza pubblica »;

constatato che nel suddetto articolo si fa richiamo all'ACI;

constatato che la Corte dei conti ha redatto una relazione sui bilanci degli ACI provinciali dal quale risulta una grave situazione di dissesto finanziario per il quale si rende necessaria l'adozione di misure atte al riassorbimento dei disavanzi di amministrazione;

rilevato che la Corte dei conti ha ritenuto necessario estendere un controllo anche ai conti degli ACI nazionali,

impegna il Governo

a provvedere ad una ridefinizione delle funzioni degli ACI e a prendere tutti i provvedimenti necessari ad individuare coloro che con il loro comportamento negligente hanno causato un danno al patrimonio dello Stato e conseguentemente uno sperpero di danaro pubblico, al fine di evitare che tutto ciò possa ripetersi per l'avvenire.

**9/3438-bis/56.**

Michielon, Cavaliere.

La Camera,

premesso che:

il personale docente più qualificato e motivato regge da numerosi anni, con l'istituto dell'incarico; gli uffici di presi-

denza degli istituti secondari di 1° e 2° grado e, spesso, in sedi disagiate e complesse;

il citato personale svolge le funzioni superiori assegnate con tutte le responsabilità e le competenze richieste al personale direttivo di ruolo, conservando lo stipendio di docente e senza alcun riconoscimento giuridico;

sono unanimemente riconosciute le sempre maggiori e più complesse competenze al personale direttivo scolastico;

impegna il Governo

a voler predisporre, al più presto, adeguati corsi formativi, al fine di poter determinare la immissione nei ruoli direttivi del personale incaricato.

**9/3438-bis/57.**

Napoli, Benedetti Valentini.

La Camera,

premesso che:

la legge 29 ottobre 1993, n. 427, di conversione del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, ha assunto una particolare rilevanza per le aziende pubbliche locali di servizi. In detta legge il comma 14 dell'articolo 66 tratta la questione della soggettività tributaria delle aziende speciali e consorzi nella fase di trasformazione o creazione di nuove aziende *ex lege* n. 142 del 1990; tale comma 14 recita: « nei confronti delle società per azioni e delle aziende speciali istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché nei confronti dei nuovi consorzi costituiti a norma degli articoli 25 e 60 della medesima legge si applicano, fino al termine del terzo anno dell'esercizio successivo a quello rispettivamente di acquisizione della personalità giuridica o della trasformazione in aziende speciali consortili, le disposizioni tributarie applicabili all'ente territoriale di appartenenza »;

pur avendo una formulazione non perfetta ed alquanto a tecnica, il comma 14 dell'articolo 66, al fine di agevolare le trasformazioni nel settore dei servizi locali conseguenti alla legge di riforma delle autonomie prevede quindi l'estensione alle aziende speciali ed ai consorzi (aziende consortili) delle disposizioni tributarie applicabili agli enti locali (comuni o province di appartenenza) nel triennio successivo all'anno, rispettivamente, dell'acquisizione della personalità giuridica o della trasformazione, ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 142 del 1990;

detta agevolazione è assicurata dalla richiamata disposizione di legge anche alle società per azioni di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e) della legge n. 142 del 1990;

appare evidente che la applicazione del trattamento fiscale previsto era inteso per l'anno di trasformazione e per i tre anni successivi;

in tal senso si era subito espressa, con apposita circolare, la CISPEL (Confederazione italiana servizi pubblici enti locali), come anche la PUBBLITECNICA (società di consulenza di proprietà della CISPEL e dell'ANCI), e tale era l'interpretazione della stragrande maggioranza delle aziende consortili interessate;

è noto che sull'argomento due direzioni regionali del Ministero delle finanze avevano espresso pareri tra loro discordanti;

il comma 2 dell'articolo 46 dell'A.C. 3438, superando le incertezze e le controversie interpretative sorte, in particolare, sulla decorrenza della moratoria fiscale, stabilisce dunque quale sia il termine iniziale della stessa;

per quanto concerne le aziende speciali e le società per azioni sopra menzionate, il termine iniziale coincide con quello dell'acquisizione della personalità giuridica che avviene per entrambe le forme di gestione con l'iscrizione nel registro delle imprese, mentre per quanto concerne i consorzi (o aziende speciali

consortili, come suole, ormai, il legislatore definire i consorzi per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale) tale termine coincide con la trasformazione;

relativamente al termine finale, la norma stabilisce che la moratoria dura fino al terzo anno successivo a quello in corso alla data dell'iscrizione nel registro delle imprese (aziende speciali e s.p.a.) o della trasformazione (consorzi/aziende speciali consortili);

il 31 dicembre 1999 cesserà il beneficio accordato dalla legge;

con il comma 2 si è dunque data « un'interpretazione autentica » al precedente comma 14 dell'articolo 66 del decreto-legge 331 del 1993;

per il passato e per i consorzi che si sono trasformati nel passato si ritiene di poter adottare l'interpretazione prevalente, al tempo;

al fine di evitare inutili contenziosi;

al fine di chiarire il fatto che l'interpretazione data del presente articolo 46 vale anche per il passato;

impegna il Governo:

a fare salvi i comportamenti fiscali tenuti fino all'approvazione della presente legge, dalle società per azioni e delle aziende speciali, istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dai nuovi consorzi istituiti o trasformati in aziende speciali consortili, ai sensi degli articoli 25 e 60 della stessa legge.

9/3438-bis/58.

Fontan.

La Camera,

al fine di migliorare i livelli di assistenza senza aggravio sulla spesa pubblica ed anche per consentire ai giovani medici di entrare nel mercato,

impegna il Governo:

a perseguire in sede di rinnovo delle convenzioni di medicina generale e di medicina pediatrica l'obiettivo di abbassare il massimale dei pazienti per ciascun sanitario. In tale contesto il Governo provvederà altresì a riordinare il servizio di guardia medica.

**9/3438-bis/59.**

Rotondi, Moioli Vigandò, Fuscagni, Gubert, Sanza.

La Camera,

considerato che la Costituzione riconosce e tutela il primario diritto dovere dei genitori di educare ed istruire i figli;

considerato che la Costituzione tutela il diritto allo studio dei giovani, nel rispetto del principio di uguaglianza che tenga conto dei loro meriti e delle loro condizioni economiche e sociali;

considerato che tali diritti possono esercitarsi solo nella piena libertà di scelta tra le diverse proposte di istruzione che il sistema scolastico è in condizione di offrire, una volta accertata la rispondenza di ciascuna di esse ai criteri di qualità necessari affinché sia concretamente ravvisabile il perseguimento di obiettivi di pubblico interesse;

considerato che la pluralità di proposte di istruzione, se operanti in regime di parità di condizioni, costituisce uno stimolo ad una maggiore efficienza anche della scuola gestita dallo Stato, valorizzando le risorse di professionalità esistenti;

considerato che nella maggior parte dei casi le scuole non statali svolgono una funzione di supplenza che, se venisse a mancare, comporterebbe un notevole aggravio delle finanze dello Stato e gravi disservizi alla popolazione;

impegna il Governo

a proporre entro due mesi dall'approvazione della presente legge un disegno di legge sulla parità scolastica, così come previsto dalla Costituzione, che stabilisca

le condizioni di qualità necessarie e preveda convenzioni e/o buoni scuola a favore della scuola non statale per un impegno finanziario a partire dal 1997 non inferiore a 800 miliardi iniziale e che comunque non potrà essere superiore al costo aggiuntivo che lo Stato dovrebbe sostenere se dovesse provvedere direttamente ai compiti educativi e di istruzione svolti dalle scuole non statali.

**9/3438-bis/60.**

Sanza, Gubert, Moioli Vigandò, Fuscagni, Sacerdoti, Rotondi.

La Camera,

premesso che il Club alpino italiano (CAI) svolge una particolare funzione di informazione, orientamento e formazione dei cittadini per un corretto e responsabile approccio alla montagna, nonché la manutenzione dei sentieri, di rifugi e di bivacchi sulle Alpi e sugli Appennini ed il funzionamento del Corpo nazionale di soccorso alpino che concorrono con oltre 300.000 soci profondamente partecipi della vita del Paese e dei suoi territori montani;

tali attività concorrono in modo adeguato al sereno e ordinato sviluppo dei movimenti turistici in quota, assicurando un'opera di prevenzione, assistenza ricovero e collegamenti a valle nonché ad interventi specialistici a favore di persone infortunate o in difficoltà;

le misure restrittive costringono il CAI a contenere il proprio impegno in un momento in cui la frequentazione della montagna registra elevati incrementi con conseguenze spesso drammatiche, creando disagio nella complessa organizzazione di volontariato animato da valori ideali e da spirito di solidarietà umana intergenerazionale che consentono allo Stato di contare con una spesa ridotta su servizi qualificati che altrimenti comporterebbero costi ben più elevati;

impegna il Governo a ripristinare i fondi stabiliti con le leggi n. 776 del 1985

e n. 162 del 1992, al fine di assicurare il suo funzionamento.

**9/3438-bis/61.**

Lucchese, Fuscagni, Moioli Viganò.

La Camera,

vista la decisione di bilancio che prevede entro il 31 dicembre 1995 interventi sull'entrata per 5.285 miliardi per l'anno 1996, 3.500 miliardi per il 1997 e il 1998;

considerato che tra queste misure sono prevedibili interventi sulle imposte indirette;

considerate altresì le ragioni che hanno spinto alla introduzione della benzina verde e alla diffusione delle vetture catalitiche;

considerato altresì che non possono essere ripetutamente contraddette decisioni che incidono sui comportamenti delle famiglie e dei consumatori;

impegna il Governo

nella eventualità di interventi sui prodotti petroliferi, a mantenere inalterato il differenziale di prezzo finale tra benzina verde e benzina super offrendo così un quadro di certezze ai cittadini automobilisti.

**9/3438-bis/62.**

Moioli Viganò, Fuscagni, Gubert.

La Camera,

premesso che, secondo quanto stabilito dal comma 41 dell'articolo 1 del disegno di legge « Misure di razionalizzazione della finanza pubblica » in esame, le società dell'EFIM indicate entro il 31 gennaio 1996 dal Ministro del tesoro, su proposte del commissario liquidatore dell'EFIM, non devono essere assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa e

ad esse continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge n. 487 del 1992 fino al 31 dicembre 1998;

considerato che la proroga delle funzioni del commissario liquidatore dell'E-FIM al 31 dicembre 1998 si è resa necessaria perché non è stato possibile esplicitare nel tempo previsto le necessarie funzioni;

ritenendo che, per non creare ulteriori ritardi, sarebbe opportuno evitare il cumulo delle funzioni di commissario liquidatore dell'EFIM, posta in liquidazione coatta amministrativa, con la funzione di commissario liquidatore dell'E-FIM ai sensi del decreto-legge n. 487 del 1992, per le società individuate con decreto del Ministro del tesoro del 21 gennaio 1995;

ritenendo, quindi, necessario che la designazione del commissario liquidatore dell'EFIM ai sensi del decreto-legge n. 487 del 1992 cada su persona diversa dal già designato commissario per la liquidazione coatta amministrativa;

impegna il Governo:

a provvedere perché il commissario nominato con decreto del Ministro del tesoro del 21 gennaio 1995 non possa sostituire il commissario liquidatore dell'EFIM che esercita le proprie funzioni, fino alla data del 31 dicembre 1998, sulla base delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 487 del 1992, convertito dalla legge n. 33 del 1993, in ordine alle società di cui al comma 2 dell'articolo 28 del disegno di legge in esame.

**9/3438-bis/63**

Fuscagni, Lucchese.

La Camera,

premesso:

che nei ruoli organici degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria (IRSA), istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, esistono le qualifiche di sperimentatori equiparati, solo economicamente, agli assistenti universitari;

che, con l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, recante « Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, di cui all'articolo 7 del decreto del del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-87 », agli sperimentatori (o ricercatori) con otto anni di attività di servizio, previo superamento di un giudizio di idoneità espresso da apposita commissione, è attribuito il trattamento economico della seconda fascia differenziata di professionalità del profilo di ricercatore;

che l'allora Ministro dell'ambiente bandiva il concorso per l'applicazione del citato del citato articolo 23 del decreto del del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, senza aver preventivamente predisposto uno specifico regolamento organico, peraltro previsto dallo stesso articolo 23;

che, nonostante i ricorsi al TAR presentati da alcuni ricercatori proprio per la mancanza di detto regolamento, il concorso veniva espletato ed i vincitori regolarmente inquadrati nel nuovo livello retributivo;

che, dopo alcuni anni di contenzioso amministrativo, il Ministero, in data 20 gennaio 1994, pubblicava il decreto di annullamento del bando di concorso, seguito poi dai decreti attuativi che retrocedono gli sperimentatori ai livelli iniziali (con perdite mensili fino a lire 400.000) e che dispongono recuperi ingenti di arretrati (fino a 40-60 milioni);

che, nel settembre 1995, il Consiglio dei ministri, riconoscendo il diritto dei ricercatori a vedersi confermato il trattamento economico ed il livello precedenti ai decreti di revoca, ha predisposto un articolo di sanatoria come norme d'urgenza inserita nel decreto-legge 23 settembre 1994, n. 548, istitutivo dell'EIMA;

che tale decreto-legge è decaduto e non è stato reiterato, in attesa di uno specifico disegno di legge sull'EIMA e che quindi anche l'articolo di sanatoria per i vincitori è stato caducato;

che, in conseguenza di questo fatto, è scattato il recupero degli arretrati, per cui molti sperimentatori (vedi quelli residenti a Roma) si sono visti letteralmente azzerare lo stipendio;

che tale situazione, dovuta a disfunzioni ed inefficienza della pubblica amministrazione, è insostenibile sul piano giuridico ed economico e vergognosa sul piano morale;

impegna il governo

ad affrontare e risolvere in via definitiva ed urgente la posizione normativa ed economica dei 147 ricercatori sui quali si incardina l'attività degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria (IRSA) del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

9/3638-bis/64.

Gubert.

La Camera

premesso che le famiglie italiane che hanno acceso mutui fondiari in valuta estera per l'acquisto di una abitazione da destinare a domicilio della propria famiglia sono circa 200.000;

considerato che da più parti è stato posto il problema di andare incontro con interventi di varia natura ai problemi economici delle famiglie interessate;

tra questi l'intervento fiscale potrebbe essere una soluzione idonea ad alleggerire i maggiori costi intervenuti dalla svalutazione della lira del 45 per cento dopo l'uscita dal Sistema Monetario Europeo;

impegna il Governo

a prevedere un intervento legislativo che elevi i limiti massimi di deduzione dal reddito imponibile oggi previsti dal de-

creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, consentendo la deduzione fiscale dal reddito imponibile dei maggiori oneri conseguenti alla svalutazione della lira elevandoli in misura percentuale pari alla percentuale di svalutazione registrata dalla lira italiana nei confronti della divisa nella quale è stato contratto il mutuo fondiario. Tale percentuale è determinata annualmente con decreto del Ministro del tesoro sulla base dei dati dell'Ufficio italiano cambi al 31 dicembre dell'anno precedente.

**9/3438-bis/65.**

Sacerdoti, Gubert, Moioli Viganò, Fuscagni, Sanza, Rottondi.

La Camera,

considerato che:

risulta da numerose segnalazioni che nel territorio di diverse province italiane l'INPS ha pianificato un intervento di controllo e verifica presso aziende produttrici di manufatti, di diversa natura, in particolare calzature ed abbigliamento, che commissionano a ditte regolarmente iscritte agli albi delle imprese artigiane fasi diverse di lavorazione degli stessi prodotti;

il personale ispettivo dell'INPS sta procedendo a classificare tale tipo di prestazioni, pur parziali e segmentate, non come effettivo rapporto di lavoro autonomia fra soggetti diversi ma come fattispecie di lavoro dipendente e subordinato;

tale determinazione comporta una diversa configurazione anche della natura degli obblighi nei confronti dell'INPS, con conseguente avvio di un contenzioso per la modifica delle iscrizioni ed il recupero di contributi che sta spingendo numerosi artigiani a sospendere le rispettive attività professionali formalmente dichiarate e ad attivare prestazioni di lavoro nero;

deve ritenersi che la qualificazione del rapporto di lavoro dipendente e su-

ordinato fra un soggetto ed un altro non può prescindere dal sicuro e comprovato accertamento della sussistenza della subordinazione piena ed effettiva, intesa come attività esclusivamente prodotte in luogo, in scansione temporale, con modalità produttive e con attrezzature esclusivamente imposti da un'unica ditta;

impegna il Governo:

ad emanare, ai fini della separazione della contribuzione tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti, anche alla luce di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 5 dell'A.C. 3438-bis, direttive formali che vincolino l'attività ispettiva al riconoscimento della fattispecie della prestazione di lavoro autonomo quando lo stesso sia di fatto praticato in locali diversi da quelli della ditta committente, con orari e modalità produttive di autonomia determinazione del prestatore d'opera e con attrezzature di proprietà dello stesso.

**9/3438-bis/66 (nuova formulazione)**

Cesetti, Mariani, Campatelli, Manca, Ferrante.

La Camera,

premesso che:

la legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 851, sull'ordinamento del gioco del lotto, dispone la concessione ai tabaccai richiedenti;

l'articolo 33 del legge 23 dicembre 1994, n. 724, stabilisce, tra l'altro, che sia assicurato un incasso medio annuo da stabilire con decreto del Ministro delle finanze al fine di estendere a tutti i tabaccai richiedenti l'allargamento della ricevitoria del lotto, e ancora, che la distanza tra le ricevitorie gestite da riven-

ditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del Lotto sia soppresso dal 31 dicembre 1998;

con l'assegnazione di 9450 nuove ricevitorie come stabilito dal decreto ministeriale n. 147 del 7 novembre 1995 si penalizzano tabaccai aventi diritto per anzianità, che si trovano al di sotto dei 200 metri di distanza dalle ricevitorie gestite da ex botteghini del lotto;

è da considerarsi superata la fase sperimentale dell'automazione del gioco del Lotto avviata dal 18 aprile 1994;

impegna il Governo

a stabilire che l'incasso medio annuo nazionale per ogni ricevitoria sia di 300 milioni, al fine di procedere a nuove istituzioni di ricevitorie del Lotto;

la distanza tra ricevitorie gestite da tabaccai e ricevitorie gestite da ex dipendenti del Lotto, decada a partire dalle assegnazioni delle nuove ricevitorie;

l'allargamento ulteriore delle ricevitorie del Lotto, facente riferimento alla redditività media annuale si attui ogni anno, a partire dal 1997, e che l'assegnazione sia concessa d'Ufficio ai più anziani di servizio sino all'esaurimento delle disponibilità annuali.

9/3438-bis/67.

Molgora, Fontan.

La Camera,

premessi che:

il comma 223 dell'articolo 3 recupera 1050 nuovi punti lotto d'assegnare alle tabaccherie entro la fine del 1996;

il decreto del Ministro delle finanze del 7 novembre 1995 fissa le norme per le assegnazioni di nuovi punti di raccolta del gioco del lotto;

le distanze tra tabaccherie ed ex botteghini del lotto penalizzano tabaccai anziani di servizio, che non possono avere l'assegnazione della ricevitoria;

dall'assegnazione sono escluse zone periferiche, specialmente quelle a carattere turistico in genere;

dall'assegnazione vengono escluse tabaccherie speciali poste in zone di ampia frequentazione;

impegna il Governo:

a concedere le assegnazioni dei nuovi 1050 punti di raccolta del gioco del lotto, pur secondo le indicazioni del decreto ministeriale 7 novembre 1995, tenendo conto, al fine di evitare distorsioni, delle seguenti situazioni:

1. I tabaccai anziani di servizio, esclusi dalla concessione a causa delle distanze di 200 metri dalle ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto;

2. Le tabaccherie speciali poste in aree di ampia frequentazione come le tabaccherie poste all'interno delle stazioni ferroviarie metropolitane, o poste sulle autostrade, nei porti marittimi o negli aeroporti più frequentati;

3. Le zone periferiche specialmente quelle di carattere turistico;

4. Le zone colpite in modo grave da contrabbando malavitoso o frontaliero di generi di monopolio;

5. Eventuali gravi anomalie emerse e documentate dalle precedenti assegnazioni;

6. La necessità di istituire punti di carattere stagionale in base alle esigenze turistiche.

9/3448-bis/68

Asquini, Fontan, Molgora.

La Camera,

considerata la necessità di constatare il fenomeno del gioco d'azzardo clandestino in cui è largamente coinvolta la criminalità organizzata;

vista l'opportunità di incentivare, mediante l'autorizzazione di nuove case da gioco, il turismo nel nostro paese anche per contrastare la forte concorrenza svolta sul piano turistico, dalle molte case da gioco situate nei paesi confinanti e recuperare proventi che attualmente affluiscono all'estero;

considerata l'esigenza di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 1985,

impegna il Governo:

a) a concorrere all'adozione di un provvedimento legislativo volto ad autorizzare in via sperimentale, per un quinquennio, l'apertura di alcune nuove case da gioco equamente distribuite nel territorio nazionale, preferibilmente situate nei comuni che in passato siano stati sede di case da gioco o che comunque abbiano tradizioni al riguardo e comunque siano dotati di strutture idonee ad ospitarle, prevedendo una equilibrata ripartizione dei proventi tra i comuni, le regioni interessate e lo Stato, eventualmente anche attraverso una nuova disciplina tributaria di queste attività;

b) ad introdurre contestualmente precise norme di prevenzione e di controllo sulle case da gioco di nuova o preesistente autorizzazione al fine di prevenire effetti negativi nell'azione di contrasto nei confronti della criminalità organizzata;

c) a verificare, alla fine del quinquennio di sperimentazione, i risultati in termini di promozione turistica e, nel caso questi siano positivi e se non saranno riscontrati effetti negativi nell'azione di contrasto nei confronti della criminalità organizzata, a concorrere al varo di una

più ampia e permanente dislocazione di nuove case da gioco nel territorio nazionale.

9/3438-bis/69.

Paola Martinelli, Conte, Fontan, Caccavale, Mele, Mastrangelo, Maticena, Matranga, Dosi, Fonnesu.

La Camera,

rilevato che:

nel vigente sistema fiscale italiano il contribuente effettua una scelta sul soggetto destinatario delle imposte dirette solo limitatamente all'8 per mille del suo gettito personale IRPEF;

tramite una firma apposta su un documento collegato alla sua dichiarazione annuale dei redditi (Mod. 740, 730, 101 o 201) il contribuente esprime la scelta di destinare l'8 per mille dell'IRPEF allo Stato, alla Chiesa cattolica, alle Chiese avventiste del Settimo giorno o all'Assemblea di Dio in Italia;

tale possibilità di destinazione è stata configurata a seguito della cessazione, con la revisione del Concordato, del finanziamento diretto dello Stato alla Chiesa cattolica;

riconosciuta la facoltà ai cittadini di contribuire indirettamente al finanziamento dell'attività delle organizzazioni religiose, quale alternativa, per coloro che tale finanziamento non vogliono sostenere, è stata data la sola destinazione statale;

prendendo a titolo di esempio le dichiarazioni presentate a livello nazionale nel 1992, per i redditi dell'anno precedente, ultimo dato aggregato disponibile, esse forniscono il seguente quadro:

*Scelte espresse dai contribuenti nei modelli 740, 101 e 201 nel 1992.*

Totale dichiaranti: 29.279.215;

con scelta espressa: 14.650.479 (50,04 per cento);

con scelta non espressa: 14.628.736 (49,96 per cento).

Totale scelte espresse: 14.650.479;

regolari: 13.751.244 (93,86 per cento);  
con anomalie: 899.235 (6,14 per cento).

Totale scelte regolari: 13.751.244;  
Stato: 1.787.321 (13,00 per cento);  
Chiesa cattolica: 11.681.052 (84,94 per cento);  
Unione Chiese Cristiane Avventiste 7° giorno: 215.478 (1,57 per cento);  
Assemblee di Dio in Italia: 67.393 (0,49 per cento).

Quota otto per mille dell'IRPEF da ripartire.

Totale: 1.024.442.112.000.  
Stato: 144.328.162.000.  
Chiesa cattolica: 870.216.657.000.  
Unione Chiese Cristiane Avventiste 7° giorno: 7.539.298.000.  
Assemblee di Dio in Italia: 2.357.995.000;

tali cifre sono naturalmente sottostimate rispetto alle attuali dal momento che, dal 1991 ad oggi, il gettito fiscale ha registrato un notevole incremento;

il primo dato da evidenziare è che una metà dei contribuenti non esprime una scelta e che tra coloro che la effettuano, una larghissima maggioranza, pari all'85 per cento, preferisce la Chiesa cattolica;

sul totale dei contribuenti solo il 6 per cento indica lo Stato;

da tali dati è desumibile che a coloro che effettuano la scelta influenzati da un orientamento di tipo religioso sono state date opportunità credibili e sentite mentre chi, condizionato da una visione marcatamente laica, vorrebbe affidare la gestione di parte della quota dell'8 per mille ad un'istituzione pubblica non religiosa, non individua nello Stato il soggetto più idoneo;

probabilmente il fenomeno è largamente giustificabile con il distacco crescente fra cittadino-contribuente e Stato;

i problemi connessi alla finanza derivata e la necessità di arrivare al federalismo fiscale sono ormai unanimemente condivisi, ma poi, di fatto, non viene concretamente assunta nessuna iniziativa che vada in tale direzione;

il presente ordine del giorno vuole dare un preciso segnale che esiste la volontà politica di modificare il rapporto istituzioni pubbliche-contribuente invitando il Governo ed il Parlamento ad aggiungere i comuni tra i destinatari della quota 8 per mille dell'IRPEF;

impegna il Governo

affinché prenda tutte le iniziative,

affinché aggiunga il comune di appartenenza del contribuente, nei destinatari della quota otto per mille dell'IRPEF fra i quali il contribuente stesso può scegliere in occasione della compilazione della dichiarazione annua e dei redditi (740, 730, 101, 201),

e che il Governo tenga anche conto di una quota da destinare al riequilibrio delle entrate nei comuni.

**9/3438-bis/70.**

Bertotti, Anghinoni, Siciliani, Michelini, Niccolini, Maroni, Zeller, Vigneri, Pistone, Montecchi, Novelli, Caveri, Favario, Valenti, Petrini, De Murtas, Boghetta, Flego, Muzio, Bassanini, Settimi, Costa, Guerra, Rivera, Scalia.

La Camera,

premessi:

che con legge 13 maggio 1961, n. 469, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è passato alle dipendenze del Ministero dell'interno con conseguente trattamento di quiescenza a carico dello Stato;

che nelle province autonome di Trento e di Bolzano i vigili del fuoco, ai sensi dello Statuto di autonomia e delle

relative norme di attuazione, sono inquadrati nei corpi provinciali delle rispettive province, inquadramento che ha determinato l'iscrizione obbligatoria alla CPDEL, ora alla INPDAP-Gestione autonoma delle casse di previdenza;

che nonostante la perfetta parità di stato giuridico e di trattamento economico, i vigili del fuoco delle province di Trento e di Bolzano sono penalizzati, per quanto concerne il trattamento pensionistico, rispetto a tutti gli altri colleghi d'Italia, perché l'INPDAP interpreta in maniera restrittiva l'articolo 16 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, e non riconosce la pensionabilità dell'indennità di rischio;

che questo crea una palese ed ingiustificata penalizzazione dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonostante il regolare versamento dei contributi che l'INPDAP non ha mai respinto e/o restituito;

che in data 1° agosto 1995 l'Assemblea del Senato, con voto unanime, ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a risolvere la questione in tempi brevi;

che di fronte alla inattività del Governo è stato presentato, alla V Commissione permanente del Senato, un emendamento al disegno di legge n. 2157 finalizzato a sanare, in via definitiva, tale sperequazione con un onere, *una tantum*, di 244 milioni;

che l'emendamento è risultato inammissibile, nonostante la esiguità dell'intervento;

che non è assolutamente accettabile il permanere di una situazione chiaramente discriminatoria e sulla quale tutti, compresi alcuni rappresentanti del Governo, chiedono una soluzione,

impegna il Governo

ad eliminare, entro tre mesi, la inaccettabile disparità di trattamento pensionistico del personale dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento

e di Bolzano ricorrendo, ove la via amministrativa non dovesse sortire risultati utili, anche ad una specifica norma di legge, interpretativa dell'articolo 16 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, con il necessario effetto retroattivo.

9/3438-bis/71.

Chiesa, Gubert, Moioli Viganò,  
Fuscagni, Rotondi, Sanza.

La Camera,

considerato che:

il 9 novembre scorso sindaci e amministratori locali di tutta Italia hanno manifestato a Roma per la finanziaria incontrandosi poi con il Presidente del Consiglio e con i Presidenti di Camera e Senato;

non hanno posto tanto una questione economica, ma un importante problema di principio scritto nelle leggi che il Parlamento ha approvato: ai comuni e alle province deve essere riconosciuto il mantenimento in termini reali dei trasferimenti erariali nel corso del tempo, altrimenti è inevitabile che essi siano costretti a recuperare le minori risorse con inasprimenti dei propri tributi, e in questo modo si svuota completamente di senso il concetto stesso di autonomia locale;

hanno poi proposto che il Parlamento affidi una delega al Governo per riordinare completamente il sistema di finanza locale a partire dal 1° gennaio 1997, poiché la situazione attuale non è più sostenibile e vi sono importanti città che hanno già annunciato un imminente *crac* finanziario se le cose non cambieranno profondamente;

preso atto che nell'incontro con il Governo e con i Presidenti di Camera e Senato si erano manifestate ampie disponibilità su queste proposte che si è anche convenuto sull'istituzione di una Conferenza permanente Stato, città ed autonomie locali che ci auguriamo veda la luce quanto prima, che vi sono stati successivamente numerosi e proficui incontri tra

delegazioni dell'ANCI, i ministri e i ministri interessati coordinati dal ministro della funzione pubblica e con i gruppi parlamentari;

considerato che, rispetto al testo originariamente predisposto dal Governo, il Senato e la Commissione bilancio della Camera hanno apportato correttivi importanti alla legge finanziaria e al provvedimento collegato. Ma che si è stati costretti ad accantonare l'emendamento di delega al Governo per il riordino complessivo del sistema di finanza locale;

al fine di accelerare i tempi di avvio di una discussione specifica e produttiva, partendo dai testi discussi con i sindaci e le regioni, dai testi presentati e già vagliati in Parlamento e dai lavori della Commissione appositamente istituita dal Ministero delle finanze,

impegna il Governo

a presentare un apposito disegno di legge-delega di riordino fiscale e dei trasferimenti dello Stato.

**9/3438-bis/72.**

Solaroli, Vassili Campatelli.

La Camera dei Deputati,

rilevato che:

è viva nel paese l'esigenza di un moderno e funzionale servizio di Protezione civile, e che a tale esigenza il Parlamento ha già dato una prima risposta con l'approvazione della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la quale individua il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della Protezione civile;

a distanza di quattro anni dall'emanazione di detta legge, è mancato il potenziamento e il coordinamento delle forze impegnate in questo campo;

anzi, il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco sta subendo un progressivo depotenziamento che non lo mette certo

in condizioni di assumere il ruolo che la legge n. 225 del 1992, gli assegna, in particolare nei non infrequenti momenti di emergenza;

impegna il governo:

a provvedere ad una razionale riorganizzazione della Protezione civile, oggi divisa in due tronconi, uno facente capo al Ministero dell'interno, la direzione generale della Protezione civile e servizi antincendio; l'altro alla Presidenza del Consiglio dei ministri come Dipartimento della Protezione civile;

a provvedere affinché il servizio delle Protezione sia posto sotto la responsabilità di un unico nuovo ministero avente competenza generale per la tutela del territorio e del patrimonio ambientale del paese;

a considerare l'opportunità di un potenziamento del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, quale componente fondamentale della Protezione civile, attualmente pesantemente sotto organico.

**9/3438-bis/73.**

Vigneri, Angius, Reale, Pericu, Corleone, Ayala, Soriero, Soda, Maselli, Mattarella, Devetag, Signorino, Vincenzo Bianchi.

La Camera dei Deputati,

rilevato che la magistratura e le forze dell'ordine hanno già conseguito risultati di straordinaria rilevanza nell'azione di contrasto alla criminalità e che tuttavia è necessario avviare una nuova fase della strategia di tutela dei diritti dei cittadini fondata:

a) sul controllo del territorio;

b) sulla garanzia della sicurezza anche nei confronti della criminalità diffusa (cosiddetta microcriminalità), che pone in permanente pericolo i beni ed i diritti delle persone più deboli e più indifese;

c) sulla capacità di fissare le priorità nella lotta al crimine organizzato, prevedendo il sequestro e la confisca dei patrimoni mafiosi, la individuazione delle zone del territorio nazionale ove il fenomeno mafioso risulta ancora impunito, la prosecuzione dell'attività di cattura dei latitanti che sinora ha dato risultati di altissimo rilievo;

impegna il governo:

a) ad agire perché l'azione di contrasto delle forze di polizia sia permanente, continuativa ed ispirata a precise scelte strategiche evitando caratteri di occasionalità e di emergenzialità;

b) ad evitare che nelle forze dell'ordine si verifichino lacune di intervento o duplicazioni di presenza;

c) a realizzare la utilizzazione più razionale degli uomini e dei mezzi delle forze di polizia;

d) a definire le competenze specifiche per materia da attribuire alle diverse forze di polizia;

e) a regolamentare le aree di lavoro comune tra le diverse forze di polizia, anche in considerazione dell'intensificarsi delle forme di cooperazione internazionali;

f) a favorire la specializzazione di appositi nuclei o reparti per i settori criminali che tale specializzazione esigano;

g) a favorire l'elaborazione ed il costante aggiornamento di un comune patrimonio informativo tra tutte le forze di polizia, che ciascuna componente concorra a far maturare per poterne poi fruire integralmente.

9/3438-bis/74.

Pericu, Vigneri, Reale, Matarrella, Maselli, Corleone, Ayala, Bielli, Soda, Signorino, Scanu, Ronchi.

La Camera,

considerata la delicata posizione dei presidi incaricati che svolgono funzioni essenziali per l'attività scolastica, essendo elemento insostituibile per la funzionalità delle strutture scolastiche medesime;

impegna il Governo

a considerare la posizione di detto personale allo scopo di consentire l'immissione in ruolo dei presidi incaricati attraverso opportuni meccanismi di qualificazione e di accertamento dell'idoneità peraltro già dimostrata con l'affidamento e l'esercizio della funzione.

9/3438-bis/75.

Aloi, Pitzalis, Ardica, Dell'Utri, Marino Buccellato, Scalisi, Sidoti, Valensise, Cola, Bono.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 3438/A « Misure di razionalizzazione della finanza pubblica »,

premessò:

che l'articolo 6 del decreto ministeriale 20 luglio del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro ha sestuplicato tutti i canoni annui, proventi, diritti erariali comunque dovuti per l'utilizzazione di beni del patrimonio disponibile, indisponibile e del demanio pubblico dello Stato;

che la sestuplicazione suddetta ha interessato anche il canone annuo dovuto per piccoli impianti a fune montani, utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, aumentandolo a lire 240.000 e relativo deposito cauzionale di lire 480.000;

che gli importi suddetti sembrano eccessivi ed hanno creato disagio e tensione sociale nelle comunità montane, dove da sempre, a memoria d'uomo, sono stati e rimangono l'unico mezzo di sollievo alle pesanti fatiche della gente di montagna;

che, nonostante il fatto che le disposizioni del decreto ministeriale 20

luglio 1990 non sono applicabili in quanto il decreto risulta decaduto, risultano comunque pervenuti avvisi di pagamento richiedenti canoni sestuplicati;

impegna il Governo:

a pronunciarsi in merito per regolarizzare le situazioni equivoche provocate dalla decadenza del decreto ministeriale sopracitato;

a procedere ad eventuali rimborsi, nel caso in cui si accerti il pagamento dei canoni sestuplicati non dovuti;

ad emanare disposizioni che tenendo conto del prevalente interesse di carattere generale per il presidio delle zone montane, come classificate dalla legge n. 1102 del 1971, prevedano la detassazione dei fili a sbalzo e palorci oppure il contenimento della tassazione entro i limiti del canone originario.

9/3438-bis/76.

Castellazzi.

La Camera,

rilevato che l'attuale regime dei contributi agricoli unificati è contraddittorio e parzialmente difforme rispetto alla normativa vigente nei paesi della Comunità europea;

preso atto che l'attuale disciplina ignora il riconoscimento fatto dall'Unione europea dell'esistenza di aree svantaggiate del territorio nazionale;

constatato che molte aziende sono al limite del collasso e non in grado di far fronte alla contribuzione sociale, motivo per il quale si sono accumulate forti esposizioni regresse;

preso atto del grave stato di crisi del comparto agricolo e segnatamente delle produzioni mediterranee, che, anche per l'eccessivo costo del lavoro, vede fortemente ridotta la competitività delle aziende, con grave pregiudizio per l'eco-

nomia produttiva e per gli effetti devastanti sulla già allarmante situazione occupazionale;

impegna il Governo:

ad equiparare l'aliquota dei contributi agricoli unificati alla media dell'Unione europea nonché ad applicare la normativa delle aree agricole svantaggiate alla zona di cui all'obiettivo 1 come individuate dal Regolamento CEE n. 2052 del 1988;

ad applicare ai debiti contributivi la normativa di cui al punto precedente;

a non aggravare le posizioni debitorie pregresse con sanzioni;

a rateizzare il condono contributivo SCAU per lo meno in trenta rate semestrali senza interessi per gli arretrati che si sono accumulati sino al 30 giugno 1995;

a prorogare al 31 luglio 1996 il condono SCAU.

9/3438-bis/77.

Sigona, Stornello, Bono, Palumbo.

La Camera dei Deputati,

premesso che:

1) la Corte costituzionale con la sentenza 6 maggio 1985 n. 152 ha sollecitato il Parlamento a legiferare con « ragionevole » sollecitudine al fine di regolamentare organicamente il gioco d'azzardo, soprattutto « nell'ipotesi che il legislatore voglia mantenere le deroghe agli articoli 718-722 del codice penale »;

2) sono trascorsi oltre dieci anni dalla citata sentenza e oltre settantuno dal 24 aprile 1924, quando con il regio decreto n. 636 mai convertito in legge si tentò di regolamentare questo importante settore produttivo, senza che il Parlamento sia mai riuscito a varare una organica normativa nonostante le numerose proposte di legge presentate e pervenute in X Commissione da oltre un anno;

3) numerose località turistiche e termali chiedono la deroga per potere aprire case da gioco, mentre le quattro esistenti operano in stato di illegalità che, alla luce della citata sentenza della Corte costituzionale va immediatamente sanato o con adeguato provvedimento legislativo o con la chiusura;

4) sono abbondantemente scaduti i termini previsti dall'articolo 81 del regolamento, trascorsi i quali le proposte di legge presentate da numerose forze politiche dovrebbero essere iscritte all'ordine del giorno dell'Assemblea;

*impegna il Governo:*

qualora i termini ulteriori, previsti dal quarto comma del citato articolo 81 del Regolamento siano trascorsi senza che le proposte di legge o il testo unificato della Commissione siano iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea, a varare un decreto contenente una organica normativa su scala nazionale, per individuare le deroghe agli articoli 718-722 del codice penale che riguardano il gioco d'azzardo. Tali deroghe dovranno prevedere l'apertura di nuove case da gioco, localizzate almeno una per regione e per bacini di utenza di norma non inferiori ai 2 milioni di abitanti, tenendo conto delle ragioni storiche e sociali e delle necessità di sottrarre alla criminalità organizzata la gestione del gioco clandestino. Tali localizzazioni sono finalizzate alla necessità di ampliamento della offerta turistica e alla lotta alla disoccupazione. Con la stessa norma dovranno essere previste le misure di controllo affidate al Ministero dell'interno e le caratteristiche delle concessioni delle gestioni a società private, nonché la distribuzione degli utili derivanti dai costi delle concessioni.

**9/3438-bis/78.**

Trantino, Scalisi, Tringali, Pizzalis, Caruso, Valensise, Falco, Mariano, Marengo, Marino Buccellato, La Grua, Rallo, Riccio, Vincenzo Simonelli,

Sidoti, Cecconi, Domenico Antonio Basile, Mazzocchi, Aloï, Dell'Utri, Zacchera, Napoli, Venezia.

La Camera,

considerando che con il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, era stata introdotta una apposita imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica e che i sacchetti prodotti con il 90 per cento di materiali biodegradabili ne erano esenti;

considerando che a seguito dell'approvazione di un emendamento all'articolo 88 della legge finanziaria del 1992, l'imposta venne estesa anche ai sacchetti prodotti con materiale biodegradabile, vanificando gli scopi di tutela sociale della precedente legge,

considerando che con la legge finanziaria 1994 la precedente imposta sui sacchetti è stata sostituita dalla applicazione di una determinata percentuale sul valore del fatturato del polietilene vergine destinato alla produzione di « film plastici »;

tenendo conto che annualmente vengono prodotti circa 15 miliardi di sacchetti e che il loro smaltimento attraverso i rifiuti solidi urbani oggi crea problemi di quasi impossibile soluzione,

*impegna il Governo:*

a dare una precisa e rigorosa disciplina alla materia, in modo da garantire una efficace tutela dell'ambiente e della salute pubblica, imponendo alla produzione un contributo economico proporzionalmente decrescente in relazione alla maggior quota di materiale biodegradabile usato nella produzione di sacchetti. Pretendendo comunque, salvo sanzioni, la imposizione dell'utilizzo di materie biodegradabili

nella produzione di prodotti plastici e sui derivanti.

**9/3438-bis/79.**

Marenco.

La Camera,

considerato che:

l'articolo 3, primo comma, lettera *b*), del disegno di legge sulle « Misure di razionalizzazione della finanza pubblica » (A.C. n. 3438) prevede la ristrutturazione, al fine di ridurre il numero, degli arsenali del Ministero della difesa;

nel quadro di tale ristrutturazione è prevista la soppressione dell'arsenale di La Maddalena (Sardegna);

tale soppressione recherebbe grave danno e pregiudizio all'economia della piccola isola,

impegna il Governo

a mantenere, nel quadro della prevista ristrutturazione, l'arsenale dell'isola di La Maddalena.

**9/3438-bis/80.**

Anedda, Onnis, Nicola Parenti, Spagnoletti Zeuli, Porcu.

La Camera dei Deputati,

premesso che appare indispensabile, vista la congiuntura economica ed occupazionale attualmente attraversata dal nostro Paese, perseguire finalità di sviluppo delle attività produttive particolarmente colpite da crisi in termini di fatturato con contestuali riflessi sull'impiego della manodopera ed il conseguente, frequente, ricorso agli ammortizzatori sociali che finiscono per incidere pesantemente sui conti dello Stato;

che si ritiene opportuno introdurre un meccanismo di incentivazione all'investimento di impresa alternativo all'anticipazione degli ammortamenti, e comunque finalizzato al reinvestimento degli utili, che di fatto procura un maggior gettito

fiscale dovuto all'incremento dei redditi imponibili di impresa, nonché un parallelo incremento del Prodotto Interno Lordo, oltre ai già citati positivi riflessi sotto il profilo occupazionale,

impegna il Governo:

ad estendere a tutti gli investimenti effettuati sull'intero territorio nazionale, purché sui beni oggetto dell'investimento agevolato non sia contestualmente effettuato l'aumento per ammortamento anticipato di cui all'articolo 67, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio fiscale della esclusione dall'imposizione fiscale sul reddito di impresa nella misura del 50 per cento del volume degli investimenti realizzati.

**9/3438-bis/81.**

Zacchera, Marenco, Urso.

La Camera,

preso atto dello stato di estremo degrado che affligge l'unica arteria di collegamento longitudinale, nella direttrice tirrenica, del Mezzogiorno d'Italia costituita dall'autostrada Salerno-Reggio Calabria;

rilevato che un adeguato intervento di riqualificazione non può prescindere dalla costruzione della corsia di emergenza per tutta l'estesa dell'arteria, della terza corsia per i tratti prossimi ai centri di Salerno e di Reggio Calabria, della variante litoranea del tratto Lagonegro-Falerna, nonché di vari aggiustamenti planoaltimetrici;

considerato che l'indifferibile necessità di assicurare infrastrutture di trasporto sufficientemente idonee alle loro funzioni quali insostituibile strumento per poter dare concreto corso a politiche di sviluppo e di riequilibrio territoriale effettivamente sostenibili, anche in relazione, - per quel che riguarda il caso di specie - alle notevoli potenzialità offerte dalla recente attivazione della struttura

portuale di Gioia Tauro, deve costituire impegno prioritario per l'azione di governo della cosa pubblica;

impegna il Governo:

ad approntare, con urgenza, un piano organico di riqualificazione ed eventualmente di riclassificazione dell'importante struttura viaria, e di attivare tutti i meccanismi capaci di realizzarlo, anche facendo ricorso al capitale ed alla iniziativa privata.

**9/3438-bis/82.**

Domenico Antonio Basile, Fini, Valensise, Aloï, Napoli, Colosimo, Falvo, Bergamo, Grego, Siciliani, Parlato, Colucci, Cuscutà, Odorizzi, Oberti, Mariano, Ceconi, Mazzocchi, Scalisi, Zaccheo, Gissi, Riccio, Mario Caruso, Urso, Barra, Alemanno, Venezia, Maticena.

La Camera,

premesso che i debiti « fuori bilancio » denominati anche « residui passivi di fatto » risultano costituiti da quelle obbligazioni « irraturalmente contratte » da parte della pubblica amministrazione, ossia assunte in contrasto con le regole « giuridiche ed economiche » che regolano l'attività gestionale degli enti locali;

il fenomeno dei « residui passivi di fatto », largamente diffuso fra gli enti locali operanti nell'intero territorio nazionale, è stato ridimensionato con l'approvazione da parte del Parlamento della legge n. 144 del 24 aprile 1989 di conversione, con integrazioni e modifiche, del decreto-legge n. 66 del 2 marzo 1989;

si può rilevare che il primo provvedimento legislativo adottato dal Parlamento, che tende a sanare, con il riconoscimento da parte dei consigli comunali, provinciali e delle comunità montane la legittimità dei « debiti fuori bilancio », riguarda tutte le « obbligazioni irratural-

mente contratte » purché le relative « forniture, opere o prestazioni » siano state eseguite per l'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale;

la relativa delibera avrebbe dovuto essere adottata dai rispettivi consigli entro il sessantesimo giorno dalla data entrata in vigore della legge n. 144 del 1989, di conversione del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (25 giugno 1989).

Per le regioni a statuto speciale che detengono « potestà legislativa » in materia di « ordinamento amministrativo » degli enti locali operanti nel territorio di competenza, la data entro la quale può procedersi al conoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio non può che riferirsi a quella di entrata di vigore della legge regionale di recepimento, della legislazione nazionale. (Nell'ambito della regione siciliana, la legge 8 giugno 1990, n. 142, è stata recepita con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, entrata in vigore il 10 gennaio 1992).

È incontestabile l'affermazione in base alla quale gli esercizi finanziari 1990/1991 e soprattutto 1992/1993 e parte del 1994 evidenziano la quasi totale inattività degli organi istituzionali preposti alla gestione politico-amministrativa degli enti locali del paese.

Il ricostituirsi dei « debiti fuori bilancio » assume gravità rilevante soprattutto perché trattasi in prevalenza di obbligazioni che scaturiscono da fornitura di beni, esecuzione di opere, prestazioni di servizi non rientranti fra le fattispecie previste dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per cui non è possibile procedere al loro riconoscimento.

Occorre ora consentire alle amministrazioni locali di poter procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivante da « obbligazioni irraturalmente contratte » nel corso degli esercizi finanziari precedenti al 1994, purché la relativa delibera venga adottata dai competenti consigli comunali e provinciali, nonché delle comunità montane entro quattro mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, alle seguenti condizioni:

1) che l'ammontare dei « debiti fuori bilancio », riferito a ciascuno degli esercizi finanziari di cui si intende riconoscere la legittimità, sia di un importo inferiore o pari all'ammontare dell'avanzo di gestione relativo all'esercizio finanziario di riferimento;

2) che la fornitura del bene, l'esecuzione dell'opera, la prestazione del servizio o la pendenza comunque costituita nel corso degli esercizi in questione scaturiscono dall'espletamento di pubbliche funzioni o servizi istituzionalmente di competenza dell'ente locale;

3) che le prestazioni di cui al punto 2 risultino realmente eseguite e ciò sia rilevabile da apposita attestazione scritta da parte del dirigente responsabile del servizio interessato;

4) attestazione da parte del dirigente del servizio tecnico relativa alla congruità del prezzo praticato in fattura, ricevuta o parcella;

impegna il Governo:

a procedere ad una verifica complessiva per consentire alle amministrazioni locali di poter procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti « fuori bilancio » contratti nel corso degli esercizi finanziari anteriori al 1994, con i criteri ed alle condizioni in precedenza enunciati significherebbe anche evitare l'insorgere di procedimenti giudiziari posti in essere dai creditori per il recupero coatto del credito vantato, e ciò con notevole aggravio di spese.

**9/3438-bis/83.**

Nocera, Lucchese, Piacentino, Pagano.

La Camera

impegna il Governo

alla sollecita presentazione di un provvedimento mediante decreto-legge che rior-

dini il sistema dell'imposta sugli spettacoli secondo le linee emerse in Commissione finanze e confermate nell'esame del collegato alla finanziaria.

**9/3438-bis/84.**

Conte, Trevisanato, Sanza, Solaroli, Filippi, Pistone, Trinca, Guerra, Cennamo, Ballaman, Latronico, Malan, Lorenzetti, Cesetti.

La Camera,

visto il comma 133 dell'articolo 3 del presente provvedimento,

impegna il Governo,

in sede di circolare, a ribadire l'assoggettabilità al tributo inserito nel predetto comma, della sola iscrizione iniziale agli albi o elenchi previsti nelle voci citate nel comma 133 stesso, così come evidenziato nel dibattito della Commissione bilancio sul punto in specie.

**9/3438-bis/85.**

Sticotti, Asquini, Frosio Roncalli, Castellazzi, Molgora, Ballaman.

La Camera

impegna il Governo affinché

al personale avente diritto alla indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, che, con almeno 20 anni di servizio utile, abbia presentato domanda di pensionamento e sia cessato dal servizio nell'arco di tempo dal 29 gennaio 1983 al 2 novembre 1985, venga corrisposta l'indennità integrativa speciale nella stessa misura e con gli stessi futuri aumenti percentuali di quella erogata al personale che nello stesso periodo di tempo è stato dispensato dal servizio di incapacità o destituito.

**9/3438-bis/86.**

Giovanardi, Baresi.

La Camera

impegna il Governo affinché

i risparmi di cui all'articolo 8 dell'A.C. 3438-bis (collegato alla finanziaria) vengano realizzati senza aumentare il numero massimo di alunni consentito per ciascuna classe.

9/3438-bis/87.

D'Onofrio.

La Camera,

premesso che:

il comma 78 dell'articolo 3 del provvedimento in esame determina una sanatoria delle affissioni illegittime di manifesti politici e che tale decisione rischia di determinare una ulteriore diffusione del fenomeno delle « affissioni selvagge » fuori degli appositi spazi perché la previsione di un regolamento comunale è priva di sanzione;

impegna il Governo

a emanare provvedimenti che incentivino un rientro nella legalità di tutto il settore delle affissioni di manifesti politici in tutta Italia, a determinare l'esatto significato del termine « politico » inserendovi le associazioni non a scopo di lucro e incentivando i Comuni ad adottare i regolamenti di cui al comma 78, punto 2.

9/3438-bis/88.

Pecoraro Scanio.

La Camera,

nel corso dell'esame del disegno di legge n. 3438 recante « Misure di razionalizzazione della finanza pubblica »,

premesso che il disegno di legge in oggetto prevede che gli enti locali non strutturalmente deficitari possono bandire concorsi per titoli per la stabilizzazione dei lavoratori precari secondo le proce-

dure del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 236;

considerato che molte Amministrazioni, negli ultimi anni, hanno fatto ricorso ad assunzioni effettuate in base a criteri previsti per i « progetti obiettivo » assumendo personale vario, che, in base all'attuale legislazione non ha potuto trovare una definitiva stabilizzazione;

determinato che occorre dare una chiara risposta alle istanze dei lavoratori interessati,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità di far partecipare ai concorsi riservati anche quei lavoratori che, pur cessati dal servizio alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, siano stati in servizio per la realizzazione di progetti obiettivo dopo il 20 maggio 1993 per un periodo di almeno 12 mesi, anche non continuativi, presso la stessa Amministrazione.

9/3438-bis/89.

Frosio Roncalli, Tagini, Roscia, Ballaman, Signorini, Calderoli, Magri, Piergiorgio Martinelli.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento collegato alla legge finanziaria per l'anno 1996 prevede il trasferimento dei beni demaniali e patrimoniali dallo Stato alle regioni. Nell'ambito di tali trasferimenti vanno sicuramente ricomprese le infrastrutture che lo Stato ha realizzato per promuovere lo sviluppo industriale delle aree realizzate dall'articolo 32 della legge 219/81;

l'articolo 5, commi 4 e seguenti, della legge 104/95 ha incaricato, a partire dal 1° novembre 1994, i Consorzi di sviluppo industriale competenti per terri-

torio della gestione e manutenzione delle aree industriali realizzate dallo Stato;

a fronte di tale incarico non sono state destinate risorse adeguate al compito, disattendendo una consolidata consuetudine che indica per ogni trasferimento di competenze, da amministrazione dello Stato ad enti od organismi vari, le risorse attraverso le quali far fronte al compito affidato;

nella fattispecie i costi di manutenzione e gestione, gravanti sui Consorzi di sviluppo industriale, sono notevolmente superiori alle quote, che pagano le aziende utilizzatrici dei servizi, perché sia gli impianti che le infrastrutture sono sovradimensionati rispetto all'attuale numero degli utenti. Le aziende insediate nelle aree attrezzate, infatti, sono di gran lunga inferiori ai lotti disponibili ed alla potenzialità dei vari impianti in dotazione alle aree,

impegna il Governo

affinché la risorsa finanziaria da assegnare agli enti di cui all'articolo 5 della legge 104/95 sia adeguata ai fabbisogni per evitare che si determini uno squilibrio nel bilancio di detti enti fino a rischiare l'insolvenza come sta avvenendo in alcuni di essi;

e a trasferire alle regioni interessate le aree e le infrastrutture industriali.

**9/3438-bis/90.**

Mignone, Cornacchione Milella, Sanza, Valiante, Pace, Barra, Venezia, De Simone, Schettino, Cardiello, Porcari, Micciché, Garra.

La Camera,

tenuto conto dei vincoli posti all'attività amministrativa degli enti locali in dissesto finanziario;

considerato che sarebbe opportuno differenziare la situazione degli enti locali

che abbiano predisposto un bilancio riequilibrato, riconosciuto come tale dal Ministero dell'interno;

impegna il Governo:

a predisporre uno strumento legislativo per consentire ai comuni che hanno accertato e dichiarato il dissesto finanziario entro il 1991 ed abbiano ottenuto l'approvazione del Ministero dell'interno dell'ipotesi del bilancio riequilibrato e per i quali dal provvedimento ministeriale risulti che una delle cause principali del dissesto stesso sia stata determinata dalla carenza di personale, di provvedere alla stregua dei comuni che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie, alla assunzione del personale in misura contingente, dando priorità alla riqualificazione del personale in servizio.

**9/3438-bis/91.**

Scanu, Novelli, Soro, Giovannardi, Nespoli, Dotti, Guerra, Andreatta, Luigi Marino, Berlinguer.

La Camera,

viste le norme sugli enti operanti nel settore musicale previste ai commi 57 e 58 dell'articolo 2 dell'A.C. 3438-bis (Collegato alla finanziaria);

considerata la particolare peculiarità dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia in Roma;

impegna il Governo:

a riconoscere e rispettare le peculiarità proprie dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia in Roma nell'esercizio della delega legislativa prevista dai commi dell'articolo suddetto.

**9/3438-bis/92.**

Ciocchetti, Emiliani, Becchetti, Elia, Bassanini, Rositani, Bracco.

Per gli enti locali che già nell'esercizio 1994 avevano elevato l'aliquota ICI al massimo livello e che nell'esercizio 1995 hanno confermato tale livello ed inoltre per gli enti che nell'esercizio 1994 hanno chiuso il conto consuntivo in disavanzo, non ancora ripianato al 31 dicembre 1993, elevando l'aliquota ICI al massimo livello nell'esercizio 1995, il taglio dei trasferimenti ordinari di cui all'articolo del decreto-legge n. 41 del 1995 non sarà integralmente effettuato nell'esercizio 1996, ma verrà effettuato gradualmente in 10 anni.

9/3438-bis/93.

Maselli.

La Camera,

premessi che:

il Parlamento si è già più volte e con diversi strumenti di indirizzo pronunciato per evitare che l'applicazione della delibera CIPE del 13 marzo 1995 conducesse ad un ingiusto e notevole aumento dei canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

dalle regioni, oltre che dai sindacati degli inquilini, sono venute pressanti richieste di ritiro, sospensione o riesame della delibera CIPE;

è avanzato in Parlamento l'esame della nuova legge quadro per l'edilizia residenziale pubblica;

il Ministro del bilancio ha assunto in aula, in sede di replica alla discussione generale sulla manovra, l'impegno ad un immediato intervento del Governo;

impegna il Governo:

a dare attuazione agli indirizzi già espressi dal Parlamento;

a provvedere, nella prima riunione del CIPE, come da impegni assunti in aula dal Ministro del bilancio, a prorogare di almeno 6 mesi il termine di applicazione automatica dei nuovi canoni previsto dalla

delibera del 13 marzo 1995, al fine di consentire, anche agevolandone l'iter legislativo in corso, una rapida approvazione della legge quadro per l'edilizia residenziale pubblica;

ad avviare il confronto con la Conferenza Stato-regioni;

a definire così un percorso che consenta la modifica ed il superamento della delibera CIPE del 13 marzo 1995 salvaguardando il canone sociale e la funzione dell'edilizia pubblica.

9/3438-bis/94.

Guerra, Crucianelli, Scotto di Luzio, Zagatti, Dorigo, Comisso, Vignali, Boffardi, Gravini, Nappi, Bolognesi, Bielli, Sciacca, Calvanese, Altea.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge collegato:

constatato che il provvedimento, in questa più che in altre occasioni, si configura come provvedimento *omnibus* alla stregua delle finanziarie precedenti la riforma del 1988, nel senso che contiene disposizioni estranee alle finalità proprie della decisione di bilancio;

osservato che già il testo del Governo conteneva disposizioni di natura ordinamentale, non suffragate da effetti quantitativi dimostrati dalla relazione tecnica;

riaffermata l'importanza delle disposizioni dei regolamenti parlamentari che prescrivono che la risoluzione programmatica indica i provvedimenti che compongono la successiva manovra definendone il contenuto e gli obiettivi quantitativi;

sottolineato come le norme regolamentari e la prassi procedurale della Camera in ordine al limite del contenuto proprio del collegato sono uno strumento essenziale per garantire una più chiara finalizzazione del provvedimento al con-

tenimento dei saldi di finanza pubblica e la sua concreta compatibilità con i termini e le modalità proprie della sessione come si è dimostrato lo scorso anno, quando la Camera era in prima lettura, e considerato che il contenuto proprio limitato da obiettivi quantitativi è il presupposto essenziale per la corretta applicazione della regola di compensatività degli emendamenti;

in attesa che le necessarie modifiche normative, ormai mature, consentano di definire meglio e riordinare le funzioni dei provvedimenti compresi nella decisione di bilancio,

impegna il Governo:

1) a predisporre, d'ora in poi, disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica le cui singole norme siano esclusivamente e immediatamente rivolte al miglioramento delle grandezze di finanza pubblica e i cui effetti finanziari siano analiticamente dimostrati nella relazione tecnica, restando inteso che ogni altra norma sarebbe da considerare estranea al contenuto proprio del disegno di legge collegato;

2) ad applicare la stessa regola agli eventuali provvedimenti di urgenza emanati in corso d'anno per rientrare negli obiettivi di saldo netto e di fabbisogno stabiliti con le decisioni di bilancio, tenendo presente che a tali provvedimenti si applica infatti, ugualmente, in base ai precedenti, la regola di compensatività degli emendamenti.

**9/3438-bis/95.**

Liotta, Campatelli, Martusciello,  
Ostinelli, Moioli Viganò,  
Guerra, Latronico, D'Aimmo,  
Carazzi, Soldani.

La Camera,

premessi che:

esclusivamente ai fini dell'applicazione delle agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, comma 5, della legge

11 marzo 1988, n. 67, come sostituito dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i terreni agricoli insistenti nelle aree di cui all'obiettivo 1, come individuate dal regolamento (CEE) n. 205/88, sono equiparati alle aree agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 984 del 1977;

ritenuto che, nelle more della revisione dei ruoli emessi per il condono contributivo da parte del servizio SCAU, i datori di lavoro agricolo dovranno versare, entro il 31 dicembre 1995, a titolo di acconto e salvo conguaglio da computare entro i termini di scadenza, un importo pari al 10 per cento delle somme contenute nei bollettini emessi o dell'ammontare debitorio determinati in via provvisoria dallo SCAU, mentre il rimanente dovrebbe essere versato in venti rate semestrali a decorrere dal 30 giugno 1996;

considerate le difficoltà oggettive in cui versano gli imprenditori agricoli e il parallelo processo di riordino del Servizio dei contributi agricoli unificati in corso di attuazione;

impegna il Governo

a porre con urgenza allo studio criteri di razionalizzazione, di massima rateazione e di chiara e completa definizione delle esposizioni debitorie degli agricoltori, proponendo, nel contempo le opportune e necessarie modifiche delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 7 e comma 10 lettera b), della legge 24 dicembre 1994 n. 724.

**9/3438-bis/96.**

Bono, Poli Bortone, Valensise,  
Gasparri, Colosimo, Petrelli,  
Capitaneo, Marino Buccellato,  
Nicola Parenti, Onnis,  
Spagnoletti Zeuli, Enzo Caruso,  
Tatarella, Barra, Napoli, Aloi,  
Basile, Falvo, Colucci, Barra, Rositani.

La Camera,

premessò:

che la VII Commissione permanente, l'11 ottobre scorso, ha approvato, in sede legislativa, all'unanimità dei gruppi parlamentari e con parere favorevole del Governo, il progetto di legge recante *Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali*, (V. Stampati Camera 579-1452-2461), trasmesso alla Presidenza del Senato il 17 ottobre e da questa assegnato, in sede deliberante, alla VII Commissione (V. S. 2194);

che tale iniziativa fondata sui principi della trasparenza e della programmazione - che abroga la normativa vigente (legge 123/80) in materia di contributi statali alle istituzioni culturali e stabilisce requisiti più rigorosi e selettivi per accedere ai benefici oltre ad eliminare le possibilità di contribuzioni a pioggia - era stata vivamente sollecitata già nella scorsa legislatura ed è vivamente attesa nel mondo culturale quale espressione di un maturo nuovo modo di intendere, sostenere e potenziare l'azione degli istituti culturali di rilievo nazionale;

che l'iter di tale progetto di legge è stato bruscamente interrotto a causa della disciplina contenuta nel disegno di legge collegato alla legge finanziaria per il 1996 (Art. 13, A.C. 3438-A), con il quale il Governo ha soppresso dalla tabella C della legge finanziaria il Cap. 1605 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, oltre a ridurre del 20%, per gli anni 1996, 1997 e 1998, gli importi di quasi tutti i contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi;

che la Tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 1993-95, emanata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 10 marzo 1993, è scaduta si deve provvedere al suo rinnovo;

considerato che non appare opportuno che il Ministero per i beni culturali

e ambientali provveda al rinnovo per il triennio 1996-1998 della Tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato, sulla base della disciplina, dei criteri e dei requisiti della legge 123/80, che si intende abrogare e sostituire con differente disciplina con la richiamata proposta di legge, già approvata da un ramo del Parlamento, *Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali*, (V. Stampati Camera 579-1452-2461), ora S. 2194;

il tempo necessario per la definitiva approvazione delle *Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali*, ora S. 2194;

che il ritardo nella emanazione della Tabella per il triennio 1996-1998 - sulla quale le competenti Commissioni permanenti della Camera e del Senato devono esprimere il proprio parere (che certamente terrà conto delle introdotte innovazioni legislative) - cui consegue il ritardo anche nell'erogazione dei contributi, sarebbe di gravissimo nocumento alle economie e alle attività delle istituzioni culturali di rilevanza nazionale, già provate e colpite anche dagli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

impegna il Governo

a prorogare di un anno la Tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 1993-95, emanata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali il 10 marzo 1993.

9/3438-bis/97.

De Rosa, Napoli, Meo Zilio, Matranga.

La Camera,

considerato che, in occasione dell'esame del disegno collegato alla legge finanziaria 1996, è emersa la problematica inerente le tasse automobilistiche in conseguenza della prevista soppressione, per alcuni autoveicoli, della soprattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 otto-

bre 1976, n.691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni, e della tassa speciale di cui all'articolo 2, della legge 21 luglio 1984, n.362, e successive modificazioni;

tenuto conto che il testo del disegno di legge collegato così come formulato, appare fortemente discriminatorio nei confronti degli automobilisti possessori di un autoveicolo con motore diesel immatricolato prima del 3 febbraio 1992, o possessori di un autoveicolo con motore alimentato mediante un impianto a gas installato prima del 1° maggio 1993;

impegna il Governo:

in vista della prossima manovra correttiva alla finanziaria 1996, ad eliminare la suddetta discriminazione, estendendo la non applicazione della soprattassa e della tassa speciale di cui alla premessa a tutti gli autoveicoli prescindendo dal riferimento alla data di immatricolazione dell'autoveicolo o dal collaudo dell'impianto installato.

9/3438-bis/98.

Cavaliere, Turci.

La Camera,

considerata la necessità di contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo clandestino in cui è largamente coinvolta la criminalità organizzata;

vista l'opportunità d'incentivare, mediante l'autorizzazione all'apertura di nuove case da gioco, il turismo al sud d'Italia anche per contrastare la forte concorrenza svolta sul piano turistico, dalle molte case da gioco situate nei paesi confinanti e recuperare proventi che attualmente affluiscono all'estero, nonché per incentivare l'occupazione al Sud che deriverebbe sia direttamente sia dall'afflusso del sopra citato turismo, turismo non povero;

considerata l'esigenza di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1985;

impegna il Governo

a) a concorrere all'adozione di un provvedimento legislativo volto ad autorizzare in via sperimentale, minimo per un quinquennio, l'apertura di alcune nuove case da gioco equamente distribuite nelle regioni meridionali (Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Basilicata) preferibilmente situate nei comuni che in passato siano stati sede di casinò o che abbiano avute specifiche richieste di apertura di case da gioco o comunque siano dotati di strutture idonee ad ospitarle, prevedendo una equilibrata ripartizione dei proventi tra comuni, le regioni interessate e lo Stato;

b) ad introdurre contestualmente precise norme di prevenzione e di controllo sulle case da gioco al fine di prevenire effetti negativi nell'azione di contrasto nei confronti della criminalità organizzata;

c) a preferire fra l'istituzione di case da gioco nello stesso comune, quelle richieste da soggetti privati rispetto a quelle pubbliche o pubblico-private.

9/3438-bis/99.

Matranga, Mele, Mastrangeli, Maticena.

La Camera,

in relazione alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 19, del disegno di legge recante « Misure di razionalizzazione della finanza pubblica », al fine di non pregiudicare la concreta attuazione degli obiettivi formativi della scuola e di garantire il diritto degli studenti ad un insegnamento adeguato alle necessità di ciascuno,

impegna il Governo:

in sede di emanazione del previsto decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, a non discostarsi nella determinazione dei criteri per

la formazione delle classi, dai limiti numerici fissati nell'articolo 72 del testo unico approvato con decreto-legge 16 aprile 1994, n. 297.

**9/3438-bis/100.**

Lopedote, Bracci Marini, Mazetto, Comisso, Zen.

La Camera,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante « Misure di razionalizzazione della finanza pubblica » è stato presentato un emendamento per inserire le manutenzioni ordinarie e straordinarie nell'edilizia residenziale tra le operazioni a regime iva agevolato;

premesso che:

con l'articolo otto, comma tre, del decreto legge 25 novembre 1995, n. 498, per il rilancio dell'edilizia privata, è già stata adottata una misura congiunturale consistente in una diminuzione al 4 per cento dell'IVA sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili residenziali, limitata al periodo dal 29 luglio 1994 al 30 aprile 1995;

il costo frequentemente elevato delle operazioni nel settore dell'edilizia rende sempre vantaggiosi i risparmi e le evasioni d'imposta per entrambi i soggetti, specialmente quando l'aliquota ordinaria dell'IVA costituisce quasi un quinto del valore della transazione;

in dipendenza della diminuzione d'aliquota, sono diventati non convenienti, nel periodo citato, i risparmi ottenuti rispetto al rischio di operazioni non fatturate, o fatturate parzialmente, facendo emergere ulteriore base imponibile non solo per l'imposta sul valore aggiunto ma anche per le imposte dirette in capo ai prestatori dei relativi servizi;

sulla base di una rilevazione a campione, eseguita dalla Confartigianato, nel periodo di vigenza dell'aliquota agevolata nel settore, tale aumento di base imponibile può individuarsi in un incremento medio del 35 per cento circa;

le operazioni in argomento, che costituiscono circa il 40 per cento delle operazioni nell'edilizia, si identificano in prestazioni di servizi di difficile individuabilità e possibilità di controllo;

il provvedimento determina una consistente moralizzazione del settore per spontanea emersione del sommerso, oltre ad un rilancio del settore;

il Ministero delle finanze non ha mai eseguito, o reso noto, indagini sul fenomeno. Tale fenomeno ha comportato un aumento di gettito dell'Iva nell'aliquota agevolata sicuramente inferiore alla perdita procurata dalla sostituzione di questa rispetto a quella ordinaria; ma tale maggior gettito, sommato a quello recuperato nel settore dell'imposizione diretta, dovrebbe aver determinato un saldo positivo.

Atteso, inoltre, che è stato pubblicamente riconosciuto da molti autorevoli soggetti, preposti al settore tributario, che l'eccessivo livello della pressione tributaria è causa non secondaria dell'evasione fiscale diffusa,

impegna il Governo:

a introdurre stabilmente, come primo e significativo segnale di diminuzione della pressione fiscale nel settore edilizio, l'aliquota IVA del 4 per cento per le manutenzioni ordinarie e straordinarie negli immobili residenziali, prevedendo altresì un sistema di monitoraggio dello specifico settore.

**9/3438-bis/101.**

Pasinato, Giovanardi, Peretti, Trinca, Vietti, Lavagnini, D'Onofrio, Scarpa, Greco, Tarditi, Domenico Antonio Basile, Cecconi, Scalisi, Mazocchi.

La Camera,

in relazione ai provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1995 ai fini del contenuto del limite massimo del

saldo netto da finanziare per gli anni 1996, 1997, 1998 di cui al comma 236 dell'articolo 37,

impegna il Governo

a ridurre le spese secondo i seguenti criteri:

a) riduzione, per il triennio 1996-1998, delle quote dei fondi speciali di cui alle tabelle A e B della legge finanziaria 1996, con esclusione di quelle preordinate in connessione con accordi internazionali, per regolazioni debitorie e per rate ammortamento mutui, rispettivamente fino ad un massimo del 30 per cento e del 15 per cento e comunque fino a concorrenza delle quote non ancora utilizzate;

b) riduzione, per il triennio 1996-1998, fino al 15 per cento delle dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, indicata sulla tabella C della legge finanziaria 1996, limitatamente ai seguenti capitoli di bilancio: Presidenza del Consiglio dei Ministri 1184, 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 2950, 2951, 2966, Ministero degli Affari Esteri 4450, 4451, 4452, 4453, 4460, 4461, 4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470, 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4500, Ministero Lavori Pubblici 2102, Ministero del Commercio con l'Estero 1606, Ministero dell'Università 1256, 1526, Ministero del Tesoro 4517, 4432 e 6682.

Quest'ultimo capitolo può essere ridotto fino al 50 per cento;

c) riduzione, per il triennio 1996-98, fino al 10 per cento degli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato, con esclusione di quelli di cui alla lettera b) del presente comma, appartenenti alle categorie economiche elencate all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge n. 85 del 22 marzo 1995;

d) riduzione, per il 1996, fino al 50 per cento del concorso finanziario dello Stato per il ripianamento delle perdite di esercizio e di gestione dei fondi speciali relative al periodo 1988-92, in favore dell'impresa Ferrovie dello Stato S.p.a., rideterminato con la legge finanziaria 1996;

e) blocco integrale, per il 1996, delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche;

f) riduzione, per il 1996, fino al 5 per cento delle somme per i miglioramenti economici ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche previste dalla legge finanziaria 1996 all'articolo 2, commi 9, 10 e 12;

g) rimodulazione degli importi indicati nella tabella F della legge finanziaria 1996 attraverso la riduzione fino ad un massimo del 25 per cento per l'anno 1996 e conseguente riassegnazione degli importi negli esercizi successivi.

9/3438-bis/102.

Dotti, Martino, Pisanu.

La Camera,

premessò che:

l'articolo 10, comma 6 del decreto legislativo dal 30 novembre 1992, n. 504, prevede che, nel fallimento, l'ICI è dovuta non annualmente, ma al momento della vendita del bene, con prelievo sul prezzo di vendita;

la norma suddetta non è applicabile al concordato preventivo, per cui da una parte non viene garantito allo Stato di ricevere i tributi, dall'altra non viene consentito al liquidatore di effettuare i pagamenti per mancanza di liquidità;

la liquidazione non può essere considerata attività di impresa, per cui risulta ingiustificata l'imposta patrimoniale a carico delle imprese individuali in liquidazione;

impegna il Governo:

a disciplinare adeguatamente le questioni esposte onde consentire che:

1) il disposto dell'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 sia applicabile anche agli immobili compresi nel concordato preventivo con cessioni di beni ai creditori;

2) l'imposta patrimoniale sulle imprese, di cui all'articolo 1 della legge n. 461 del 26 novembre 1992, non sia applicabile alle società ed alle imprese individuali in liquidazione.

9/3438-bis/103.

Schettino.

La Camera,

in relazione ai provvedimenti previsti dall'articolo 37, comma 236,

impegna il Governo

nella individuazione delle misure selettive di riduzione di spesa a non ridurre, in modo diretto o indiretto, i trasferimenti verso le regioni e gli enti locali minori.

9/3438-bis/104.

Gnutti, Roscia, Peraboni.

**N.B. — Per le modifiche apportate agli ordini del giorno nel corso della seduta si vedano i resoconti della seduta del 19 dicembre 1995.**

*COMUNICAZIONI*

---



**Missioni vevoli  
nella seduta del 19 dicembre 1995.**

Arata, Del Turco, Leoni.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori)

Arata, Del Turco.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 18 dicembre 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

**CAVALLINI e BENETTO RAVETTO:** « Celebrazioni del secondo centenario dell'invenzione della pila di Volta » (3585);

**FRAGALÀ ed altri:** « Modifiche al codice di procedura penale in materia di coordinamento del processo penale con il processo contabile » (3586);

**GATTO:** « Riapertura dei termini di cui alla legge 16 ottobre 1991, n. 321, per l'utilizzazione, da parte del Ministro di grazia e giustizia, di candidati risultati idonei per la VII qualifica funzionale » (3587).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta  
di inchiesta parlamentare.**

In data 18 dicembre 1995 è stata presentata alla Presidenza la seguente

proposta di inchiesta parlamentare dal deputato:

**STORACE:** « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione di bilancio e amministrativa degli istituti pubblici di assistenza e beneficenza » (doc. XXII, n. 47).

Sarà stampata e distribuita.

**Adesione di un deputato  
ad una proposta di legge.**

La proposta di legge LUCÀ ed altri: « Disciplina delle associazioni sociali » (2037) (annunziata nella seduta del 17 febbraio 1995) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato CANESI.

**Trasmissioni  
dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti, con lettera in data 11 dicembre 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12 della legge 13 maggio 1983, n. 197, il Piano delle rilevazioni ed i criteri di esame della gestione della Cassa depositi e prestiti per l'anno 1996, formulati dalla sezione enti locali nell'adunanza del 1° dicembre 1995 (doc. XLVII, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 13 dicembre 1995, ha

trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della Lega navale italiana, per l'esercizio 1994 (doc. XV, n. 83).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Trasmissione dal ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.**

Il ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con lettera del 4 dicembre 1995, ha trasmesso quattro note relative all'attuazione data alle risoluzioni in Commissione LEMBO ed altri n. 7/00124, concernente le applicazioni della legge n. 97 del 1994, recante nuove disposizioni per le zone montane, approvata nella seduta della XIII Commissione (Agricoltura) del 10 novembre 1994; NARDONE ed altri n. 7/00146, concernente i provvedimenti attuativi della legge n. 237 del 1993 in materia di garanzie concesse dai soci in favore delle cooperative agricole, approvata nella seduta della XIII Commissione (Agricoltura) del 30 novembre 1994; TATTARINI ed altri n. 7/00166, concernente un contributo a fondo perduto per esercenti l'attività di pesca, approvata nella seduta della XIII Commissione (Agricoltura) del 14 dicembre 1994 e LEMBO ed altri n. 7/00212, concernente lo sviluppo del settore bieticolo-

saccarifero italiano, approvata nella seduta della XIII Commissione (Agricoltura) del 15 febbraio 1995.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio del controllo e sono trasmesse alla XIII Commissione (Agricoltura), competente per materia.

#### **Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.**

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 14 dicembre 1995, ha trasmesso - in base alla delega a lui attribuita, congiuntamente al ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con atto del 27 novembre 1995 - ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di un'ordinanza in merito agli scioperi programmati per il mese di dicembre 1995 nel settore dei servizi gestiti dall'ENEL S.p.A.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.